



Diritti Doveri Solidarietà

Un'esperienza di dialogo
tra Costituzioni e culture
al carcere "Dozza" di Bologna



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive
o limitative della libertà personale



L'ASSEMBLEA
dei DIRITTI

Diritti Doveri Solidarietà









**Un'esperienza di dialogo tra
Costituzioni e culture
al carcere "Dozza" di Bologna**

In memoria di Pier Cesare Bori, pioniere del dialogo interculturale in carcere

Dedicato alla Primavera araba in Tunisia, Nobel per la Pace 2015

LE FOTOGRAFIE CHE ILLUSTRANO LA PUBBLICAZIONE SONO STATE SCATTATE DURANTE LE LEZIONI E MESSE GENTILMENTE A
DISPOSIZIONE DAL REGISTA MARCO SANTARELLI

STAMPATO NEL NOVEMBRE 2015
NELLA STAMPERIA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA




Indice

I.	SALUTI	
	<i>Simonetta Saliera</i>	<i>pag. 7</i>
	<i>Presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna</i>	
	 <i>Claudia Clementi</i>	 <i>pag. 9</i>
	<i>Direttrice Casa circondariale "Dozza" di Bologna</i>	
	 <i>Emilio Porcaro</i>	 <i>pag. 11</i>
	<i>Dirigente Centro per l'Istruzione Adulti Metropolitano</i>	
	 <i>Paola Cigarini</i>	 <i>pag. 13</i>
	<i>Presidente Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia</i>	
	 <i>Giuseppe Tibaldi</i>	 <i>pag. 15</i>
	<i>Presidente AVoC Associazione Volontari Carcere</i>	
II.	LINEE DI UN PERCORSO	
	<i>Il luogo</i>	<i>pag. 17</i>
	<i>Partire dai numeri di un Paese che cambia</i>	<i>pag. 19</i>
	<i>Tra "Primavera" e Costituzione</i>	<i>pag. 23</i>
	<i>Vista da vicino</i>	<i>pag. 26</i>
	<i>Il cammino dei diritti</i>	<i>pag. 29</i>
	<i>Un dialogo tra Costituzioni</i>	<i>pag. 33</i>
	<i>Legge di Dio e/o leggi degli uomini</i>	<i>pag. 36</i>
	<i>Uguaglianza & Solidarietà</i>	<i>pag. 40</i>
	<i>Liberi di stare insieme, di pensare, di esprimersi</i>	<i>pag. 43</i>

	<i>Libertà di credere, libertà nel credere</i>	<i>pag. 49</i>
	<i>Quando la Costituzione fa da madre</i>	<i>pag. 54</i>
	<i>Lavoro, lavoro, lavoro</i>	<i>pag. 61</i>
	<i>Donna, uomo, famiglia</i>	<i>pag. 69</i>
	<i>Giustizia giusta</i>	<i>pag. 79</i>
	<i>Italia d'asilo</i>	<i>pag. 88</i>
	<i>Provare a (de)scrivere il bene comune</i>	<i>pag. 90</i>
III.	TESTIMONIANZE	
	<i>Diario del mediatore: Yassine Lafram</i>	<i>pag. 93</i>
	<i>Note di regia: Marco Santarelli</i>	<i>pag. 96</i>
	<i>Provare a uscire: Abd al-Samad Bannaq</i>	<i>pag. 99</i>
IV.	RIFLESSIONI	
	<i>La questione degli stranieri ristretti tra libertà, pene, servizi: Desi Bruno</i>	<i>pag. 104</i>
	<i>Lo spazio del costituzionalismo nell'islam: Gianluca P. Parolin</i>	<i>pag. 117</i>
	<i>Sull'assistenza spirituale/culturale dei detenuti musulmani: Ignazio De Francesco</i>	<i>pag. 121</i>
	<i>Muri e finestre. Un anno di insegnamento in carcere: Francesca Esposito</i>	<i>pag. 127</i>
V.	APPENDICI	
	<i>Il progetto preliminare</i>	<i>pag. 134</i>
	<i>Il calendario delle lezioni</i>	<i>pag. 138</i>
	<i>Frammenti dal Laboratorio di scrittura</i>	<i>pag. 143</i>
	<i>Lo scaffale del corso</i>	<i>pag. 146</i>

I. Saluti



Simonetta Saliera

Presidente Assemblea legislativa

Regione Emilia-Romagna

L'Assemblea dei diritti passa anche dalla giustizia e dalla solidarietà, come testimoniato da questa valida pubblicazione, realizzata grazie alla passione e all'impegno della Garante Desi Bruno e, non a caso, dedicata in primo luogo alla memoria di Pier Cesare Bori.

Professore universitario a Scienze politiche, "vittima dell'amianto" e delle tante bugie che ancora oggi circondano quella dolorosa vicenda che ha stravolto e sta stravolgendo la vita di migliaia di

famiglie. Il Professor Bori seppe, dalla sua cattedra, essere non un pedagogo nozionista, ma un vero “maestro”. Maestro è, infatti, colui che trasmette cultura e fa crescere chi gli sta davanti e non chi sale in cattedra per fare sfoggio di ciò che sa. In questo senso Pier Cesare Bori, raccontano i suoi studenti, aveva trovato un modo di lavoro intelligente: non una lezione di innumerevoli nozioni, ma il far leggere i libri prima delle lezioni e poi commentarli e spiegarli insieme agli studenti. Ogni universitario leggeva un pezzo e poi lo commentava con il Professore. E così iniziava quel “chiasmo”, quel passaggio di sapere che sta alla base della cultura.

Un modo di lavoro che il Professor Bori fece proprio anche nella sua attività di volontariato e di formazione nelle carceri italiane. Dialogo, interrelazione, confronto: è questa, come si evidenzia nelle pagine a venire, la ricetta per conoscere “il diverso da sé” e creare quella rete di convivenza (costituzionale?) che accompagna il nostro vivere civile e che distingue la comunità dai branchi. Distinguere la punizione dalla vendetta e dalla negazione di possibili futuri, emancipati dalla colpa. Un modo di lavoro che serve anche al recupero di chi ha sbagliato e sta espiando la pena che la società, alla luce delle leggi che si è democraticamente data, gli ha inflitto. Non è un caso che il lavoro della Garante regionale si basi proprio su questo: si inserisca, ovvero, nella miglior tradizione italiana, quella che nasce con Verri e Beccaria e arriva a Mario Gozzini e al suo impegno per un carcere che nulla abbia a che vedere con le fredde celle dei sotterranei medioevali, ma sappia porre le basi della ricostruzione della persona e della sua dignità.

Il cammino è cominciato e cercheremo in tutti i modi che ciò non venga interrotto.

Claudia Clementi

- Education, more practical.

Direttrice Casa circondariale "Dozza" di Bologna

Di recente ho avuto la fortuna di leggere pubblicamente la lettera a me inviata dal Direttore del carcere di Bastoy, in Norvegia, indicato come una delle esperienze detentive più all'avanguardia. Il dr. Eberhardt mi scrive: "Fortunatamente né in Norvegia né in Italia esiste la pena di morte. Questo significa che ogni uomo e ogni donna a un certo punto dovrà essere rilasciato. Diventeranno i vicini di qualcuno. Ciò che unisce lei e me è il fatto che noi produciamo i vicini di qualcuno."

Credo che questo davvero sia un punto focale del nostro lavoro. Non solo quello di costruire buoni vicini, ma anche quello di costruire e proporre un concetto condivisibile e condiviso di vicinato, convivenza, rispetto reciproco.

Il carcere, nel suo essere laboratorio, spesso anticipatore dei tempi, di forzata convivenza di mille e mille diversità, non può esimersi dal proporsi di realizzare un simile obiettivo.

Quando le condizioni di vita si fanno più difficili, la soglia di tolleranza dell'individuo rispetto ai propri simili tende a ridursi: *not in my back yard*, e si innalzano muri, fisici e metaforici, dietro cui ognuno si illude di poter preservare se stesso, la propria identità, i propri diritti, a volte i propri privilegi.

Ma quando i muri fisici non possono essere eretti, e quelli metaforici diventano troppo fragili? Nell'Istituto di Bologna sono rappresentate decine di nazionalità; la rappresentanza numericamente più consistente è quella dei popoli dell'area del Maghreb che, seppur accomunati da una geografia comune e da una cultura simile, si caratterizzano per specifiche peculiarità.

La modifica delle caratteristiche dei fenomeni migratori ha fatto sì che, sempre più spesso, il contesto detentivo rappresenti il primo contatto che la persona ha con l'istituzione, le regole scritte, un Paese straniero.

Dell'Italia conosce ciò che, se è fortunato, ha appreso attraverso i mezzi di comunicazione e, se non lo è, dai racconti dei propri connazionali che lo hanno preceduto e che narrano, per non ammettere fallimenti e dolori, esperienze fantasiose ed edulcorate.

A volte, non solo non conosce le norme del Paese che lo ospita, ma nemmeno quelle del Paese da cui proviene, non sa di poter esercitare dei diritti. E di quella primavera fuori stagione ha potuto cogliere solo gli echi.

Da molto tempo, grazie alla passione e alla tenacia di persone vere come il prof. Bori prima e Fra' Ignazio poi, nonché del volontariato, all'interno del carcere si è cercato di stimolare gli individui a trovare dentro di sé gli strumenti per guardare al di là dei muri, non solo quelli della cinta edilizia esterna, ma anche quelli della camera attigua, del Paese diverso, del vicino forzato, della cultura d'appartenenza.

Negli ultimi mesi, in questa visione hanno creduto, fattivamente, anche i rappresentanti della Regione Emilia-Romagna, dell'Ufficio regionale del Garante, delle istituzioni scolastiche.

A queste persone e a questi enti noi operatori, che spesso abbiamo idee ma molto meno spesso abbiamo i mezzi per realizzarle, non possiamo che essere grati, con l'auspicio che vogliano continuare a condividere con noi nel futuro il percorso già intrapreso.

Quello che segue è il risultato, parziale e provvisorio come tutti i percorsi dell'individuo, di questa visione condivisa.

Emilio Porcaro

- Education, more practical.

Dirigente Centro per l'Istruzione degli Adulti

CPIA Metropolitanamente di Bologna

Negli ultimi anni la scuola in carcere ha ricevuto un nuovo e determinante impulso con l'avvio del nuovo sistema di Istruzione degli Adulti così come definito dal DPR 263/2012. Dal 1 settembre 2014 sono attivi in Italia i Centri per l'Istruzione degli Adulti (CPIA), vere e proprie istituzioni scolastiche autonome che organizzano la propria offerta formativa rivolgendosi in primo luogo alle persone adulte e alle persone sottoposte a misure restrittive.

Per effetto della riforma il CPIA Metropolitanamente di Bologna ha ereditato la lunga esperienza di scuola in carcere portata avanti dal CTP Besta ed è oggi presente nella Casa circondariale con un'offerta diversificata che comprende oltre ai tradizionali percorsi di apprendimento e alfabetizzazione della lingua italiana per stranieri e ai percorsi finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche i nuovi percorsi volti a far acquisire competenze di base connesse all'obbligo di istruzione e di cittadinanza attiva.

Chi lavora con gli adulti, siano essi detenuti, casalinghe, lavoratori, italiani o stranieri, matura uno sguardo parallelo e distinto rispetto all'idea che comunemente abbiamo del processo di apprendimento. Uno dei tratti che caratterizza l'apprendimento in età adulta riguarda il ruolo centrale che assume l'esperienza che ciascuno di noi porta con sé. Nel sistema formale d'istruzione degli adulti l'esperienza, o meglio le competenze acquisite in contesti esperienziali precedenti, costituisce la base a partire dalla quale costruire un percorso formativo che porti, lungo il corso della vita, a ottenere un titolo di studio: nella scuola degli adulti il nuovo apprendimento deve integrarsi, includendola, con l'esperienza precedente.

La vicinanza di Diritti Doveri Solidarietà a tali premesse ha fatto sì che la proposta venisse immediatamente accolta nell'offerta formativa del CPIA trovando la giusta collocazione

nella programmazione educativa e didattica della sede carceraria. Una docente, sostenuta dall'entusiasmo con cui il progetto è stato accolto dai corsisti, dopo la conclusione del ciclo di ventiquattro incontri, ha continuato a proporre in classe alcune attività rimaste incomplete: "l'invito fatto per l'incontro successivo, l'ultimo in programma, è quello di provare a elaborare il proprio pensiero [...]. Nei giorni seguenti i corsisti lavorano quindi per conto proprio in cella, ma anche insieme a scuola, nelle ore ancora disponibili del corso di scienze sociali. Alcuni continueranno a produrre [...] anche nelle due settimane mancanti alla fine dell'anno scolastico". Le tematiche trattate, già presenti nel mondo culturale ed esperienziale dei partecipanti; il binomio Costituzione/Costituzioni, filo conduttore dell'intero percorso; il modo con cui si è scelto di condurre gli incontri, attorno a un tavolo rettangolare dove docente e discenti si sono confrontati senza vincoli gerarchici; il dialogo costante e continuo tra persone portatrici di esperienze di vita uniche e irripetibili incarnano a pieno l'idea che abbiamo dell'istruzione e dell'apprendimento in età adulta.

Si è trattato di un'esperienza autentica, ricca di stimoli e fortemente intrecciata con le attività della scuola, che meriterebbe di essere riproposta anche al di fuori delle mura del carcere. Sicuramente ci impegneremo affinché ciò possa verificarsi. Mi auguro poi che frate Ignazio, a cui va il riconoscimento mio e del CPIA, voglia proseguire il cammino iniziato ben due anni fa accompagnando tutti noi a esplorare nuovi sentieri con lo stesso spirito critico e lo stesso senso di responsabilità finora manifestati e di cui il presente volume costituisce un'eccellente testimonianza.

Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto, in particolare le due persone che fin da subito lo hanno promosso e sostenuto: l'avv. Desi Bruno, Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e la Direttrice della Casa circondariale di Bologna dott.ssa Claudia Clementi.

Alla prof.ssa Filomena Colio, fondamentale pilastro della scuola nel carcere di Bologna, va invece tutta la mia stima e il mio affetto: senza il suo impegno e la sua tenacia il CPIA non avrebbe mai potuto organizzare e realizzare il progetto.

Paola Cigarini

- Education, more practical.

Presidente Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia

Il carcere è un luogo dove i diritti delle persone sono spesso misconosciuti e disattesi. Per questo motivo da alcuni anni la Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia, il 10 dicembre (Giornata mondiale dei Diritti dell'uomo), intende ricordare come i diritti fondamentali dell'uomo debbano essere riconosciuti e resi praticabili anche all'interno degli istituti di pena, con una particolare attenzione ai luoghi di detenzione della nostra regione.

Lo scorso anno la Conferenza volle accendere un riflettore sul diritto che le persone detenute hanno a mantenere i tratti fondanti della loro cultura d'origine e in particolare, tra i diritti umani, la libertà religiosa, il diritto a poter esprimere il proprio culto e ad avere l'assistenza religiosa.

L'art. 26 dell'ordinamento penitenziario (legge 354/1975) riconosce ai detenuti ed agli internati la libertà di professare la propria fede, di "istruirsi" nella propria religione, di praticarne il culto e, ancora, l'art. 58 del regolamento d'esecuzione (DPR 230/2000) stabilisce che le direzioni devono avvalersi dei ministri di culto di religioni diverse da quella cattolica.

I profondi cambiamenti demografici in atto anche in Italia interessano in modo diretto la composizione della popolazione carceraria. Elevata la presenza di musulmani che praticano la religione islamica. Spesso in carcere il diritto a esercitare il proprio culto è considerato questione di "serie B", un diritto di minor conto e importanza rispetto ad altri diritti: il che riflette evidentemente pregiudizi, visioni dell'uomo e culture anche politiche discutibili.

Con la scelta di monitorare l'effettiva pratica del diritto a mantenere ed esercitare il proprio culto e stimolarne la possibile attuazione, eravamo ben consapevoli d'occuparci di un diritto capace di aiutare una pacifica convivenza tra le culture che può contribuire a migliorare la qualità complessiva della vita in carcere, e che può essere una risposta (una, certo, non l'unica) democratica ed efficace agli stessi rischi di radicalizzazione.

Si dice che il carcere rifletta per molti aspetti il mondo “fuori”, è vero!

Il tema del riconoscere, accettare e rendere praticabile nelle nostre società, nella nostra Europa come nel carcere, il pluralismo religioso, il modo con cui questo diritto viene gestito, riporta al più complesso tema dell’immigrazione e della globalizzazione che trova negli uomini e nelle donne che abitano i nostri istituti di pena espressione tanto evidente quanto complessa.

I drammatici avvenimenti che scuotono il Medio Oriente ormai da mesi mettono in chiara luce la difficoltà che i popoli incontrano nel creare convivenze pacifiche tra le religioni, nel riconoscere i diritti delle minoranze e accettarle.

Noi abbiamo il dovere di provarci, di sperimentare questa convivenza!

Giuseppe Tibaldi

- Education, more practical.

Presidente Associazione Volontari Carcere – AVoC Bologna

L'Associazione volontari del carcere (AVoC), che dall'inizio degli anni '90 opera all'interno del carcere "Dozza" di Bologna, da tempo si è posta il problema di come avvicinare i detenuti di lingua araba, superando le barriere culturali che separano dall'ambiente circostante questa componente numericamente sempre più importante della nostra popolazione carceraria. Pur partendo da interventi assistenziali resi necessari dalla condizione d'estremo abbandono in cui vivono i detenuti nelle nostre carceri (distribuzione di abiti, sussidi per telefonare alla famiglia di origine, ospitalità all'uscita dal carcere, sostegno nella ricerca del lavoro ecc.), abbiamo ritenuto che fosse necessario anche un tipo d'intervento che favorisse la loro integrazione nelle nostre società nelle quali sono, in genere, fermamente decisi a restare. Già in passato nel nostro carcere c'era stato il tentativo di mettere a confronto il mondo islamico e il mondo occidentale attraverso la lettura e la discussione di testi fondamentali delle due culture, iniziativa promossa dal compianto prof. Pier Cesare Bori, docente della facoltà di scienze politiche, e dai suoi studenti, che aveva lasciato nei detenuti un ricordo molto positivo. La scelta dei testi effettuata dal prof. Bori riguardava soprattutto grandi problemi di filosofia morale sui quali i detenuti potessero confrontarsi mettendo in discussione la loro cultura di appartenenza. Il volontario AVoC Ignazio De Francesco, esperto islamologo che da circa sei anni si occupa dei detenuti di fede islamica e dialoga con loro in lingua araba, ha continuato l'iniziativa del prof. Bori organizzando piccoli gruppi per la lettura di testi delle due culture. Nel 2015 l'iniziativa ha conosciuto un'ulteriore articolazione ed è stato organizzato, all'interno del carcere, nelle classi di scuola media superiore, il corso "Diritti, doveri, solidarietà", con numerosi docenti esterni che hanno individuato nei grandi principi della prima parte della nostra Costituzione un possibile terreno d'incontro tra mondo islamico e mondo occidentale. La partecipazione di docenti di grande rigore culturale è stata particolarmente qualificante rispetto all'ambiente scolastico in

cui si è svolto il corso, nato dalla collaborazione tra Garante dei diritti dei detenuti, Direzione del carcere, docenti della Scuola, Associazione volontari del carcere e Conferenza regionale del volontariato. Le iniziative del prof. Bori e di Ignazio De Francesco e il corso “Diritti, doveri, solidarietà” sono stati un bell’ esempio di risultati positivi che si possono raggiungere quando istituzioni e volontariato lavorano insieme e di come vada affrontata con sensibilità umana e rigore intellettuale la questione delle persone di fede musulmana nel nostro Paese.

II. Linee di un percorso



Il luogo

Filosofi, poeti, geografi, storici, romanzieri, viaggiatori di veri viaggi e altri soltanto nei loro sogni (o incubi), scienziati che hanno chiaro quanto le cose siano oscure, credenti e non credenti, o solo diversamente credenti. Appena oltre l'ingresso si affaccia Luigi Einaudi, come per fare gli onori di casa, poco più avanti ti vengono incontro Max Veber, Vico e Cartesio, che ha pronto un certo discorso sul metodo, quindi Platone – poteva mancare? – Shakespeare, Pasternak e Tolstoj, che sembra farsi largo a destra e a sinistra. Impossibile citarli tutti, sono migliaia: un coro di voci

solo apparentemente mute, poiché basta aprire i libri assiepati sui ripiani che ciascuna inizia a farsi sentire.

È in questa piccola insenatura del sapere umano che abbiamo iniziato a incontrarci, un pomeriggio ancora tiepido di novembre, e da lì sino a primavera inoltrata, ventiquattro volte, quasi ogni mercoledì. Dalla porta d'ingresso dell'area pedagogica si fanno pochi passi nel lungo corridoio delle aule, si oltrepassa a destra l'anticamera dove lavorano due detenuti addetti allo schedario ed ecco il luogo: la sala di consultazione della biblioteca del carcere. Gli scaffali stipati dalle opere di quei grandi personaggi corrono lungo i muri, su ogni lato, mentre il centro è occupato da un lungo tavolo rettangolare. È intorno a quel tavolo che per un anno si sono incrociati i nostri sguardi e i nostri pensieri, dei quali certamente solo una piccola parte comunicata in parole udibili: l'italiano ovviamente, ma anche molto arabo, nella forma classica e nei suoi dialetti, e un poco d'inglese.

«Massimo ventiquattro», ci dicono, ma per starci tutti, docenti compresi, bisogna stringersi un po', accontentarsi anche di un posticino alle spalle di chi può appoggiare i gomiti sul piano. Solo ventiquattro, ma alla fine del percorso conteremo sul registro delle presenze ottanta nomi esatti. Ciò significa che accanto a un gruppo di fedelissimi c'è stato un flusso di molti altri, apparsi e scomparsi a rotazione: corsisti interessati ad alcuni argomenti specifici o che hanno voluto partecipare anche solo una volta, magari per pura curiosità di vedere cosa accadeva in quella strana assemblea, che intrecciava discorsi sulle Costituzioni e le culture sotto l'occhio della telecamera di un regista venuto ogni mercoledì da Roma e diventato in poco tempo elemento naturale, essenziale di quel ritrovarsi.

Gli incontri sono messi in programma nel corso di scienze sociali, ma sin dall'inizio si è voluto rendere accessibile l'iniziativa all'intera popolazione scolastica, da chi scende solo per apprendere i primi rudimenti della lingua italiana a chi è in corsa per la licenza media o addirittura il diploma di ragioneria, e magari pensa all'Università. Quasi due terzi dei nomi registrati sui fogli di presenza sono arabi, con prevalenza assoluta di provenienze da Marocco e Tunisia. Musulmani sono anche altri corsisti dall'Algeria, Pakistan, Afghanistan, Tanzania eccetera.

Anche questo dato non è un caso: “Diritti, Doveri, Solidarietà” è stato pensato sin dall’inizio per loro. Senza volere escludere altri utenti, che durante il cammino si riveleranno anzi un prezioso elemento d’arricchimento, ci si dedicherà in particolare alla componente arabo-islamica, per presentare il meglio di ciò che l’Italia contemporanea ha saputo produrre: la sua Costituzione repubblicana. C’è un’emergenza, nella presenza in Italia di questo pezzo di mondo, dentro e fuori il carcere, che giustifica il tentativo di un discorso specifico per loro, condotto inoltre con una precisa scelta metodologica: non un semplice monologo sulla Costituzione ma un vero e proprio dialogo. È anche per questo che siamo seduti intorno allo stesso tavolo: desideriamo che i valori, gli ideali, le intuizioni profonde della nostra Carta emergano in modo chiaro, ma perché questo possa avere un reale “impatto formativo” bisogna farli incrociare con i valori, gli ideali, le intuizioni profonde delle culture alle quali appartengono i nostri interlocutori. Sarà possibile?

La domanda non è teorica: perché il dialogo sia vero, non artefatto, ci deve essere la disponibilità a fare emergere, oltre a importanti punti di contatto, che potranno sorprenderci, anche differenze significative e persino nodi all’apparenza irrisolvibili. È solo a partire da una descrizione esatta delle piste percorribili e degli ostacoli sul percorso che l’educatore potrà elaborare un programma di lavoro dotato di un minimo di efficacia nei confronti di questa porzione della popolazione carceraria. A questa utilità futura, per altri contesti e altri soggetti, era mirato sin dal primo incontro il nostro esperimento.

Partire dai numeri di un Paese che cambia

Come rompere il ghiaccio per avviare un dialogo sulla Costituzione e la sua Italia con persone di “altri mondi”? Ci proviamo con tre provocazioni, che proiettiamo in rapida sequenza sullo schermo installato in fondo alla nostra saletta. Anzitutto le immagini oleografiche di un Paese

d'incanto, la sua storia, le sue tradizioni, le sue bellezze artistiche. L'avvio è classico, può parere persino scontato, ma la lingua che commenta il filmato è l'arabo, e questo semplice accorgimento linguistico calamita l'attenzione dei presenti, a partire dal titolo: «Al-wajh al-akhar lil-hadara: Italya» (L'altro volto della civiltà: l'Italia) e dalle prime parole dello speaker: «Italya, baladon la yushbihu ghayrahu» (Italia, un Paese che non assomiglia ad altro).

L'incanto di quei paesaggi è rotto, intenzionalmente, dal passaggio repentino a un frammento di cortometraggio di Bruno Bozzetto, che con la sua caustica rappresentazione dei proverbiali difetti italici muove al riso e al tempo stesso invita a riflettere, perché in buona parte quei difetti sono tasselli di un certo modo d'essere che accomuna tutti i popoli che si affacciano sulle varie sponde del mare di mezzo.

La terza provocazione mira a portare gli spettatori ancora più direttamente ed esplicitamente nelle immagini che guardano: scene di lavoratori nei cantieri, nei mercati, interviste di strada sull'immigrazione, scorci di luoghi di preghiera "diversi" dal panorama dei campanili. Arabi e musulmani, uomini e donne, che raccontano i propri percorsi, le proprie difficoltà, le proprie speranze. Ecco l'Italia degli stranieri, o gli stranieri d'Italia, ai quali consegnare la Costituzione. Il colpo d'occhio però non basta, ed è per questo che passiamo subito alle statistiche, per mettere nero su bianco l'evoluzione del quadro sociale che interpella in modo diretto il nostro progetto: nel 2012 si calcolava che oltre 232 milioni di persone avessero lasciato il proprio Paese per vivere in un'altra nazione. Erano 175 milioni nel 2000 e le proiezioni demografiche parlano di un raddoppio in soli 25 anni. All'inizio del 2011 si valutava in oltre 33 milioni il numero totale dei residenti stranieri negli stati membri dell'Unione Europea. L'Italia viene al terzo posto, dopo Germania e Spagna, come Paese di destinazione dei migranti, con circa 5 milioni di persone, più della metà delle quali sono donne. Di ogni 10 cittadini stranieri residenti in Italia, 3 circa risultano essere comunitari, con una prevalenza assoluta di romeni (21,2%). Tra i cittadini non comunitari risultano primi gli albanesi (10,6%), seguiti da marocchini, cinesi, filippini, indiani, tunisini e altre nazionalità. Oltre il 61% degli immigrati si concentra al Nord, percentuale che scende al 24% al Centro e al 14% al Sud e nelle Isole.

La trasformazione sociale innescata da questo flusso migratorio tocca anche il livello più intimo della vita di un popolo: la famiglia. Questo sarà uno dei temi più delicati del nostro percorso, quindi è bene avere sottocchio i numeri sin dall'inizio: dei 207 mila matrimoni officiati in Italia nel 2012, il 15% circa coinvolgeva uno o entrambi gli sposi di origine straniera, percentuale corrispondente a quella dei nuovi nati da genitori stranieri, che giunge al 20% del totale, se si tiene conto delle coppie miste. Il movimento espansivo si trasferisce del tutto naturalmente dal cenacolo domestico alle aule scolastiche, nelle quali sono entrati, nell'anno scolastico 2012/2013, 786 mila alunni "stranieri", oltre 30 mila in più dell'anno precedente. In soli dieci anni il loro numero è più che quadruplicato.

Ciò significa anche una crescente presenza nel mondo del lavoro, altro argomento cruciale per un dialogo intorno a una costituzione che mette il lavoro in testa a tutto. Gli stranieri trovano normalmente occupazione nelle mansioni più umili e meno retribuite, ma per questo non meno indispensabili: costruzioni (18,0%), agricoltura (13,0%), servizi (10,4%), industria (9,2%), commercio (6,2%). Lavoratori che producono ricchezza e che si mettono in evidenza anche per la capacità imprenditoriale: le imprese condotte da cittadini immigrati superano abbondantemente il mezzo milione, più dell'8% del totale e in costante aumento. Al tempo stesso gli stranieri sono anche i più esposti agli effetti della crisi, se è vero che il rischio povertà interessa circa la metà di questo universo e che il reddito medio delle famiglie immigrate è solo il 56% di quello degli italiani d'origine.

Altro tema caldo, dall'inizio del corso sino all'incontro di congedo, quando si proverà a scrivere una "costituzione ideale", è quello della libertà religiosa. Quando i Padri costituenti stendevano gli articoli 8 e 19 l'Italia era ancora, dal punto di vista religioso, il classico Paese cattolico. Quegli articoli hanno oggi un sapore quasi profetico, letti in un tempo nel quale la tradizionale polarità cattolici-non credenti fa sempre più spazio a una pluralità di fedi e pratiche culturali, proprio sotto la spinta delle circa 200 nazionalità degli immigrati in Italia: il solo fatto che i 500 luoghi di culti "diversi" contati nel 1997 si siano più che quintuplicati nell'arco di quindici anni è segnale eloquente del cambiamento di scenario, che in un modo ancora quasi impercettibile all'occhio

esterno (si tratta normalmente di sale di preghiera prive di segni contraddistintivi esterni) vede il fiorire di chiese ortodosse, chiese neo-pentecostali africane, moschee, templi buddisti, hindu e sikh e altro ancora. Tutti i fattori cui si è accennato ricevono poi sanzione altamente simbolica nel momento in cui lo straniero cessa di essere giuridicamente tale, a tutti gli effetti, con l'acquisizione della nazionalità italiana. Anche qui le statistiche mostrano un processo di costante crescita, con il passaggio dalle 17 mila nuove cittadinanze del 2003 alle oltre 65 mila ottenute nel 2012.

Mettiamo infine sotto gli occhi dei presenti i dati dell'universo carcerario, che in un modo ancora più diretto li riguardano: nei primi anni '90 gli stranieri rappresentavano poco più del 15% dei detenuti; oggi raggiungono il 35% del totale. Un detenuto su tre è di origine straniera, una percentuale quattro volte superiore a quella riscontrabile nella popolazione libera. Significa una maggiore propensione a delinquere? Le rilevazioni statistiche mostrano che, in realtà, gli stranieri occupano nel crimine posizioni di prevalente manovalanza: i loro reati "pagano" di meno ma sono maggiormente tracciabili e risultano per lo più legati alla precarietà delle condizioni di vita. Combattere adeguatamente la povertà e il disagio sociale avrebbe quindi effetti diretti di riassorbimento di questo tipo di criminalità. Un problema specifico, nel mondo dietro le sbarre, è poi quello della larga rappresentanza di musulmani, che possono essere valutati tra un terzo e la metà degli stranieri in regime di detenzione. "Diritti, doveri, solidarietà" è nato appunto dal desiderio di prendere sul serio questa cifra e provare a darle spazio nel progetto educativo. Descritto così il terreno di gioco davanti ai ventiquattro membri della nostra prima "assemblea", possiamo proporre la domanda che farà da filo conduttore a tutto il corso: è possibile che donne e uomini giunti in Italia da altri luoghi assumano in modo profondo e consapevole il meglio dei valori del Paese che li accoglie senza perdere il meglio di ciò che portano con sé? È possibile che un arabo, un pakistano, così come un cinese o un filippino possano sentirsi e dirsi anche italiani ed europei, o si troveranno fatalmente a vivere una sorta d'identità culturale e spirituale "clandestina", quando non condannati a un doppio sradicamento, dal Paese di provenienza e in quello d'arrivo? Lo stesso discorso può essere fatto dal punto di vista della Costituzione: essa è

in grado di essere fatta propria da donne e uomini che appartengono a culture e storie differenti da quella che l'ha prodotta o è condannata a rimanere ignorata da una porzione sempre più cospicua della popolazione nazionale? Nella capacità o al contrario nell'impossibilità di comunicarsi ad *Altri* sta la sfida posta oggi alla nostra Carta fondamentale. Saprà entrare in nuova primavera?

Tra “Primavera” e Costituzione

Il tema della “Primavera araba” è stato una delle piste percorse per stimolare, dall'interno della storia recente dei nostri interlocutori, la riflessione su alcuni punti focali della Costituzione italiana. La formula, com'è ben noto, ha molto di giornalistico ed è stata coniata per designare l'onda inattesa di proteste popolari che ha investito molti paesi dell'area dalla fine del 2010. Si tratta di una stagione così complessa, convulsa, persino enigmatica nei suoi ultimi drammatici sviluppi, da consentire a molti osservatori di negare persino l'esistenza di una “Primavera”, nel senso positivo evocato dalla metafora, preferendo sottolineare piuttosto il passaggio da un inverno all'altro, sotto la spinta d'interessi e disegni che poco o nulla dividevano con i sogni dei giovani scesi in piazza, o che al massimo se ne sono serviti con calcolato cinismo.

Ma anche le letture più disincantate e pessimiste degli eventi non hanno potuto negare del tutto la profonda verità depositata in molte delle cose gridate in quei giorni per le strade: libertà d'espressione, fine del controllo ossessivo degli apparati di sicurezza sulla vita pubblica, partecipazione effettiva alle scelte politiche, diritto al lavoro, all'educazione, alla salute e alla casa, inclusione sociale delle fasce più sfavorite. Il cartello di richieste scandite, in molte piazze arabe, in maggioranza da musulmani, giovani, tra loro anche molte donne, può facilmente trovare risonanze nelle pagine d'apertura della nostra Costituzione. Senza volere forzare i termini del confronto, è possibile cioè segnalare punti comuni alla “Primavera” dell'Italia post-fascista,



così come suggerire la lezione specifica che l'esperienza italiana può offrire alla "Primavera araba", ciò che in un momento cruciale della storia del nostro Paese ha scongiurato il tragico passaggio da un inverno all'altro, dalla dittatura alla guerra civile: il dialogo tra le differenti anime politiche, religiose e culturali presenti nell'Assemblea Costituente, rappresentative della popolazione in tutti i suoi strati. Senza quel dialogo tra "diversi" anche la Primavera italiana avrebbe potuto facilmente degenerare in un bagno di sangue senza fine.

Paolo Branca ha così svolto il ruolo di apri-pista tra le due sponde: «Le rivolte arabe sono state chiamate primavere perché sono giunte dopo un lungo inverno ove mancavano la libertà, la giustizia, ma soprattutto il rispetto per la dignità umana». La nostra saletta è al completo per ascoltare l'ospite giunto da Milano, uno dei maggiori arabisti italiani e uno dei più attenti osservatori della presenza islamica in Italia, con particolare riguardo per il nodo delle "seconde generazioni". Parla e scherza con gli studenti nella loro lingua, ma soprattutto li sorprende per una conoscenza delle loro fonti che non avrebbero saputo immaginarsi: il Corano, le raccolte di detti profetici, ma anche la poesia, classica e moderna, la filosofia, la letteratura. Questo modo di

procedere ci lascia una preziosa indicazione metodologica: in un dialogo culturale come quello che avviene tra le mura di una scuola con interlocutori arabi-musulmani non ci si può riferire all'islam semplicemente in termini di religione – dogma e culto – ma più ampiamente come a una civiltà, parola che indica una circonferenza più ampia di fonti, inclusiva ovviamente dei testi religiosi ma anche di altri materiali.

Con un approccio poetico che sa fare vibrare nel profondo l'anima araba, Branca li stimola a riflettere anzitutto sul significato metaforico della "primavera", partendo dalla forza suggestiva di passaggi coranici sulla bellezza della natura, passando al Vangelo delle Beatitudini e approdando infine al poeta egiziano Ahmad Shawqi, con il quale propone un quesito: se la natura fa in modo che le stagioni si susseguano in modo regolare, perché non è così per la storia degli esseri umani? La risposta, dice Branca, è che «per gli uomini c'è di mezzo la libertà e la volontà umane», e cita un verso del poeta tunisino Abu al-Qàsim al-Shabbi (m. 1934), assunto a "colonna sonora" delle manifestazioni: «Quando un giorno il popolo vorrà vivere, è inevitabile che il destino risponda». Ecco i materiali per iniziare a riflettere su temi come la sovranità popolare e la responsabilità personale nel corretto funzionamento della cosa pubblica.

Il riferimento a un autore dei primi decenni del '900, come al-Shabbi, apre al contempo un'altra pista di ricerca di "radici comuni", che qui può essere solo accennata: Branca evoca il collegamento tra "Primavera" e *nahda*, letteralmente risveglio, o 'risorgimento arabo', quel movimento prodottosi «tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 e che ha investito tutti gli aspetti dell'esistenza, dando vita a movimenti artistici e letterari che hanno mutato profondamente la cultura e la società, senza differenze tra chi aveva origini e fedi differenti». Una delle correnti più significative della *nahda* rappresentò, per i popoli arabi, il tentativo di recuperare il meglio di se stessi, aprendosi al contempo al meglio di ciò che l'Occidente poteva proporre in quel momento. Un movimento intellettuale che evoca, a sua volta, una più antica e fondamentale "Primavera araba", quella fiorita dodici secoli fa a Bagdad nella "Casa della Sapienza", dove la traduzione in arabo delle opere dei filosofi, medici, astronomi, matematici greci aveva gettato le fondamenta della civiltà islamica nella sua epoca d'oro. Nella storia dei popoli arabi, dagli

inizi più remoti ai giorni dei giovani del 2011, è quindi possibile rintracciare importanti segni d'interculturalità, preziosi per un progetto formativo di ampio respiro.

Branca ne trae le conseguenze immediatamente applicative, citando il messaggio rivolto da un altro grande portavoce della *nahda*, Jubran Khalil Jubran (m. 1931), ai giovani americani di origine siriana: «Credo che così come i vostri padri giunsero in questa terra per produrre ricchezze, voi nascete qui per produrre quella ricchezza che nasce dalla fatica. E credo possiate essere buoni cittadini. E cosa vuol dire essere buoni cittadini? Significa riconoscere i diritti altrui prima di rivendicare i propri, pur nella ferma consapevolezza di averne. Significa essere liberi nella parola e nell'azione, ma sapendo che la propria libertà è subordinata alla libertà altrui. Significa creare l'utile e il bello con le proprie mani, onorando ciò che gli altri hanno creato con amore e con fiducia».

Vista da vicino

Il discorso avviato da Paolo Branca è proseguito con il passaggio di Giuseppe Cecere e Adnan Mokrani, che ci hanno offerto altri spunti per avviare un dialogo intorno alla nostra Costituzione a partire dall'attualità araba. Da poco incardinato nell'Università di Bologna, Giuseppe Cecere ha trascorso al Cairo dieci anni della sua lunga preparazione accademica e si è presentato quindi come testimone diretto della "Primavera" in Egitto. Azzurra Meringolo, una delle giornaliste italiane che ha vissuto più a contatto con i giovani di piazza Tahrir, è intervenuta in video all'inizio della sua lezione, tenuta nella sala cinema della "Dozza" in occasione della Giornata dei Diritti, raccontando la storia del giovane cairota, che improvvisamente inizia a firmare con nome e cognome i propri appelli e messaggi, uscendo dall'anonimato dietro al quale si era nascosto per lungo tempo. L'esposizione di esperienze personali è una via molto efficace per far riflettere, e Cecere sa mostrare il significato profondo di questa scheggia biografica: «la

democrazia restituisce visibilità alle persone», e nel restituire un volto agli “anonimi della paura” li fa sentire responsabili in modo nuovo del bene comune. Narra egli stesso altre piccole scene colte per le vie del Cairo: c’è chi s’adopera per garantire la sicurezza di strade e quartieri in un momento di confusione generale, altri procurano cibo e bevande, una studentessa d’ingegneria lavora con le sue compagne per la pulizia della piazza, «cosa che mai mi sarei immaginata di fare, ma sento oggi che questo è il mio Paese». Piccole tessere di quel mosaico che ha nome arabo “tadàmun”, in italiano “solidarietà”, parola che la nostra Costituzione consacra all’articolo 2. Il tema è solo lanciato: ne riparleremo con calma.

Quanto a Mokrani, egli ha rappresentato tra noi il percorso, per certi versi unico, di un musulmano discendente di una grande famiglia migrata in tempi lontani avventurosamente dal Marocco all’Algeria alla Tunisia, sino alla Nuova Caledonia, ai “confini del mondo”. Intellettuale conquistato precocemente agli studi di religioni comparate, giunge infine a Roma, dove ora insegna scienze islamiche presso alcune Università Pontificie. Come dire: un musulmano in Vaticano. “Leggere il Corano a Roma” è il titolo piuttosto evocativo, e provocativo, di uno dei suoi ultimi libri. L’incontro con i corsisti arabi del nostro progetto è stato, da entrambe le parti, assai emozionante: un dialogo tra uomini della stessa sponda del mare e della medesima fede, e allo stesso tempo l’incontro con un esempio di vero impegno civile sull’altra sponda, quella italiana, che lo ha coinvolto nell’elaborazione della “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” del 2007, un progetto di livello governativo.

Con lui si può fare un ampio giro d’orizzonte, dalle memorie storiche di una Tunisia piena d’italiani (oltre centomila all’inizio del secolo scorso, in particolare siciliani), quando «mio nonno acquistò casa e la sua era l’unica famiglia araba del quartiere», ai giorni recenti della “Primavera”. Definisce la forma dittatoriale come monopolio delle risorse materiali e intellettuali di un popolo, che spinge verso la marginalità non solo politica ma anche psicologica, poiché la sensazione continua di essere spiati genera una patologica mancanza di fiducia reciproca, persino tra i membri di una stessa famiglia. Ci si abitua così al disinteresse sistematico per la cosa pubblica e il bene comune, compensando quest’amputazione con un illusorio senso di

sicurezza individuale: «Il dittatore mantiene la sicurezza ma al tempo stesso è la causa profonda dei problemi». Un discorso come quello di Mokrani fornisce chiavi utili per comprendere meglio i nodi, anche interiori, della storia di molti tra i presenti, così come i punti d'aggancio tra questi nodi e le risposte date, ai medesimi problemi, dai nostri Padri costituenti.

Chiamato a svolgere un ruolo di primo piano nell'organizzazione del voto dei tunisini in Italia, in occasione della formazione dell'Assemblea che ha scritto la loro nuova costituzione, Adnan difende con vigore il valore "rivoluzionario" della partecipazione al voto contro le tentazioni di un facile disimpegno politico, mosso dall'impressione che "tanto non cambia nulla": un popolo che esce da decenni di dittatura non cambia immediatamente, ma con un percorso graduale, che per avere successo deve essere pacifico, e per questo ha bisogno dello strumento del voto. Incalzato dalle domande tocchiamo punti caldi come il rapporto tra potere civile e potere religioso: chi controlla chi?; non è un assurdo che sia il Presidente a nominare il Gran Mufti, come se in Italia fosse il Presidente a nominare il Papa?!

Mentre passano sullo schermo le immagini in bianco e nero del giuramento di Luigi Einaudi, il 12 maggio del 1948, e quelle a colori del giuramento del tunisino Muhammad al-Sabsi, il 31 dicembre 2014, si riflette ancora sulle prerogative del capo dello stato: come si evita che un uomo eletto dal popolo ne diventi il padrone assoluto? Anzitutto giudicandolo unicamente da ciò che fa, risponde Mokrani, poiché Dio solo conosce la qualità della sua fede religiosa e dei suoi propositi, e poi difendendo il diritto di tornare a votare per eleggere uno migliore di lui, se non avrà agito bene.

Il quesito con il quale ci congediamo da lui era sospeso nei nostri dialoghi, come un "non detto" a tutti presente, essendo incorporato in una sigla difficile da nominare nel mondo del carcere, per la forte attrattiva che essa può esercitare su molti detenuti di fede islamica, anche solo a livello ideale: ISIS. Le speranze della "Primavera araba" dovevano fatalmente partorire questo inverno di terrore? Con Mokrani se ne può parlare, per la sua provenienza e la sua storia personale, e perché sa mostrare la complessità del tema, senza ricorrere a facili scorciatoie: «Guardo a tutto questo come ai dolori del parto, perché dopo lunghi anni di dittatura il cambiamento è

diventato sempre più duro, doloroso, feroce: è come se tutti i mali che avevamo dentro fossero usciti fuori». Il cosiddetto “Stato islamico” non ha, secondo lui, reale progetto politico e i giovani che vi aderiscono sono vittime di una grande manipolazione, ma non si possono ignorare gli errori politici commessi nell’abbandonare a se stesso il movimento pacifico di protesta in Siria, nel non sostenere una ricostruzione dell’Iraq capace d’includere tutte le sue “anime”, a partire da sunniti e sciiti, così come non si possono chiudere gli occhi sulle indebite pressioni esterne, le opzioni militari prive di una chiara rappresentazione di ciò che si sarebbe andati a costruire dopo la fine dei bombardamenti. L’argomento meriterebbe ben altri approfondimenti, ma ce n’è già abbastanza per concludere che l’unica alternativa al caos della violenza, qualsiasi sia la centrale che lo promuove, rimanga l’esperienza di un gruppo di uomini e donne, rappresentanti di anime anche molto distanti tra loro, che accettano di sedersi l’uno accanto all’altro per “scrivere le regole” valide per tutti. È quindi proprio il “momento” arabo/islamico a conferire la massima attualità a una riflessione sull’esperienza costituzionale.

Il cammino dei diritti

Vogliamo dialogare sulla Costituzione italiana in una classe composta in massima parte da tunisini e marocchini: ci può aiutare il fatto che i loro paesi d’origine, insieme all’Egitto, si siano appena dotati di una nuova Carta fondamentale? Le luci della saletta si attenuano e lo schermo s’illumina d’immagini bianco e nero, commentate da una voce femminile fuori campo: «Ventidue dicembre 1947: l’Assemblea Costituente approva a scrutinio segreto, con 453 voti a favore e 62 contrari, la carta costituzionale che il 27 dicembre viene promulgata dal capo provvisorio dello stato, Enrico De Nicola. La nuova Costituzione entrerà in vigore il primo gennaio 1948». Il salto, a colori, è al 26 gennaio 2014, all’aula dell’assemblea costituente tunisina e alla voce di Mustafa Ben Jaafar, che dà il segnale ai deputati presenti: «Sawwitu!» (votate). Il risultato, elaborato elettronicamente, appare in pochi secondi: 200 sì, 12 no, 4 bianche. Tra lo scrosciare

degli applausi e il motto “fedeli al sangue dei martiri”, scandito tra i banchi dell’aula, riesce ad aggiungere solo poche parole: «Non v’è di meglio, rispetto a questo messaggio che esprime la nostra fedeltà ai martiri, che l’approvazione vicina all’unanimità della nuova Costituzione tunisina, la Costituzione della seconda repubblica».

Due squarci di storia nazionale, da due sponde dello stesso mare. Ognuno è libero di giudicarli come vuole, ma chi potrà negarne o sminuirne l’importanza? Cosa significa, per la storia di un Paese, scrivere una Costituzione? Perché fare festa in strada, come se quei pochi fogli fossero la cambiale di un futuro migliore? Solo coreografia o, peggio ancora, fumo negli occhi? La premessa necessaria per affrontare questo importante snodo del nostro programma l’ha posta Francesca Esposito, guidando due incontri dedicati alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e a introdurre la Costituzione italiana. La docente parte da un piccolo sondaggio d’opinione, invitando i presenti a scrivere su un foglio i dieci diritti ritenuti fondamentali per l’esistenza dignitosa di un essere umano. La conta delle preferenze mostra che praticamente tutti i diritti segnalati sono presenti nella dichiarazione universale dell’ONU, che a questo punto si può distribuire in varie lingue e leggere insieme. Da qui il discorso si allarga e risale lungo la storia, sino a raggiungere il mito di Antigone, citato per introdurre i concetti di legge naturale e legge positiva, quella cioè “posta” da un soggetto umano dotato di autorità. In quale misura le leggi sono frutto di una cultura e di una coscienza collettiva determinate da coordinate temporali e spaziali? Il quesito sollevato da queste riflessioni tornerà utile più avanti, quando parleremo di leggi religiose e *shari’a*. Ma Antigone c’incalza con un altro problema: quello della possibilità/ diritto di disobbedire a disposizioni inique dell’autorità costituita, che nel caso della figlia di Edipo era la proibizione di dare degna sepoltura al fratello. In quali casi la coscienza è dunque chiamata ad opporsi alla legge? È possibile animare il dialogo intorno a questa domanda parlando di Resistenza al nazifascismo, delle lotte anticoloniali, della figura di Ghandi e infine anche della “Primavera araba”, nella sua punta più genuina d’anelito alla giustizia. Il concetto che si vuole trasmettere è che la Carta firmata a Parigi nel 1948 non nasce dal nulla, dalle elucubrazioni di qualche “pensatore illuminato” o solo dal disastro di due Guerre Mondali,

soprattutto la seconda, ma da un percorso storico e culturale ben più lungo: un video prodotto da “United for Human Rights” (organizzazione statunitense) ci propone, a questo proposito, un semplice ma efficace *excursus* del concetto di diritto umano, dall’antichità ai nostri giorni.

Il terreno è così pronto per passare al caso italiano, che Francesca Esposito presenta ripercorrendo quel secolo e mezzo di “storia breve” (uno Stato giovane, anzi neonato) che conduce dalla monarchia alla repubblica, dallo Statuto Albertino – che è ancora una Carta centrata sui diritti del re e sulla relazione verticale tra il sovrano e i “suoi” sudditi – alla Costituzione italiana, al cui centro sta invece il cittadino titolare di diritti e doveri, secondo un’impostazione che segna la storia d’Europa e che in Italia ha il suo più diretto antecedente nella Costituzione della Repubblica Romana del 1849. Il dibattito suscitato dall’esposizione orale e dalla proiezione d’immagini e documenti storici ci stimola a riflettere sul significato della partecipazione al voto (non serve proprio a nulla?) e alla vita politica (basta delegare a qualcuno il potere di decidere?), anche attraverso la rievocazione personale di quanto sperimentato dai presenti nei propri paesi d’origine, sull’altra sponda del mare. Parlando a persone di fede islamica non tralasciamo di sollevare anche il quesito, ritornato prepotentemente alla ribalta degli eventi internazionali degli ultimi mesi, se esista davvero una forma di stato “prescritta” dall’islam delle origini, così come se il concetto di “fratellanza”, usato in ambito religioso per designare esclusivamente il rapporto con i propri compagni di fede, possa avere un’estensione più ampia e inclusiva, come quella consacrata dalla Costituzione della Repubblica Romana, approvata mentre l’esercito francese assediava Roma per riportare Pio XI sul trono: «La repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli» (art. 4 dei Principi Fondamentali).

Come si vede, il “valore aggiunto” di un percorso come quello offerto da Francesca Esposito risiede proprio nel fatto di essere esposto di fronte a una classe formata in gran parte da arabi/musulmani: essi sono stimolati a scoprire, nel “cammino dei diritti” della storia d’Europa e d’Italia, alcune chiavi interpretative della storia politica dei luoghi dai quali provengono, dalla metà del XIX secolo sino a oggi, sino alle recentissime costituzioni prodotte nei loro paesi. È un pezzo di quella *nahda* araba di cui ci aveva parlato Paolo Branca, vale a dire un altro “tema

ponte”, il cui approfondimento potrebbe anzi incoraggiare gli educatori a compiere un passo in più: inserire nel dossier dei materiali da loro utilizzati nei corsi di scienze sociali anche quelle Carte dei diritti fondamentali elaborate negli ultimi decenni, a vario livello d’ufficialità, dall’universo arabo/islamico.

Non si può peraltro sottacere che proprio l’esame di questi documenti mette in mostra differenze d’impostazione di tale portata, da togliere la facile illusione che le distanze religiose e culturali possano essere facilmente aggirate. Desiderando salvaguardare il valore dell’esperienza di dialogo a tutto campo che il nostro corso propone, è parso bene non sorvolare la menzione di questo difficile nodo, sfruttando al contempo l’occasione per segnalare come esso sia oggetto di dibattito proprio all’interno del mondo al quale appartengono i nostri interlocutori. La realtà quindi non è la pura opposizione, oggi riproposta dalle frange più intransigenti del fondamentalismo, tra *chi è dentro* e *chi è fuori*, ma il travaglio più ricco e complesso di quelle società, arabe e islamiche. Per darne un saggio ricorriamo a *Fi al-Umq*, uno dei programmi d’approfondimento (da qui il titolo) più popolari nell’universo televisivo in lingua araba, condotto da Ali al-Zafiri, noto giornalista del canale satellitare Al-Jazira. La proiezione di pochi minuti della puntata dal titolo “Gli arabi e i diritti dell’uomo” bastano a metterci sotto gli occhi la dialettica tra chi afferma che il “cammino dei diritti” sia una conquista fondamentale per l’umanità intera, musulmani compresi, e chi non vi vede altro che un pezzo della strategia di colonizzazione condotta dall’Occidente su due livelli strettamente integrati: l’egemonia politico-economica e quella culturale, che può servirsi per i suoi fini anche del tema dei diritti umani.

Un percorso didattico “aperto” potrebbe quindi partire dalla storia del “cammino dei diritti” in Europa per allargarsi poi a ricostruire il contatto di questa storia con quella moderna dei paesi arabi/musulmani, senza ovviamente omettere il riferimento ai nodi prodotti da questo contatto, ma mostrando anche che il dibattito in corso da decenni su queste criticità segnala, proprio dall’interno del mondo arabo/islamico, una diversità di posizioni e idee che non può essere cancellata con un tratto di spugna né sottovalutata.

Un dialogo tra Costituzioni

In quale modo la recente esperienza costituzionale araba può aiutare i nostri studenti ad accostare i contenuti della Costituzione italiana? Ci aiuta a rispondere Gianluca Parolin, un grande specialista di diritto costituzionale comparato, con particolare riguardo per l'universo arabo/islamico. È appena giunto in Italia dal Cairo, dove sta insegnando all'Università Americana e in quella statale, e ci può così offrire un contributo doppiamente prezioso: quello dell'accademico e quello del testimone della "Primavera araba", che ha osservato attentamente all'interno di un ambiente cruciale quale quello delle aule universitarie. Sul tavolo intorno al quale siamo seduti si trovano disposte diverse copie delle tre nuove Costituzioni arabe: quella marocchina del 2011, quella tunisina e quella egiziana, entrambe del 2014. Per molti dei presenti è in assoluto la prima volta, nella loro vita, che hanno tra le mani la Costituzione del proprio Paese e non ci è difficile registrare negli sguardi l'effetto sorpresa, la curiosità, magari subito rintuzzata da un istintivo moto di scetticismo: "e questo cosa ci cambia?". La provocazione non va liquidata alla leggera, poiché i gravi nodi istituzionali, politici e sociali che hanno accompagnato il parto di questi testi legittimano la domanda sulla verità della loro corrispondenza alle aspirazioni più genuine dei giovani della "Primavera araba". Ma la stessa domanda non può essere posta, passando sull'altra sponda del mare, a proposito della Costituzione italiana?

Parolin ci aiuta a precisare alcuni punti di metodo: parte dalla constatazione che c'è qualcosa che accomuna tutte le transizioni e rende così possibile un confronto tra le costituzioni originate sulle due sponde del mare, a più di sessanta anni di distanza. Si tratta di progetti umani dove il problema, fondamentalmente, è quello di limitare e indirizzare l'esercizio del potere: dalla qualità di questa limitazione dipende, di fatto, la misura della garanzia dei diritti scritti sulla carta. In secondo luogo va colta la tensione tra l'idea di democrazia, che consacra il potere della maggioranza, e l'idea di Costituzione, che sottrae certe aree della vita comune alla disponibilità assoluta della maggioranza: «la costituzione quindi vincola la democrazia, ma perché essa possa

continuare a fiorire, poiché una democrazia senza limiti va contro la democrazia». Non si può decidere qualsiasi cosa soltanto perché si è in di più. Parliamo del “laboratorio tunisino”, del processo tortuoso che ha partorito la Carta egiziana del 2014, dei timidi segnali di transizione verso una monarchia parlamentare che vengono dalla nuova costituzione marocchina: traiamo la sensazione di percorsi appena abbozzati e come sospesi tra la possibilità di un effettivo sviluppo e il rapido ritorno all’antico, alla filosofia dell’“uomo forte” come panacea di tutti i mali presenti o temuti.

Su questo spartiacque si gioca la verità di un progetto riforma, e Parolin ci lascia qualche altro punto di verifica della verità di ciò che accadrà. Mette al primo posto l’innalzamento del livello di partecipazione politica: è vero che non fa bene dire “votare non serve a nulla”, ma il popolo ha un suo sesto senso e se percepisce – come lui ha potuto sperimentare direttamente vivendo in mezzo ai suoi studenti – il carattere puramente “decorativo” del voto rinuncia a votare. Il voto stesso, d’altra parte, non è che un atto iniziale, il quale deve crescere, traducendosi in livelli reali di corresponsabilità nella gestione del bene comune. Votare non può essere solo delegare a qualcuno la propria esistenza. C’è un’educazione alla cittadinanza che si edifica dal basso: a questo proposito nota che le nuove costituzioni arabe pongono una certa enfasi, nelle loro battute iniziali, sull’idea di cittadinanza e di partecipazione politica, ma il seguito non sembra articolare con più precisione il dialogo con il cittadino, cosa che lascia spazio a dubbi sull’effettiva volontà di dare applicazione alle alte affermazioni di principio.

Un secondo punto di verifica delle “belle promesse” riguarda diritti individuali come il giusto processo, le condizioni dell’arresto e della detenzione, la messa al bando della tortura, temi di cui parleremo a lungo, a proposito della Costituzione italiana, verso la fine del corso, poiché toccano doppiamente la storia personale dei nostri corsisti: detenuti in Italia, per ciò di cui sono accusati o condannati, ma anche testimoni delle molte criticità presenti, a questo riguardo, nei paesi dai quali provengono. C’è dunque grande interesse per le osservazioni del nostro ospite, che non si sottrae alle domande e alle provocazioni lanciate da chi ha visto “con i propri occhi”. Egli nota che temi come questi trovano effettivamente spazio nelle nuove costituzioni, ma che

LIBERTÀ PERSONALE INVIOLABILE
GIUSTO PROCESSO

Costituzione Italia
(1947)

Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.

الجمهورية تعترف وتضمن حقوق الإنسان الغير قابلة للانتهاك، لكل
فردا أم عضوا في تشكيلات اجتماعية بطور من خلالها شخصيته، كما
تقضي بالالتزام بواجب التضامن السياسي، الاقتصادي والاجتماعي
الذي لا يجوز مخالفته.

il punto di verifica va cercato, ancora una volta, fuori dal dettato dei testi: dal momento che uno stato di polizia lo si edifica elaborando un sistema di controllo e repressione che non solo coinvolge centinaia di migliaia di persone ma ne modella anche in profondità la personalità, si tratta non solo di riformare strutture ma anche di innescare un capillare cambio di mentalità. Infine la religione, uno dei temi più difficili da affrontare nel nostro corso, punto sul quale pare facile notare la forbice che si allarga tra la Costituzione italiana, che non fa più d'una specifica religione un elemento d'identità della nazione (come ancora era per l'art. 1 dello Statuto Albertino), e le tre nuove costituzioni arabe, ancora accomunate dal principio, ribadito nei primissimi articoli e comune a molte altre Carte fondamentali: «Islam din al-dawla» (l'Islam è la religione dello Stato). Viste le cose da fuori, l'impressione è dunque che in queste Carte si faccia largo un ruolo della religione tendente a occupare, direttamente o indirettamente, lo spazio pubblico. Parolin mostra però l'altro lato della medaglia: nel dare onore alla religione lo Stato in realtà se ne appropria e la pone saldamente alla propria ombra. La sovrapposizione tra autorità politica e religiosa può così finire per volgersi a scapito della religione ed è proprio

l'esperienza diretta a mostrare che, nei paesi arabi, l'assunzione della religione a "cardine" del sistema si è tradotta normalmente nel controllo molto stretto esercitato su di essa dall'autorità politica, monarchica o repubblicana.

Se si può trarre quindi l'impressione che, nella maggioranza dei casi, il principio "religione di stato" e il suo corollario "*shari'a* fonte di diritto" abbiano soprattutto carattere formale e siano funzionali alle strategie di legittimazione del potere, è però indubbio che la loro capacità di presa risieda proprio nel fatto che attingono a zone profonde dell'identità culturale e spirituale delle persone di fede islamica. Il nodo della spinta alla re-islamizzazione, tanto a livello degli stati quanto a quello delle biografie individuali, non può essere eluso. La presenza in Italia di una quota significativa di musulmani impone altresì la necessità di includerlo all'interno di un progetto di educazione ai valori della nostra Costituzione rivolto specificamente a loro, ovunque si trovino e qualunque sia la loro condizione di vita. Per potere parlare loro di "legge degli uomini" bisogna almeno avere un'idea di ciò che per essi significa il rapporto con quella che, in base alla loro fede, riconoscono come "legge di Dio".

Legge di Dio e/o leggi degli uomini

«Ascolta, Israele, la parola del Signore e la sua legge». Le immagini proiettate sullo schermo della nostra saletta ci rinviano a un passaggio cruciale non solo dell'epopea biblica ma dell'intera storia della civiltà occidentale, quale si è venuta modellando nel corso dei millenni, dalle sponde dell'Atlantico alle sue propaggini asiatiche. Mosè, interpretato da Beng Kingsley nel film di Roger Young, è appena sceso dal Sinai e si presenta al popolo come portavoce di Dio: «Se vorrete ascoltare la mia voce e custodire la mia alleanza diventerete il mio popolo prediletto tra tutti i popoli della terra». I presenti rispondono entusiasti: «Tutto ciò che il Signore comanda noi lo eseguiremo!». Ma una voce solitaria si leva dalla folla: «Mosè, il Signore ti è apparso? La

gente ha bisogno di sapere se queste parole sono le sue e non le tue». È la sfida del dubbio, che rappresenta la legittima obiezione a qualsiasi parola proposta da uomini come “rivelazione” di una fonte superiore, sovraumana. Ecco quindi un primo punto su cui riflettere: la fede è certezza solare per chi crede, ma per chi non crede essa è un’opinione tra tante possibili. Come articolare allora il rapporto tra persone “diversamente credenti”, come farle convivere pacificamente le une accanto alle altre? Un altro quesito utile per un percorso come il nostro: che relazione si può dare tra una legge di Dio che, in quanto “caduta dal cielo”, pretende per sua natura di precedere la vita di una comunità e di fondarla, e la legge degli uomini, che è frutto, in bene e in male, della vita di una comunità, quindi naturalmente cresce, cambia, si modifica insieme ad essa?

Similmente a quanto visto a proposito del dibattito aperto intorno ai diritti dell’uomo, va anzitutto notato che non si tratta di problemi riservati a ristretti circoli di accademici ma di temi apertamente discussi nel mondo dal quale proviene la maggior parte dei nostri corsisti. Per offrire una sommaria idea di questo dibattito interno facciamo di nuovo ricorso al giornalista Ali al-Zafiri e guardiamo insieme alcuni minuti di una puntata di *Fi al-Umq* sul rapporto tra *shari’a* e Stato: da una parte c’è chi sostiene che il potere, nello stato democratico, appartiene al popolo attraverso i suoi rappresentanti, ed essi lo esercitano in piena autonomia nell’attività legislativa, anche quando s’ispirano a principi e fonti religiose come il Corano e la Sunna, dall’altra c’è chi rifiuta l’idea stessa di democrazia e ribadisce che, poiché il governo appartiene a Dio solo, gli uomini non possono far altro che limitarsi ad applicare le leggi contenute nei testi sacri.

Quando le luci si riaccendono è chiara tra i presenti la dimensione del nodo posto sul tavolo: come sarebbe possibile ignorarlo? Come parlare di diritti e doveri sanciti da una Carta scritta da semplici uomini in un contesto come quello della nostra classe, dove sono in molti a nutrire la convinzione che il diritto, per definizione, appartenga solo a Dio? Siamo quindi di fronte a una problematica di proporzioni estremamente vaste, proprio perché essa coinvolge non solo il macro-livello delle relazioni internazionali, quei luoghi della diplomazia che paiono così distanti dalla vita della gente, e neppure solo quello intermedio dell’organizzazione del potere e della stabilità interna dei singoli paesi arabi/islamici, già più vicino all’interesse dei cittadini,

ma anche quello atomizzato nelle coscienze individuali, quello delle convinzioni profonde che accompagnano invisibilmente i singoli ovunque si trovino.

La polarità legge di Dio/legge degli uomini può giungere a pesare molto in un cammino d'integrazione, o rimetterlo in gioco quando sembrava giunto a destinazione. Rimasta magari sopita e come ignorata per molto tempo, può improvvisamente porre problemi inediti d'identità nella vita di un emigrato di lunga data, come in quella di un brillante studente di "seconda generazione", esternamente inconfondibile nella folla dei suoi coetanei, o infine in quella di un detenuto, che in un modo del tutto particolare si trova a fare esperienza del peso esercitato dalla *legge-degli-uomini* nella sua vita. Per quest'ultima tipologia di persone, in particolare, la "riscoperta" della legge di Dio può avere effetti profondi sul proprio modo di percepire il corso degli eventi: l'arresto, il processo, la condanna "in nome del popolo italiano", la vita in cella, il rapporto con il personale del carcere, le prospettive che si aprono – o si chiudono – dopo il ritorno alla libertà. Impossibile dunque omettere, nei nostri dialoghi intorno alla Costituzione, un'apertura anche al tema della *shari'a*. Ci avvaliamo a questo proposito di un duplice contributo: quello di Caterina Bori, islamologa e docente all'università di Bologna, e quello di Abu Abd al-Rahman Wajih Saad, egiziano e imam di uno dei centri islamici di Reggio Emilia. Anche questo tipo di pluralità di voci fa parte di un metodo: così come, su temi come questi, non si può rinunciare alla testimonianza di un "sapiente musulmano" selezionato con cura, risulta altrettanto indispensabile il confronto con specialisti di formazione europea.

Iniziamo quindi con Caterina Bori, spettatrice con noi del video di Mosè e del dibattito giornalistico, la quale procede da una domanda ineludibile: che cos'è la *shari'a*? Secondo l'etimologia del termine arabo è "via". Dal suo presentarsi come "via giusta" deriva la sua forte connotazione etica; dall'idea di "rivelazione", l'essere ordinata a un fine escatologico; dall'aver Dio come autore, il suo interesse primario per gli atti cultuali – preghiera, elemosina, digiuno, pellegrinaggio – che esprimono in modo sorgivo la soggezione del credente a Dio, e la sua giurisdizione su tutto ciò che la persona agisce o pensa, poiché nulla gli sfugge. L'elenco potrebbe continuare a lungo, mentre i presenti seguono con grande attenzione l'argomentazione serrata

della docente, che sta parlando loro di cose che li toccano molto da vicino.

Il discorso svolto giunge a dire qualcosa che risulta di particolare interesse rispetto ai problemi che ci siamo posti all'inizio: «La shari'a, nella sua accezione classica, non è un testo, non è un codice che stabilisce inequivocabilmente e una volta per tutte le norme che regolano la società e la vita dei credenti». Si tratta piuttosto di un enorme deposito di testi di varia tipologia «che rispecchiano le opinioni molto divergenti dei giuristi nel corso del tempo». È un'opera di uomini per la vita di una comunità di uomini. Certo, sullo sfondo v'è l'idea forte della presenza di Dio, la fede in una "rivelazione" superiore. Rimane però il fatto che la messa a sistema, nel lungo corso dei secoli, di queste premesse teologiche, in quello che tecnicamente prende nome *fiqh*, sia stata opera d'uomini. I dottori della legge non equivalgono ai rappresentanti eletti dal popolo in un sistema democratico, ma sono pur sempre uomini in carne ed ossa: esperti di diritto, i quali hanno agito individualmente o in modo organizzato, all'interno di correnti e scuole.

Da questa sintetica presentazione della formazione del diritto musulmano ricaviamo tre suggerimenti preziosi per future attività didattiche che non vogliano aggirare il tema della "legge di Dio": anzitutto il ruolo decisivo svolto dall'ingegno umano, tanto nella canonizzazione di ciò che viene creduto "rivelato" quanto nella messa a sistema di questi materiali; secondariamente la grande pluralità di voci – per non dire pluralismo – che lo sforzo personale e libero dei singoli giuristi ha prodotto; in terzo luogo il legame indissociabile tra le regole che essi fornivano e le condizioni specifiche di tempo e luogo nelle quali operavano. Chi dunque nutre la fede che la shari'a sia legge eterna immutabile di Dio può essere al tempo stesso accompagnato nella scoperta che la sua declinazione concreta ha conosciuto fasi evolutive ed è variata anche notevolmente, da un'epoca all'altra e da un luogo all'altro, addirittura nell'opera di un medesimo Maestro del diritto, rispecchiando il cambiamento d'idee intervenuto nel corso della sua vita. Anche le autorità politiche che hanno retto le sorti delle "nazioni islamiche" nel corso dei secoli non sono state puro soggetto passivo ma hanno interagito attivamente con essa, in certi casi modificandola e in molti altri legiferando in modo autonomo, quando si trattava di dare regole necessarie allo svolgimento ordinato della vita sociale.

L'elaborazione di un percorso didattico di tipo storico – più che teologico-dogmatico – su un tema come questo può mostrare che l'opposizione tra "legge di Dio" e "legge degli uomini" non è così assoluta come lascerebbe pensare il semplice accostamento delle due formule, prese in astratto e senza alcun legame con la storia e i luoghi nei quali si è incarnata. Il genio dell'uomo, pur operando da premesse diverse, ha svolto un ruolo decisivo in entrambe, in bene e in male. Il secondo significativo guadagno di un simile percorso storico consiste nella messa in luce della notevole confusione generata da quelle che sono semplici consuetudini locali, retaggio di antiche tradizioni tribali o famigliari, persino preislamiche, alle quali si è finito per attribuire il valore di regole sciaraitiche. Ambiti come il matrimonio, il regime dei rapporti familiari e in particolare la condizione della donna sono tra quelli che più risentono del peso di consuetudini "sacralizzate". Si tratta di uno spunto che riprenderemo al momento opportuno.

Uguaglianza & Solidarietà

Il nostro viaggio attraverso gli orizzonti della Costituzione italiana parte dal sogno di un Paese dove i cittadini «hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» e dove lo Stato non fa da puro spettatore ma s'impegna a «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». Enrico Gualandi, avvocato e appassionato studioso di diritto pubblico, svela l'incanto di questo art. 3, leggendolo in controluce alla storia di una penisola abitata, per lunghi secoli, da liberi e schiavi, sino all'onta delle leggi razziali, neppure ottant'anni fa. Ci fa capire come le idee di uguaglianza formale e uguaglianza sostanziale s'integrino e sostengano a vicenda: «In buona sostanza, se il principio d'uguaglianza formale impone che la Repubblica non debba discriminare uomini e donne che si trovano in condizioni

analoghe, il principio di uguaglianza sostanziale impone allo Stato una condotta attiva, ossia impone di provvedere in senso positivo per eliminare gli eventuali svantaggi dei propri cittadini».

Quel che si deve cercare di trasmettere è la sapienza profonda del dettato costituzionale: la legge non può discriminare gruppi di cittadini a favore di altri ma può altresì prestare maggiore cura alla condizione dei più svantaggiati. È in fondo un altro modo di declinare quel principio di solidarietà che l'art. 2 aveva consacrato come "dovere inderogabile" dei singoli, per la costruzione di una società attenta ai bisogni di tutti e dove tutti si sentono reciprocamente responsabili. La lingua araba traduce "solidarietà" con "tadàmun", parola ricchissima di significati: includersi a vicenda, darsi sicurezza, proteggersi gli uni con gli altri. Detto per inciso: il ricorso alla lingua degli interlocutori apre grandi possibilità di rendere più vicine le idee che si vogliono loro trasmettere. È uno strumento molto efficace e incoraggia una crescita di qualità del ruolo dei mediatori culturali.

Ma un attimo: gran cosa quest'uguaglianza, ma è solo faccenda di "cittadini"? Se le cose stanno così, quasi tutte le persone sedute intorno al nostro tavolo non c'entrano nulla: «Non è così!», risponde Gualandi, e spiega che, anche se la Corte Costituzionale riconosce indubbiamente l'esistenza di una differenza tra "cittadino" e "straniero", «essa ha sempre ritenuto che il principio d'uguaglianza operi anche nei confronti dello straniero, allorché si tratti della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo». Per fare quindi un esempio che qui tocca molto sul vivo, è sicuramente indiscutibile che il diritto ai trattamenti sanitari dev'essere riconosciuto anche agli stranieri, «qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso e il soggiorno nello stato». E poi il lavoro, come modo privilegiato per garantire il pieno sviluppo della persona umana: Gualandi afferma così che, nell'ottica del Costituente, «è lo strumento più idoneo ad assicurare quella parità di condizioni a cui sottende il principio di eguaglianza sostanziale dell'art. 3, secondo comma». Si tratta di uno dei temi più scottanti, nella nostra piccola assemblea, e gli dedicheremo uno spazio particolare.

Non possiamo fare a meno di evocare lo spettro del razzismo, che irrompe come un incubo



nel bel sogno dell'eguaglianza. Per stimolare il dibattito mostriamo un video con interviste di strada: italiani che parlano di stranieri, chi in un modo chi nell'altro. I presenti ci stupiscono un poco, poiché la maggior parte di loro afferma di non avere mai subito atteggiamenti razzisti nel nostro Paese, mentre li ha conosciuti altrove. Bisogna però anche provare a sollevare il velo sul diffuso razzismo arabo nei confronti di persone di pelle nera: il video tratto dai programmi in lingua araba di France24 ci mette sotto gli occhi una vera e propria piaga sociale e culturale, confermata dalle testimonianze personali di molti presenti in aula. Essa meriterebbe dunque adeguata attenzione, ogni volta che si parla di razzismo in un progetto educativo, poiché chi se ne dice vittima su questa sponda del mare potrebbe essere stato carnefice, a sua volta, sull'altra. In arabo "razzismo" è "unsuriyya": un tratto etnico talmente radicato da denunciare origini ancestrali. Da questa immersione nella cronaca della vita quotidiana dei popoli sulle due sponde del mare di mezzo, che ci sforziamo sempre di intrecciare alle esposizioni teoriche, si può cogliere meglio la grandezza dell'art. 3 della nostra Carta, che non nasce dal "vuoto storico", e che come non cessa di vincolare a sé propositi ed atti della generazione presente, così

si pone a salvaguardia di quelle che verranno.

Uguaglianza e solidarietà: il tema è immenso e dovrebbe arricchirsi anche del confronto con le nuove costituzioni arabe, secondo quanto ci siamo proposti sin dall'inizio. Si potrebbe leggere l'art. 21 di quella tunisina, o l'art. 19 di quella del Marocco, con l'aggiunta significativa della proibizione di ogni incitamento al razzismo all'art. 23, o infine gli artt. 8, 9, 11, 51, 53 di quella egiziana, ma il tempo agli sgoccioli ci consente solo di far emergere, su un diverso versante, più etico che giuridico in senso stretto, qualche frammento preso dai depositi della cultura arabo/islamica: c'è il racconto della creazione di Adamo, dove l'angelo va a raccogliere in tutto il mondo terra d'ogni colore per modellare la prima persona umana; c'è il detto che considera vero credente solo colui che desidera per il proprio fratello ciò che vuole per sé, o quello che considera la casa migliore quella dove viene ospitato un orfano. La stessa differenza di colore e lingua tra i popoli è considerata una provvidenza di Dio, uno stimolo a conoscersi, poiché solo i diversi possono fare questa esperienza. Entriamo così per un attimo in quel clima di "narrazione sapienziale" che risulta ideale in un dialogo con i musulmani. Anche queste perle di sapienza hanno bisogno ovviamente di essere esaminate con cura, per comprendere se l'uguaglianza e la solidarietà che vi spira non siano riservate solo agli adepti della medesima religione ma valgano per chiunque, in linea con quanto la Costituzione "sogna". Si tenga però presente che, anche laddove le antiche tradizioni religiose e culturali fanno emergere un confine netto tra chi è dentro e chi è fuori, esse non cessano per questo di costituire un fondo di materiale utile per alimentare il dialogo. In un progetto interculturale d'ampio respiro è sempre meglio lasciare venire a galla le differenze, e su queste lavorare, che escogitare concordanze che s'illudano di "chiudere il cerchio" troppo facilmente e con poca lealtà intellettuale.

Liberi di stare insieme, di pensare, di esprimersi

"N e u r o". Uno dei più graffianti cortometraggi di Bruno Bozzetto, dal titolo assai significativo, mostra in meno di tre minuti a cosa possano condurre l'isolamento tra le persone e il suo naturale

corollario, l'incapacità di comunicare: un'abitazione di quattro solitari, dove la solitudine finisce per distruggere tutto, abitazione e abitanti. Prendiamo spunto da questo livello microcosmico della vita sociale – le dinamiche di un condominio – per aprire uno spiraglio su un altro grande tema della nostra Costituzione: la libertà di associazione. “Associazione a delinquere?”. La provocazione rimbalza da un capo all'altro della classe e fa ridere, ma non va lasciata cadere, proprio perché allude in modo diretto alla situazione di coloro che si trovano seduti intorno a questo tavolo. La vita in carcere è infatti come sospesa tra due diverse prospettive di socializzazione: una è quella delle ore trascorse a scuola e in altre attività comuni, che educano al ritorno in libertà; l'altra è quella che proprio dietro le sbarre allarga i contatti con gli ambienti criminali e prepara il ritorno al reato, in Italia crudele “destino” di oltre 7 detenuti su 10. Le parole che chiudono il primo comma dell'art. 18 sono quindi dotate, in questo luogo, di un valore particolare: «I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale».

Gli specialisti mettono in guardia dalla confusione terminologica (associazione non è riunione) ma la Costituzione aveva in fondo introdotto il tema già all'art. 17, pronunciandosi a favore del puro e semplice bisogno di stare insieme: «I cittadini hanno diritto di riunirsi». Riunirsi per che cosa? Riunirsi e basta. Associarsi è un rapporto sociale, è un fare causa comune in modo stabile e organizzato: i partiti, i sindacati, le società commerciali, le associazioni culturali, sportive, religiose eccetera. Ma il semplice fatto di riunirsi, in un certo momento e luogo, è di per sé un'esperienza talmente vitale – come respirare – che non ammette ulteriori specificazioni, se non una condizione fondamentale di lealtà: «pacificamente e senz'armi». Questo è quindi un mercoledì speciale, perché possiamo sperimentare tra noi ciò che la Costituzione dice, accompagnati da Dino Cocchianella, direttore dell'istituzione per l'inclusione sociale del Comune di Bologna, intitolata a don Paolo Serra Zanetti. Anche in carcere, come nel palazzo condominiale e nel convento, ci si preserva da “neuro” sconfiggendo la solitudine, imparando a stare insieme bene e per il bene. Ma è un mercoledì speciale anche per le notizie drammatiche che stanno giungendo da Parigi e che in modo direttissimo toccano gli sviluppi del nostro tema...

Ancora una volta il legame tra Costituzione e storia è indispensabile, sia per comprendere le ragioni di ciò che afferma una Carta ultrasessantenne sia per avere spunti di confronto con quanto si sta dipanando oggi sulla sponda sud del mare di mezzo: «Il regime fascista – dice Cocchianella – aveva progressivamente ristretto, come spesso fanno tutti i regimi autoritari, la libertà di riunione, d’associazione, di libera espressione del pensiero e aveva represso gli oppositori del regime con il carcere, il confino e persino l’assassinio». Questo retroscena italiano può suscitare risonanze nella memoria politica di diversi partecipanti al nostro incontro e stimolare così maggiore attenzione alla lettura degli artt. 17, 18 e 21 della nostra Costituzione, per poi metterli a confronto con i corrispondenti della Costituzione tunisina (artt. 31, 32, 35, 37), di quella marocchina (artt. 25, 28, 29) e infine di quella egiziana (artt. 65, 70, 71, 73, 74, 75), che anche in questo ambito mostra i segni di un’elaborazione assai travagliata. Il destino delle aperture “sulla carta” a questi fondamentali bisogni appare infatti chiaramente legato alla volontà politica di darvi attuazione, così come alla crescita della maturità civile di chi deve poterne godere. Anche quest’ultima cosa dev’essere detta, perché libertà è anche sempre responsabilità.

La libertà di stare insieme – occasionalmente o in modo stabilmente associato, e oggi anche “in rete” con i nuovi mezzi informatici – e la possibilità di comunicare diventano i due poli del fitto dialogo nel quale ci troviamo coinvolti e che, proprio per il tratto specifico del nostro progetto, conducono a riflettere su un nodo di grande portata: il rapporto tra libertà di pensiero e religione. Rapporto complesso: la religione chiede libertà di esprimersi per diffondere le proprie verità ma una volta affermatasi può poi elaborare una resistenza così forte alle verità altrui, da finire per comprimere la libertà d’espressione di cui essa stessa ha goduto. Accostato in tutte le sue sfaccettature, il tema che trattiamo potrebbe essere oggetto di un intero corso, mentre il nostro programma sperimentale ci costringe a minimi sondaggi dei molti terreni sui quali ci avventuriamo, una settimana dopo l’altra. Cocchianella richiama l’attenzione sul celebre motto: «Disapprovo quello che dite, ma difenderò fino alla morte il vostro diritto di dirlo». Lo condividiamo? Si può allora sfidare le verità contenute in libri considerati sacri e divini dai suoi

credenti, chiunque essi siano, senza rischiare la morte? Si può produrre arte, letteratura, scienza al di fuori dei canoni fissati da un sistema religioso, qualunque esso sia? Sono quesiti che hanno segnato l'evoluzione delle società a nord del mare di mezzo e che non cessano di rappresentare un punto di travaglio profondo per quelle arabe/islamiche.

Si tratta quindi, da una parte, di alimentare percorsi di educazione al valore della diversità, come traguardo minimo per una convivenza pacifica in una società plurale: è il primo punto, molto generale, sul quale cerchiamo di attirare l'attenzione dei nostri corsisti. Vale la pena richiamare anzitutto altri articoli dalle quattro Costituzioni che utilizziamo, oltre a quelli già visti: in quella italiana l'art. 9, sulla tutela della cultura, e l'art. 33, sulla libertà d'arte e scienza; in quella tunisina gli artt. 33 e 42; in quella marocchina l'art. 25 e infine gli artt. 23, 66 e 67 della lunga Costituzione egiziana. Le parole sono belle e trasmettono il senso di una relativa corralità, ma il richiamo a testi come questi, che almeno in via di principio paiono aprire, incoraggiare, garantire l'espressione del pensiero in tutte le sue forme non è però sufficiente, se non si prende in considerazione il lato del discorso religioso.

C'è a questo proposito un problema inerente ai contenuti della predicazione e della catechesi, sia nelle forme tradizionali sia in quelle che si avvalgono delle nuove tecnologie: all'apprezzamento, da una parte, per gli sviluppi del pensiero umano quando si tratta di scienza e tecnologia, le cui scoperte sono anzi viste miracolosamente alluse già negli antichi Testi sacri, corrisponde spesso dall'altra una condanna senza appelli per "tutto il resto" di questi sviluppi, come se si trattasse di due livelli privi di relazione. Il predicatore è evidentemente libero di dire ciò che vuole, nei limiti della legge, ma non si può ignorare il fatto che un certo discorso religioso alimenta una dicotomia insidiosa, che associa il riconoscimento dell'eccellenza del lato "scientifico" del mondo nel quale sono approdati milioni di suoi fedeli al rifiuto radicale del lato "umanistico" di questo mondo, alimentando per questa via tendenze di estraniamento quando non di aperta ostilità. Non è un caso che l'approdo a posture ideologiche fondamentaliste sia spesso influenzato da un'adesione convinta agli assunti ideologici di questa dicotomia, maturata magari proprio durante un percorso di studio in qualche facoltà scientifica europea o nord-americana.

Ancora una volta, il riferimento alle radici culturali del mondo di provenienza dei nostri interlocutori può essere utile per fare risaltare quanto sia stato importante anche per la loro storia la varietà dell'esperienza intellettuale e spirituale: ci spingiamo, in questo senso, a ricordare che la cosiddetta epoca aurea della civiltà islamica si è nutrita di vasti contatti con le culture precedenti, monoteiste o politeiste, religiose o profane, e che essa non solo ha lasciato parlare i loro maestri ma ne ha anche tradotto in arabo le opere, per potere leggerle e studiare con calma, fosse anche per confutarle. Citiamo il simbolo più luminoso di questa stagione, cui già s'è fatto cenno: la fondazione della "Casa della sapienza" a Baghdad, un'istituzione del califfato abbaside. Il nostro mediatore culturale, Yassine Lafram, fa eco a queste idee per notare come in Europa, ancora nel XVII secolo, si studiava il canone di medicina di Avicenna, che riportava in Europa quel deposito di sapienza ereditato dai greci e custodito per secoli dagli arabi. Un programma di storia della cultura potrebbe così servire a mostrare, documenti alla mano, come sia stato possibile che le terre al di là del mare di mezzo si siano conservate per secoli come un gran mosaico di civiltà e come dunque gli iconoclasti odierni, armati e mascherati, abbiano perso insieme al senso di umanità anche il contatto con le proprie memorie più autentiche.

Il discorso sul rapporto tra religione e libertà di pensiero non poteva infine evitare il punto di massima frizione: la libertà di pensiero anche come diritto di satira religiosa. Non quindi solo la confutazione del dogma, il dibattito rispettoso tra teologi e filosofi, ma un altro tipo d'esperienza di comunicazione, pur vitale per l'uomo: la risata. Ridere e irridere. La religione può entrare nel cono della satira? «Il diritto di esprimersi – domanda Cocchianella a più riprese – può significare diritto di dire qualsiasi cosa?». Questo è un mercoledì speciale, per le notizie che stanno arrivando da Parigi: è il 7 gennaio 2015, giorno della strage alla redazione del giornale satirico Charlie Hebdo. Le notizie stanno cominciando ad arrivare anche in carcere e sappiamo che dietro le sbarre avranno ovunque grande risonanza, insieme a quelle dell'attentato seguente, sempre in Francia. Gli autori sono musulmani e con precedenti di detenzione nei carceri francesi. Le vittime sono giornalisti e vignettisti, poi persone della sicurezza e cittadini comuni. Il tema della libertà di pensiero in rapporto alla religione non potrebbe essere sollecitato in modo più diretto. Quando si parla di prevenzione di questi crimini, si pensa normalmente solo a più strette misure

di sorveglianza, per disarmare e bloccare gli attentatori e individuare i mandanti. Non esiste dunque un altro tipo di prevenzione, di tipo educativo? Il problema posto a questo riguardo è particolarmente complesso, proprio per la natura del crimine, che agli occhi degli autori gode del più alto accreditamento etico: esso è un atto di giustizia che ripara il sommo dei peccati e merita quindi il plauso dei credenti e la ricompensa di Dio. Questo tipo di idee, come mostrato dalla biografia degli uomini in azione a Parigi e in altri episodi simili, emerge spesso nei periodi di detenzione e si accompagna al recupero forte della propria identità religiosa, sotto la spinta di un bisogno impellente di redenzione, dopo lunghi anni di trasgressioni e lontananza dalla “legge di Dio”. In un quadro come quello qui appena tratteggiato è evidente che l’educazione al rispetto della legalità, alla conoscenza e all’osservanza delle norme dei nostri ordinamenti, appare insufficiente se non integrata, ancora una volta, da motivazioni provenienti dal territorio culturale e religioso dei detenuti islamici.

Il nostro percorso ha potuto far tesoro di quanto lasciatoci da Adnan Mokrani, in occasione della lezione di cui abbiamo già parlato, un testo dal titolo “Spiegare l’islam all’epoca della caricatura”: «Il punto di partenza – dice Mokrani – potrebbe essere conoscere la reazione del Profeta all’insulto e alla provocazione, com’è stata descritta dal Corano stesso. Qui si vede di più la differenza radicale tra il modello religioso del Profeta e il tradimento fondamentalista a questo modello». Mokrani elenca gli insulti attestati nel libro sacro dell’islam e come il Profeta reagisca: tristezza, silenzio, ignorare la provocazione, non dare spazio alla rabbia, neppure l’insulto della fede degli avversari, ma allontanarsi e rimettere a Dio il castigo. Non tutti i problemi, evidentemente, sono risolti dal dossier di Mokrani: a livello di fonti non mancano tradizioni dove si vede il Profeta autorizzare la vendetta; a livello di diritto, un consenso largo tra le antiche scuole afferma che l’insulto del Profeta non ammette remissione; a livello infine di vita quotidiana tra i musulmani, può accadere di udire una bestemmia ma mai una parola irriverente contro il Profeta dell’islam. Con tutto ciò, il dossier coranico abbozzato da Mokrani e lasciato “in eredità” al nostro corso rimane uno spunto molto interessante da riprendere e sviluppare, per un intervento educativo tra i detenuti di fede islamica che non manchi di toccare anche un punto così delicato.

Libertà *di* credere, libertà *nel* credere

Quale rapporto c'è tra Ugo Foscolo e le folli imprese dei campioni degli "sport estremi"? Con questa provocazione Paolo Branca, tornato a noi da Milano, introduce il tema della libertà religiosa, che rappresenta uno sviluppo diretto di quanto iniziato nella lezione precedente. Sullo schermo della nostra saletta fa passare scene mozzafiato: un uomo-missile vola per i cieli oltre le montagne, un altro si fa trascinare sull'acqua a piedi nudi, un terzo cavalca una bicicletta lungo la parete di un edificio. L'impressione immediata: libertà dal limite supremo, la forza di gravità. Il messaggio da ricavare: dietro quelle imprese, eseguite con una naturalezza che le fa sembrare alla portata di tutti, c'è in realtà un allenamento di mesi, anni di disciplina. L'esercizio della libertà richiede esercizio. Libertà senza disciplina è suicidio: non uno di quegli eroi sarebbe sopravvissuto alla sua impresa.

Non lo dice anche Foscolo? Branca declama il famoso verso, tratto dal *De' Sepolcri*: «Dal dí che nozze e tribunali ed are diero alle umane belve esser pietose di se stesse e d'altrui», facendo così ascoltare un tipo d'italiano che nessuno dei presenti aveva mai sentito prima. Il messaggio su cui riflettere è però di nuovo semplice: l'istituto familiare, la fissazione di regole dotate di sanzione, la dimensione religiosa sono tre strumenti che l'esperienza umana ha utilizzato nel corso dei millenni nel cammino di liberazione da quegli istinti primari che rappresentano una diversa declinazione della forza di gravità. Il suggerimento che ci lascia è quindi quello di provare a leggere la libertà religiosa all'interno di un percorso di maturazione della persona, come ulteriore contributo alla crescita della sua capacità d'essere libera in modo responsabile. Libertà religiosa, spiega Branca, è anzitutto libertà di credere: la fede come decisione assolutamente personale, come impegno dell'individuo singolo, non delegabile ad altri e che quindi in alcun modo può essere imposta. Questo però non basta, poiché libertà religiosa deve essere anche libertà nel credere, cioè una modalità d'esercizio della propria fede che non riduca la persona ad automa: «Non c'è Testò senza testa». Il motto rende bene l'idea, ma lo

si può esprimere anche con la celebre formula coniata dalle scienze islamiche: “al-naql wa-l-aql”, vale a dire il Testo trasmesso e l’esercizio della ragione in rapporto ad esso. Tutto ciò vale evidentemente per l’adesione a qualsiasi fede religiosa e, in fondo, anche ad una qualunque ideologia laica: le persone devono crescere in un’adesione responsabile, mai acritica. Il principio vale per tutti, ma per i credenti musulmani ci sono, a questo riguardo, problematiche specifiche che richiederebbero un’adeguata considerazione, soprattutto quando il recupero della propria fede, magari dopo anni di lontananza da ogni regola, avviene in carcere, un luogo che per sua natura rischia di accentuare i processi d’irrigidimento delle personalità.

Religione in carcere, appunto, un tema che attira interesse e anima un dialogo che può entrare nei particolari: c’è chi riconosce l’atteggiamento rispettoso degli agenti di custodia, quando attendono di entrare in cella per i controlli quotidiani, se vedono qualcuno fare la sua preghiera; c’è invece chi lamenta la mancanza di spazio, il senso di vergogna provata nel doversi prostrare dinanzi alla latrina; c’è chi sente la mancanza di una preghiera stabile in comune il venerdì, come in modo saltuario viene concesso. Tutto questo in fondo attiene all’esercizio della libertà religiosa, ma lascia aperto il problema posto da Branca: quello di una pratica religiosa che faccia crescere la qualità morale e la maturità personale, contribuendo quindi al cammino di rieducazione, che secondo la Costituzione rappresenta la finalità eminente della pena.

Di questa crescita fa certamente parte anche la convivenza pacifica con uomini di altre fedi, rispetto alla quale il carcere può avere qualcosa da dire all’intera società: in quale altro contesto accade che persone di fedi diverse, o di nessuna fede, si trovino a condividere per mesi e anni, giorno e notte il medesimo spazio di pochi metri quadrati? Una convivenza possibile solo a patto d’imparare a rispettare ciascuno il proprio vicino, come portatore del medesimo diritto di fede e culto, o di astensione da entrambi. Anche su questo punto è utile far venire fuori il “vissuto” carcerario, nei suoi lati positivi e negativi, per poi riportare l’attenzione al testo della Carta fondamentale, che rimane sempre il nostro punto di riferimento.

Quando fu redatto dai Padri costituenti, l’art. 8 poteva sembrare fantascienza o la profezia di un mondo che ancora non esisteva. Lo leggiamo prima in italiano e poi nella traduzione in arabo,



per farne cogliere meglio il messaggio: «Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano». Per capire il grado di apertura voluto dalla Costituzione per la libertà religiosa bisogna aggiungervi il 19: «Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Nelle tre Costituzioni arabe cui facciamo riferimento in modo costante si può vedere l'art. 6 di quella tunisina, l'art. 3 di quella marocchina e l'art. 64 di quella egiziana, che menziona esplicitamente le sole "religioni celesti", quelle dell'area monoteista. In queste Carte si parla dunque di libertà religiosa, anche se per ognuna di esse resta fermo, come già detto, che l'islam sia la religione dello stato. È evidente quindi la differenza di prospettiva dalla Costituzione italiana, che pur volendo tenere in considerazione la posizione particolare della Chiesa cattolica, attraverso l'art. 7, non definisce l'identità dello stato in relazione a un credo religioso, come sottolinea Branca: «Lo Stato dice:

non è compito mio stabilire qual è la religione giusta, io dico solo che siete liberi».

Per fare toccare con mano la svolta prodotta dalla nostra Costituzione basta tornare al dialogo e raccogliere testimonianze sulla pratica corrente della libertà religiosa in Italia: «I musulmani in Italia hanno la possibilità di parlare della propria fede a chiunque e dovunque. Noi la chiamiamo da'wa, cioè invito alla fede, una libertà che godiamo in modo assoluto. Sono pochi i paesi al mondo che lo permettono a questo livello: dire agli altri chi siamo e anzi fare propaganda. È una testimonianza che dobbiamo dare, un bene raro il cui merito va riconosciuto anzitutto alla Costituzione italiana». Chi parla così è il mediatore culturale del nostro corso, Yassine Lafram, che ha una conoscenza esatta della situazione grazie al suo impegno di coordinamento dei luoghi di culto islamici a Bologna e alla rete di contatti intessuti a livello nazionale. Evidentemente non si tratta di dipingere di rosa la realtà o di minimizzare i punti critici ancora aperti, ma semplicemente di registrare quanto la Costituzione ha permesso di realizzare in un campo così delicato, quello che per secoli ha insanguinato l'Europa di "guerre di religione". Il discorso non può però fermarsi qui: bisogna provare a spingersi un po' avanti e approfondire due direzioni estremamente delicate di quel legame tra la libertà e responsabilità dal quale eravamo partiti. Primo: la libertà religiosa di cui si può godere in Italia chiede anzitutto una "restituzione" in termini di lealtà fondamentale nell'esercizio di questa libertà. Risulta prezioso, a questo riguardo, prendere in esame l'art. 6 della Costituzione tunisina, che come sempre accostiamo prima nella lingua originale, l'arabo, e poi traduciamo in italiano: dopo avere affermato, in modo assai succinto, che lo Stato garantisce «la libertà di fede, coscienza e culto», aggiunge immediatamente all'elenco anche «la neutralità delle moschee e dei luoghi di culto da ogni strumentalizzazione di parte». Le preoccupazioni del Costituente sono ancora più esplicite nel comma successivo: «Lo Stato s'impegna a diffondere i valori della moderazione e della tolleranza ... così come s'impegna a proibire e ad opporsi agli appelli alla scomunica e all'incitamento all'odio e alla violenza». Parlando dall'altra sponda del mare, una Carta della "Primavera araba" ci sta dicendo che non si può strumentalizzare lo spazio e il momento del culto per fini di divisione, esclusione, violenza. La religione – non solo quella islamica evidentemente – è una dimensione

talmente delicata nella vita di una persona che un utilizzo deviato di essa può produrre effetti devastanti nella vita di una comunità e dei singoli individui.

Riprendendo i termini chiave del testo, il nostro mediatore culturale fa notare “neutralità” in opposizione a “partitismo”, “tolleranza” in opposizione al “fanatismo” che sfocia nel takfir, quella condanna come “miscredente” (kàfir) che espone chi la subisce alla persecuzione e alla morte. Non c’è prevenzione più efficace a un utilizzo deviato delle riunioni di preghiera di quella realizzata dagli oranti stessi, desiderosi di custodire gelosamente il bene di ciò che è stato loro conferito come diritto dalla Costituzione, in carcere come fuori. Si tratta di non accettare chi predica male e il male, in ogni contesto e forma, di reagire quando si sente mescolare maledizioni nella cantilena delle invocazioni rituali (du’à’), che tanto influsso esercitano sull’animo di chi le ascolta, perché vi risponde con l’“amen”, dando così il proprio assenso a quanto declamato. Se un detenuto di fede islamica vigila in questo modo sulla santità della preghiera, autonomamente e senza alcuna relazione con gli apparati di sorveglianza che mai potranno coprire tutti gli atti di culto, mostra un altro grado di maturità nell’esercizio della sua libertà religiosa. È davvero libero nel credere.

Secondo: lasciare la libertà di credere. Il tempo a nostra disposizione è agli sgoccioli, ma non potremmo sciogliere questa riunione senza sollevare il problema, pur sapendo quanto sia delicato. Abbiamo visto che, grazie alla Costituzione, in Italia è riconosciuta non solo la libertà di credere e di esercitare la propria fede, ma anche quella di fare propaganda, per conquistare alla propria fede altre persone. La Costituzione lascia pienezza d’autonomia alla coscienza: nel Paese che da lunghi secoli è il centro mondiale del cattolicesimo, un cattolico che abbraccia l’islam non commette reato. La sua famiglia può esserne profondamente addolorata, come ci racconta il nostro mediatore culturale, Yassine Lafram, a proposito di alcuni casi conosciuti personalmente, ma della sua scelta non deve risponderne davanti a un giudice terreno. Questo però deve valere, senza flessioni, anche per un musulmano che decida di cambiare, qualsiasi sia la direzione del cambiamento nell’ambito del lecito. Siete pronti a fare questo passo? Le reazioni non mancano: si possono citare versetti coranici famosi sulla libertà di credere, sull’assenza di

costrizioni nella religione, così com'è possibile accumulare testimonianze sul fatto che l'islam "blinda" la comunità dei suoi fedeli e che, laddove è in vigore la sua legge religiosa, punisce con la morte l'apostata impenitente.

Il problema tornerà a galla nell'incontro di chiusura del corso e ci farà toccare con mano quanto sia grande, sotto questo riguardo, la distanza tra il Paese disegnato dalla Costituzione, che ha veramente liberato la libertà di credere, e il codice religioso/culturale delle persone giunte dall'altra sponda del mare. Proprio la pregnanza di significato di quel "passaggio di sponda" impone però di non rinunciare ad estendere anche a questo punto cruciale il progetto educativo, dentro e fuori il carcere: la legge italiana, sovrana sulla sponda alla quale si è liberamente approdati, dà diritto a convertire e a convertirsi.

Quando la Costituzione fa da madre

La tutela della salute e il sostegno della fragilità sociale sono due temi che consentono di misurare il grado di civiltà di una comunità di persone e delle sue istituzioni, di capire se hanno un'anima o sono pura macchina produttiva, che sfrutta le proprie risorse umane fino all'esaurimento e poi le espelle, quando non servono più a nulla. Ci addentriamo, mediante due incontri, in un altro ambito tematico che può stimolare molto il dialogo e accendere il desiderio di raccontare "il proprio caso". È appunto nella trama delle storie personali che si deve trovare il modo di intrecciare la voce della Costituzione, facendola intervenire come un interlocutore vivo, vicino e reattivo alle storie di ciascuno, disposto a lasciarsi criticare ma mai rassegnato a non far sentire le proprie ragioni. Accanto alla nostra Carta vogliamo però avere come interlocutore vivo anche la cultura arabo/islamica: oltre alle tre Costituzioni arabe che ci accompagnano ormai da molte settimane prende posto tra noi Abu Abd al-Rahman, al secolo Wajih Saad, egiziano di al-Fayyum, membro fondatore della lega degli imam europei e tra i suoi maggiori esponenti in Italia, attualmente guida della preghiera e predicatore in uno dei centri islamici di Reggio

Emilia, già coinvolto in precedenti iniziative culturali alla “Dozza”.

Salute, prima di tutto. Nella loro sobrietà, le parole d’apertura dell’art. 32 annunciano una grande rivoluzione: «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti». È l’unica volta che la Carta chiama fondamentale un diritto, proprio per affermare che non se ne può fare a meno: vivere è il presupposto necessario al godimento di tutti gli altri, così come all’adempimento dei rispettivi doveri. Se è davvero fondamentale non può che esserlo per tutti, anche per chi è privo dei mezzi economici, altrimenti sarebbe un lusso di pochi. Ci sono voluti trent’anni per arrivarci, con la realizzazione del servizio sanitario nazionale. Da qui l’inizio di un nuovo sviluppo: il diritto ad un ambiente salubre come premessa necessaria per rendere effettivo il diritto alla salute.

Leggiamo, in parallelo al dettato della nostra Costituzione, l’art. 38 della Carta tunisina, con l’aggiunta dell’art. 47, dedicato specificamente al mondo dell’infanzia (apertura non casuale in paesi dove la quota di minorenni è altissima), poi l’art. 31 di quella marocchina e infine il lungo e dettagliato art. 18 di quella egiziana, che si spinge a fissare un investimento in salute pari al 3%, del Pil, come base da cui procedere per adeguarsi agli “standard internazionali”. La domanda più spontanea, che rimbalza da un capo all’altro del tavolo: belle parole, ma dove sta l’applicazione? Ecco quindi aprirsi la porta alle mille storie personali, fuori e dentro il carcere, alle quali Abu Abd al-Rahman aggiunge infine ciò che ha constatato durante una visita negli Stati Uniti con una delegazione ufficiale, per dire a tutti che quel grande Paese è avanti all’Italia in moltissimi campi, ma non certo nella garanzia delle prestazioni sanitarie fondamentali a chiunque ne abbia bisogno.


Gli interventi dei nostri corsisti toccano, a più riprese, non solo il problema dell’accesso alle cure mediche ma anche il modo dell’erogazione, quindi la qualità del contatto con il personale medico. Che non si tratti di un aspetto secondario lo si vede dalla traccia profonda, positiva o negativa, lasciata nella memoria da un episodio di sofferenza: c’è il ricordo grato per la cortesia di un medico o di un infermiere nella calca di un pronto soccorso, così come c’è l’amarezza per l’atteggiamento burocratico e scostante di altri operatori sanitari, fuori e dentro

il carcere. La problematica emergente da queste testimonianze può essere esemplificata dalla contrapposizione plastica tra due celebri protagonisti della cinematografia sul mondo della sanità, le cui immagini passano sul nostro schermo in rapida sequenza, a commento di quanto ci siamo detti: prima Alberto Sordi, cinico e narcisista “medico della mutua”, che si abitua a visitare i suoi pazienti senza neppure varcare la soglia della loro stanza, poi Robin Williams, volto buono di “Patch Adams”, il medico pronto a tutto per strappare un sorriso ai bambini calvi dell’oncologia. “Servizio alla salute” è quindi non solo accessibilità a risorse materiali, da parte di chiunque ne abbia bisogno, ma anche qualità umana della prestazione, che è l’unica cosa capace di trasformare una “erogazione” in un “servizio”, nel senso più alto del termine.

Il cerchio del discorso non può però chiudersi qui: come abbiamo cercato di insistere lungo tutto l’arco del nostro percorso, esso deve stimolare la riflessione su quell’impegno di responsabilità e lealtà civile che è contrappeso necessario al giusto reclamo dei propri diritti. C’è una “restituzione di salute” da fare alla comunità, che richiede anzitutto di non compromettere deliberatamente la propria salute e poi di non agire per ledere quella altrui. Il problema specifico, nel contesto nel quale ci troviamo, è dato dall’uso e dal commercio di stupefacenti, condotte nelle quali sono coinvolti la maggioranza dei detenuti nord-africani, quindi musulmani. Tale commercio costituisce, tra altre cose, un attentato diretto alla salute della popolazione, soprattutto quella giovanile, con una crescente percentuale di minorenni. Qual è la posizione dell’islam di fronte a questa piaga? Il discorso religioso islamico può contribuire a contrastare le motivazioni che spingono tanti musulmani sul mercato degli stupefacenti? Se una certa quota di “spacciatori” si è trovata su questa via semplicemente per mancanza d’alternative di sussistenza, un’altra include coloro che ne hanno fatto intenzionalmente la propria “professione”, sono cioè partiti dai loro paesi con lo scopo deliberato di accumulare rapidamente una rendita economica per questa via, consapevoli di dovere mettere nel conto anche un certo numero di anni di carcere. Non si può infine sottacere la “copertura religiosa” con la quale alcuni di essi pretendono di giustificare o addirittura promuovere questa attività criminale: ad esempio c’è chi afferma che la distribuzione in elemosine della metà dei proventi abbia l’effetto di “purificare” la somma

restante, rendendola lecita per l'acquisto di immobili, l'apertura di attività commerciali, il mantenimento delle rispettive famiglie. Somme occultate, anche per lungo tempo, sul greto dei fiumi o nel folto dei boschi si trasformano d'incanto, al rientro nel Paese d'origine, in ville, automobili, ristoranti. C'è poi chi si spinge ad affermare che la vendita di stupefacenti non è ammessa, se l'acquirente è un musulmano, ma lo è se si tratta di un non-musulmano e anzi giunge a configurarsi come un merito religioso, un atto di *jihād* compiuto nel territorio dei miscredenti, per indebolire le forze del "nemico" e diffondere la corruzione nel suo "accampamento". Un tipo d'idee come questo può apparire aberrante, ma proprio il fatto che serpeggia nel mondo dello spaccio, dentro e fuori il carcere, impone ai buoni musulmani di farsene carico per primi e impegnarsi a confutarlo.

È per questo motivo che la presenza tra noi di una personalità dell'autorevolezza e preparazione di Abu Abd al-Rahman ha oggi tanta importanza. Egli parte da un inquadramento ampio del valore della salute nella religione, con un modo di procedere che è tipico della catechesi islamica, nella quale diritto, etica e religione si trovano sempre strettamente intrecciati. Riallacciandosi al dettato della nostra Costituzione l'imam afferma che la salute fisica e psichica delle persone fa parte anche degli obiettivi supremi della legge religiosa dell'islam, la quale considera la persona umana come la risorsa suprema della comunità, la garanzia del suo futuro: avere cura della salute è quindi assicurare che ogni persona, uomo o donna, possa essere un membro attivo della comunità. La conseguenza applicativa diretta di questi principi viene citando la famosa formula "la-darar wa-la dirar": nulla di ciò che danneggia la salute può essere ammesso. Al buon musulmano è chiesto di abituarsi, sin da bambino, a un'esigente disciplina individuale: nell'alimentazione anzitutto, poi nella pulizia personale, riguardo alla quale sottolinea che purezza di cuore e igiene del corpo devono procedere sempre affiancate. Richiama, a questo riguardo, alcune finezze del galateo islamico: l'esercizio fisico, l'uso di profumo, per diffondere intorno a sé sempre un buon odore, l'evitare di mescolarsi tra gli altri quando non si è puliti. A maggior ragione è proibito diffondere malattie, anche solo per incuria, così com'è doveroso assumere le cure esistenti, poiché «per ogni malattia Dio ha previsto il suo farmaco, tranne che



لكل المواطنين نفس القدر من الكرامة الاجتماعية، وهم سواء أمام القانون دون تمييز في الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو الأفكار السياسية أو الأوضاع الشخصية والاجتماعية. واجب على الجمهورية إزالة جميع العوائق الاقتصادية والاجتماعية التي تحد فعلياً من حرية المواطنين والمساواة بينهم وتحول دون التنمية

Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale (cfr. XIV) e sono eguali davanti alla legge senza distinzione di sesso (cfr. artt. 29; 37; 48; 51), razza, lingua, religione (cfr. artt. 8; 19), opinioni politiche (cfr. art. 22), condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva

per la vecchiaia e la morte». Nessuno può quindi appellarsi a una falsa idea della fede nel qadar, il destino mandato da Dio, per diffondere o non difendersi dalle malattie.

Quella che ascoltiamo è dunque una catechesi tipica, molto semplice ma ricca di un fondo di sapienza tradizionale che si rivela preziosa nel mondo dietro le sbarre, dove la vita ristretta spinge a lasciarsi andare, a perdere anzitutto il rispetto per la propria persona e poi per quella degli altri. L'insistenza sull'obbligo del malato di assumere i farmaci prescritti è importante anche riguardo a un problema specifico che si presenta, tra i musulmani, durante il mese di Ramadan, quando diversi detenuti particolarmente zelanti nell'osservanza del digiuno sono tentati di astenersi dall'assunzione di trattamenti sanitari importanti per la loro salute fisica e psichica. Dio, dice il nostro ospite, ama tutti, sani e malati, i forti e i deboli, ma a parità di condizioni la sua preferenza è per il sano, proprio perché è la buona salute fisica ciò che lo rende atto a contribuire in modo più diretto al benessere materiale e spirituale della sua famiglia e della comunità in cui vive, così come ad adempiere nel modo migliore, i suoi obblighi religiosi. Definito in questo modo il quadro dell'insegnamento classico, che meriterebbe di essere ripreso

in modo più dettagliato, cosa si deve aggiungere sul punto specifico dell'attentato alla salute perpetrato attraverso il commercio di stupefacenti? Abu Abd al-Rahman non esita: tutto ciò che compromette le facoltà mentali è proibito dall'islam, la cui legge religiosa pone aql (la mente) tra i cinque grandi obiettivi che essa s'impegna a proteggere. Non si può farne uso, neppure se uno presumesse di sopportarne gli effetti, poiché l'islam vuole che la persona sia sempre responsabile di ciò che dice e fa: «Il corpo lo abbiamo solo in custodia, ci serve per vivere in mezzo alle altre persone. Per questo abbiamo il dovere di rispettarlo. Del corpo ti sono date le chiavi ma non la proprietà». È per questo che l'islam bandisce anche il suicidio. Se quindi non si può attentare alla propria salute, a maggior ragione non si può attentare a quella degli altri: «Se l'islam proibisce qualcosa a un musulmano non gli dà libertà d'azione con il non-musulmano. Il musulmano non può essere fonte di crimine. La produzione, il trasporto, la diffusione, la vendita, il profitto tratto dagli stupefacenti, tutto ciò cade sotto un'identica proibizione. Il musulmano non può avere parte alcuna in questo crimine e deve anzi tenersi alla larga da tutti i luoghi dove presume che esso venga commesso».

La tutela delle fasce più deboli della società è un altro punto sul quale la cultura arabo/islamica può esprimere la sua carica di umanità, attraverso un canovaccio di idee tradizionali che sono state a un certo punto fissate in fonti formalmente islamiche, ma la cui genesi può essere facilmente rintracciata nell'alveo delle culture dalle quale l'islam ha preso vita: giudaismo, cristianesimo, ellenismo, zoroastrismo eccetera. Abu Abd al-Rahman presenta il comando del sostegno offerto ai più deboli in una prospettiva del tutto religiosa: è un atto di culto a Dio, un modo di dire che a Lui appartengono i beni della terra e che ogni forma d'avarizia rappresenta un'appropriazione indebita di ciò che ci viene dato in amministrazione per il bene comune. Attraverso la distribuzione dell'elemosina canonica (zakàt) il benefattore entra in un rapporto nuovo con il beneficiario, anche se il galateo islamico invita a preservare l'anonimato, per evitare la tentazione del mannà, colui che dà e poi rinfaccia. La vita del carcere può mettere in luce tanti atti di micro-solidarietà, che lasciamo raccontare liberamente per far emergere quel principio di solidarietà che la nostra Costituzione pone in testa al progetto di società da essa

sognato.

Parliamo inoltre di solidarietà tra le generazioni, lasciandoci provocare da un video greco diventato virale in rete: un giovane esplode di rabbia contro il padre demente, senza accorgersi che è stato proprio quel vecchio tornato bambino la persona che ha allevato e protetto la sua crescita. Quando infine se ne accorge è come se riscoprisse se stesso, le proprie radici. Il commento dell'imam fa emergere il richiamo alla virtù della sopportazione, uno dei pilastri dell'etica islamica, così come i valori della cura amorevole di un figlio disabile e dell'onore reso ai genitori anziani (la madre prima di tutto) incarnato nel racconto famoso del pastorello che ogni sera portava una razione di latte ai suoi vecchi e, se li trovava già addormentati, rimaneva seduto accanto al loro letto senza disturbarli, in attesa che si svegliassero. Attraverso il genere aneddótico, tipico della catechesi islamica, l'imam spiega che mentre l'amore dei genitori verso i figli scaturisce dalla loro fitra, cioè da un impulso di natura quasi irresistibile, quello dei figli verso i genitori anziani è takafful, implica cioè un'assunzione di responsabilità più razionale e deliberata, che non esclude affatto il sentimento ma che è presa di coscienza del dovere di "restituire" i benefici goduti gratuitamente in un'epoca precedente della vita. Ritorna quindi l'idea preziosa del circolo virtuoso tra l'avere e il dare, un processo che non può mai ridursi, per la dinamica "creativa" della solidarietà, a un puro rapporto contabile.

Anche a questo riguardo però dobbiamo compiere un ulteriore passo in avanti, tornando alle Carte fondamentali, le quali mostrano come il valore supremo della solidarietà debba porsi a un livello più alto e inclusivo rispetto a quello sin qui testimoniato a proposito della rete dei rapporti familiari, di clan, amicali o degli aderenti alla medesima religione. Ci sembra cioè importante sottolineare come il passaggio dalla rete della solidarietà "ristretta" (parenti, amici, confratelli) a quella "allargata" (tutti) debba essere messa puntualmente a tema nel progetto educativo volto alla reintegrazione sociale di detenuti di fede islamica, come di tutti gli altri ovviamente. Proprio in carcere, a motivo dell'elevato carattere interetnico e interreligioso di questo luogo, esso può trovare possibilità significative di espressione. Leggiamo (e traduciamo in arabo) gli artt. 31 e 38 della Costituzione italiana, sulla protezione della famiglia e la tutela

degli inabili al lavoro, di coloro che hanno subito infortunio, dei disoccupati e degli anziani: “tutti” i cittadini, quindi, non solo più i miei genitori, i miei fratelli, i miei cugini, i credenti. Alle parole della nostra Carta fanno eco quelle degli artt. 38 e 48 della Costituzione tunisina, che s’impegna a proteggere i disabili da ogni forma di *tamyìz* (discriminazione) dell’art. 34 di quella marocchina, che vuole in modo più preciso specificare il versante fisico e quello psichico della disabilità, e infine degli artt. 17 e 80 di quella egiziana, che usa un’espressione bellissima per dire perché lo Stato debba occuparsi di chi non riesce a provvedere a se stesso: per assicurargli una vita “*karìma*” (onorata), cioè degna di una persona umana. E per questa via anche l’intera società lo sarà.

«Tutto sulla carta! Andando al pratico non c’è nulla di concreto». Uno dei partecipanti alla nostra piccola “assemblea” più critici e disillusi fa risuonare, ancora una volta, l’obiezione fondamentale: quale utilità c’è nel perdere tempo a scrivere diritti e doveri che nessuno rispetta? La risposta è che la comunità umana non deve mai rinunciare a scrivere ciò che è giusto, a dichiarare forte e chiaro ciò che è bene. Uno dei corsisti, originario del Marocco, ci racconta di avere iniziato a lavorare all’età di sette anni, in un laboratorio artigiano dove gli davano meno di un euro alla settimana, insieme a molte botte. La lezione che viene da questo esempio è lampante: se una Costituzione stabilisce che un bambino ha diritto all’istruzione e a non essere sfruttato come schiavo, non sana automaticamente la piaga del lavoro minorile ma compie il primo indispensabile passo. Dire solennemente la verità è la giusta premessa per farla.

Lavoro, lavoro, lavoro

Luci spente per *al-Hudud*, “il confine”, un capolavoro della cinematografia araba, diretto e interpretato dal siriano Durayd Lahham. Sul nostro schermo transita la vecchia utilitaria di Abd al-Wadùd, un viaggiatore solitario che ha smarrito il proprio passaporto tra i boschi di separazione tra due confini di stato, due paesi arabi innominati. Il poveretto finisce intrappolato

in una situazione comicamente disperata: non gli consentono d'entrare nel Paese dov'era diretto, poiché privo di documenti, ma non lo lasciano neppure tornare nel Paese dal quale veniva, per lo stesso identico motivo. I corsisti presenti ridono e si danno di gomito, perché sono in molti a riconoscersi in quel paradosso. Girato alla fine degli anni '80, il film ha un che di profezia. Falliti tutti i tentativi tragici ed esilaranti d'evadere da quella "terra di nessuno", dove anch'egli è ridotto ad essere nessuno, privo com'è di nome nazionalità dimora, compie il gesto estremo che darà una svolta al suo dramma: inizia a lavorare. Edifica una capannuccia con mezzi di fortuna e la trasforma, facendo a pezzi anche l'auto, in un luogo di ristoro che diventerà famoso, fino ad essere punto simbolico d'incontro tra i popoli presso i quali egli non ha patria. Il messaggio che ci lascia *al-Hudud*: il lavoro come forma di resistenza pacifica, come leva di trasformazione delle situazioni più critiche.

Anche l'Italia era così nel 1946: un Paese devastato dalla guerra esterna e interna, l'economia al collasso, una situazione generale da spingere alla fuga chiunque ne avesse la possibilità. Domenico Cella, presidente dell'Istituto de Gasperi, raccoglie bene il messaggio di *al-Hudud* e ci porta a riflettere su un tema che per i presenti è cruciale: la "trovata geniale" del protagonista della fiaba araba assomiglia un poco a quella dei Padri costituenti, che rimisero in moto le cose partendo dalla centralità del lavoro. «Lo sapete bene – commenta qualcuno degli studenti – che la maggior parte di noi è finita qui per due cose: la mancanza di documenti e la mancanza di lavoro». Lavoro fuori e lavoro dentro, perché la vita spezzata da un crimine la si rimette insieme partendo dal lavoro; è quella la chiave che riesce a chiudere, per la stragrande maggioranza dei detenuti, la porta della recidiva. Domenico Cella ci mostra così la fine tessitura del discorso costituzionale sul lavoro, che procede dal suo riconoscimento come un vero e proprio diritto, al quale lo Stato deve dare effettività (art. 4), e che implica il diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità delle mansioni svolte, «in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa» (art. 36), e che prevede infine il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale di chi è «inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere» (art. 38). Cella fa rivivere tra noi alcuni passaggi cruciali del dibattito in seno alla Costituente

che, in un'Italia prostrata dalla guerra e dalla disoccupazione dilagante, elabora il sogno del pieno impiego, della messa al bando del lavoro che schiavizza e della solidarietà fattiva con chi non ha i mezzi per farcela da solo.

Non solo diritti, però. Anche in quest'ambito, come abbiamo sempre cercato di mettere in luce, deve scattare un obbligo di restituzione, solidarietà e responsabilità, che i Padri scolpiscono nel secondo comma dell'art. 4: «Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». Ciò significa, spiega Cella, «che uno non lavora solo per il proprio profitto ma anche per dare un apporto sociale in tutti i sensi, persino allo sviluppo della cultura e dello spirito». L'ideale tratteggiato è altissimo e indipendente dallo *status* sociale dei lavoratori e delle mansioni svolte, come possiamo far emergere da un giro di testimonianze personali: c'è chi racconta del suo passato di pescatore, della soddisfazione di rientrare nel porto di Sfax la mattina presto e distribuire tra i poveri in attesa sulla banchina la "marqa", cioè quella piccola razione di pesci tenuta da parte per loro; c'è chi dipingeva targhe d'auto, chi scolpiva lapidi funerarie, chi faceva il parrucchiere e il falegname, e chi costruiva strade in Svezia a 25° sottozero. In mezzo a tanta fatica, si può cogliere in queste storie l'orgoglio pulito che viene dall'esercizio di un lavoro onesto, il cui valore non si restringe al puro tornaconto economico.

Qualcuno nota che sul lavoro non si può fare solo della poesia, che c'è un'altra faccia della medaglia. È giusto, bisogna arrivare a parlare anche di questo, ma prima vogliamo ascoltare anche la voce delle nostre tre Costituzioni d'oltremare, poiché non va dimenticato che proprio nella rivendicazione di un lavoro dignitoso per tutti è riposto uno dei moventi più genuini di quel risveglio di coscienza popolare conosciuto come "Primavera araba": anche l'art. 40 della Carta tunisina parla di lavoro come di un diritto, chiede per esso un salario adeguato e condizioni decenti; più sobriamente, l'art. 41 della Carta marocchina inserisce il lavoro, dipendente e autonomo, in un elenco di diritti che include anche la salute, l'istruzione, l'abitazione, l'accesso all'acqua; l'art. 12 della Carta egiziana, da parte sua, definisce il lavoro come «diritto, dovere e onore che lo Stato garantisce». "Onore" in arabo è *sharaf*, una bellissima parola, usata dagli arabi

per descrivere la vita comunitaria nei suoi valori più nobilitanti. È facile notare la somiglianza delle espressioni, segno che un tema come quello del lavoro è davvero uno dei punti cruciali di condivisione dell'esperienza umana, a prescindere dalle latitudini, dalle differenze culturali, etniche o religiose.

La religione, appunto. La catechesi islamica sul lavoro può validamente integrare quanto visto sin qui attraverso le pagine delle Costituzioni e le storie personali. Yassine Lafram, mediatore culturale del corso, offre qualche esempio tratto dall'enorme deposito di detti e aneddoti sul valore dell'attività umana, facendoci constatare quanto questi materiali possano risultare preziosi in un progetto educativo rivolto a detenuti musulmani, sapendo parlare al loro cuore dal cuore stesso delle loro tradizioni: «La mano alzata è meglio di quella abbassata». Vale a dire, spiega Yassine, che è meglio dare che trovarsi nella condizione di dovere sempre chiedere. Aggiunge che l'elemosina rituale è un servizio reso ai poveri, una restituzione di beni accumulati attraverso il lavoro, il quale in molti detti è definito *ibàda*, cioè un modo di rendere culto a Dio. L'elemosina più grande che si possa fare a una persona è quella di insegnargli una professione. Il lavoro opera il prodigio di trasformare un mendicante in un benefattore. Se uno si fa mantenere da suo fratello per macerarsi nella preghiera giorno e notte, quel suo fratello è certamente più devoto di lui.

Infine, le fonti islamiche inculcano la bellezza del lavoro onesto, «perché i soldi sporchi finiscono in cose sporche». Un insegnamento così importante per il contesto in cui ci troviamo viene dal parrucchiere della classe, Abd al-Latif, che ci racconta di gioire intimamente ogni volta che vede un proprio cliente rimirarsi soddisfatto nello specchio. Per paradosso, proprio la consapevolezza del carattere radicalmente impuro del denaro acquistato in modo disonesto è ciò che ha spinto molti detenuti di fede islamica a dissiparlo nel più breve tempo possibile nel gioco, nell'alcool, nella prostituzione. La discesa nel vortice dell'abiezione è stata indotta, per molti di loro, dal "corto circuito" operatosi tra il possesso di denaro illecito e la consapevolezza della distinzione sciaraitica tra ciò che è *halàl* (lecito) e ciò che è *haràm* (proibito), insieme al corollario etico che da questa deriva: con i soldi sporchi non si può costruire nulla di pulito. Quindi... "bruciamoli" tutti in cose sporche! Un simile atteggiamento può evidentemente ritrovarsi in molti altri



autori di crimini, come effetto del senso di colpa provato per quanto commesso, ma in quelli di fede islamica entra in gioco, in modo più specifico, un elemento tipico del loro impianto etico-religioso. Esso richiede pertanto un'attenzione adeguata nell'elaborazione di un progetto rieducativo che voglia essere efficace.

L'altra faccia della medaglia, rispetto al ruolo nobilitante del lavoro, la mostriamo proiettando il celebre frammento di *Tempi moderni* del 1936, dove l'operaio Charlie Chaplin finisce ingoiato nelle fauci del serpente meccanico di una grande catena di montaggio, fino a trasformarsi in un pezzo di quello stesso ingranaggio. Proprio il lavoro, che dovrebbe restituire dignità all'uomo, finisce per schiacciare e umiliare coloro che aveva promesso di liberare. Il passaggio tra noi di un sindacalista è quindi essenziale per completare il quadro: segretario bolognese della CISL, Alessandro Alberani è legato al mondo del carcere da un lungo impegno svolto in due direzioni ugualmente importanti, quello dell'accesso di tutti alle mansioni interne e quello dell'ingresso in carcere delle attività produttive. Il risultato del gioco proposto da Alberani per "rompere il ghiaccio" è indicativo: i foglietti su cui ciascuno ha scritto cosa evoca in lui la parola "lavoro"

riportano, in grande maggioranza, la parola “dignità”.

Lavoro-dignità: il binomio emerso dal piccolo sondaggio è un’eco spontanea ma assolutamente perfetta dei principi costituzionali esaminati con Cella, ma ha poi bisogno d’essere integrato con la presa di contatto con le problematiche reali e attuali, poiché è all’interno di quest’attualità che una Costituzione “si fa” progressivamente. Dal punto di vista del progetto educativo il passaggio ci sembra particolarmente importante, proprio perché una delle obiezioni più tenaci allo studio della Costituzione – come abbiamo potuto osservare – è la sua presunta lontananza dalla vita delle persone, un mondo irrealistico di parole inefficaci. Alberani pone sul tavolo nodi come l’innalzamento dell’età demografica, gli effetti drammatici dell’introduzione di nuove tecnologie sui livelli occupazionali, la globalizzazione dei mercati che ha rimesso in gioco conquiste sindacali date per acquisite: «Ad Haiti ho visitato una fabbrica che dava lavoro a 120 mila operai per 5 dollari al giorno. Nel tema del lavoro si annida una grande contraddizione: sviluppo e abbruttimento».

Con queste osservazioni in “presa diretta” possiamo tornare alla Costituzione, a quegli artt. 39, 40 e 41 che fondano la libertà sindacale, il diritto di sciopero e che parlano di un’iniziativa economica libera ma non dispotica, «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana». Si possono confrontare questi testi con gli artt. 35 e 36 della Carta tunisina, l’art. 29 di quella marocchina, e gli artt. 15, 76 e 77 di quella egiziana. L’impressione di Alberani, maturata nel contatto con i suoi colleghi dei paesi sull’altra sponda del mare, è che il sindacato rappresenti lì una forza attiva e dinamica solo all’interno delle aziende, mentre la sua incidenza all’esterno rimanga debole o assente. Anche secondo lui la “Primavera araba” traeva linfa dalle tematiche del lavoro, ma in un contesto politico-sociale dov’è ancora molto arretrata quella sensibilità sindacale che in Italia ha portato invece avanti grandi battaglie per i diritti dei lavoratori, uomini e donne, per l’accesso all’impiego dei disabili, per la qualità dell’ambiente di lavoro eccetera. Ciò è stato possibile, precisa Alberani, perché «il sindacato ha avuto come punto di riferimento la Costituzione dal momento della propria fondazione. “Sindacato” viene dal greco *sin* (insieme) e *dike* (giustizia) e si fonda su valori

come solidarietà, uguaglianza, democrazia, giustizia, equità, ma oggi anche responsabilità, pluralismo, complessità».

Che cosa rappresentano gli stranieri in tutto questo? Non possiamo chiudere senza sollevare questa domanda. Oltre alla cronaca quotidiana, battente, umiliante degli abusi e dello sfruttamento, alla quale si aggiungono gli effetti della crisi economica, che ha fatto sentire i suoi effetti soprattutto sulla manodopera straniera, va rilevato che molte persone giunte dall'estero hanno avuto accesso a mansioni regolarmente retribuite, ferie, tredicesima, assistenza medica, pensione: «Cose che nel proprio Paese uno nemmeno se le sognava», ammette Yassine Lafram, raccontando l'arrivo di suo padre a Torino, negli anni '70, e l'insediamento progressivo dell'intera famiglia. Una storia tra tante simili. Gli fanno eco i rilevamenti Istat 2011-2012 sulla "percezione dei cittadini stranieri", che segnalavano allora ancora una maggioranza di soddisfatti "per le condizioni di vita e di lavoro". Fantasie dorate di un Paese che non esiste? Le osservazioni positive lasciate emergere durante questo secondo incontro sul tema del lavoro non mirano evidentemente a dipingere di rosa la realtà (cosa assolutamente impossibile in un luogo come quello nel quale ci troviamo) ma solo a mostrare, in un quadro usualmente dipinto a fosche tinte, quegli sprazzi di luce che vanno ricondotti, secondo quanto narratoci da Cella e Alberani, proprio agli impulsi fondamentali impressi dalla Costituzione a un Paese che usciva da una doppia guerra e con un mercato del lavoro in ginocchio.

A questi punti-luce appartiene indubbiamente anche il contributo dato dagli oltre 2 milioni e 400 mila lavoratori stranieri, uomini e donne, che rappresentano il 10,8% dei lavoratori totali e che producono l'8,8% della ricchezza nazionale, per una cifra complessiva valutata in oltre 123 miliardi di euro. Se pare spontaneo collegare questi lavoratori alle mansioni più umili e subordinate, bisogna però ricordare che le stime aggiornate al 2014 parlano di 630 mila imprenditori nati fuori dell'Italia, pari all'8,3% degli imprenditori totali, e che le imprese gestite da loro, soprattutto nei comparti dell'edilizia, commercio, manifattura, servizi alle persone, concorrono alla creazione di un valore aggiunto valutato intorno ai 76 miliardi di euro. Una realtà in questo momento trainante. Ciò che ci sembra opportuno mettere in rilievo, in un

percorso sulla Costituzione che vuole entrare in dialogo con la vita dei destinatari e invogliarli una volta usciti dal carcere a rimettersi in gioco nel “giro giusto”, è che sono cifre come queste, da sole, a gettare un ponte ideale tra gli stranieri d’Italia e l’art. 1 della Costituzione, che ha posto proprio il lavoro come fondamento della vita democratica e unico parametro di valore degli individui, contro ogni privilegio di casta.


Il ritorno in libertà nel “giro giusto”, spiega Alberani, è una cosa da preparare con cura, sforzandovi *ora* di acquisire una formazione professionale che vi renda appetibili sul mercato del lavoro, e sviluppando anche un metodo di ricerca, perché il Paese è in crisi ma le possibilità sono tante, sia nel lavoro dipendente che nell’esperienza dell’auto-impresa: «Gli uffici di tutti i centri d’orientamento stanno diventando sempre più inter-etnici; quanto poi agli *ex*-detenuti, ho notato nella grande maggioranza di loro una profonda serietà, una vera voglia di ripartire e fare bene, qualità che di per sé danno maggiori garanzie alle imprese, malgrado purtroppo non manchino ancora pregiudizi contro chi è stato dietro le sbarre». Il messaggio ai presenti: bisogna prepararsi con cura a tornare nel numero di coloro che fanno girare il motore di questo Paese, o di quello nel quale vorranno andare. Il grande rischio per il detenuto è la “distorsione temporale” indotta dalla monotonia della vita in carcere, un luogo dove il tempo sembra essersi fermato e che tende ad annichilire la capacità e anche la voglia di progettare. Non bisogna ritrovarsi fuori “nudi”, perché questo è il grande pericolo che innesca il rischio della recidiva. Ma al di sotto dei numeri e delle nude cifre dell’economia c’è un altro messaggio da trasmettere: proprio la trama dei rapporti quotidiani, della collaborazione, della fatica comune condivisa tra persone di diversa provenienza, fede, tradizioni, può fare del luogo di lavoro uno spazio privilegiato di conoscenza, solidarietà e stima reciproca.

Donna, uomo, famiglia

«Infine / E contrariamente al solito / Sorride la mia amata udendo il proprio nome / L'universo festeggia mettendoci altri due cieli / E le farfalle indossano ali di pura libertà ... Infine / Secondo quanto è consueto / Gorgoglia la voce dell'agente / Comunicando che la visita è finita / I pertugi della prigione serrano i propri occhi / E i muri si avvolgono / Di uno spesso color di vergogna». Faraj Bayraqdar, uno dei più grandi poeti siriani viventi, fissa con questi versi la memoria del passaggio dell'amata nel carcere dove ha trascorso 15 anni, per motivi politici. Nell'immaginario del prigioniero la donna è, secondo lui, icona, musica, misericordia: «Il carcerato non desidera della donna che la sua voce, la sua ombra, il significato di cui essa è portatrice». Parole preziose per ricordarci quanto sia delicato parlare in carcere della dimensione degli affetti più intimi, così come sia difficile parlarne anche all'uscita dal carcere, quando quella "ombra carica di significato" ritorna a essere una persona reale con la quale provare a rimettere in piedi una convivenza.

Sono tanti i motivi d'ordine psicologico, sociale, culturale, materiale, che possono avere effetti destabilizzanti nella vita di una coppia separata da una carcerazione più o meno a lunga. Nel caso dei detenuti di fede islamica si deve tenere conto anche della riscoperta dietro le sbarre del senso religioso, di quel patrimonio di fede e di culto la cui "riconquista" è carica di potenzialità, tanto positive quanto negative: da una parte, la fede ritrovata può essere un potente fattore d'indirizzo verso una vita onesta, leale e pienamente responsabile, nonché un sostegno interiore per reggere l'urto con le tante difficoltà che costellano la via del ritorno in libertà. Per altro verso il ritorno al "religioso" può evolvere in un tipo di radicalismo – ne abbiamo già parlato – che si somma al tratto d'irrigidimento indotto dalla vita ristretta e del quale fanno le spese, per primi, i componenti del nucleo familiare e tra essi, in modo ancora più particolare, le figure femminili, moglie e figlie.

Il rapporto con l'universo femminile e il nodo del ritorno in famiglia (o della costruzione di



una nuova famiglia) non possono quindi esulare dalle preoccupazioni educative del carcere, con un'attenzione particolare rivolta ai detenuti stranieri, poiché l'evoluzione demografica del nostro Paese aggiunge un ulteriore elemento di complessità: non è solo questione del rientro del detenuto in un cenacolo domestico composto da persone della medesima fede, etnia e nazione, ma anche in quello classificato tra i cosiddetti "matrimoni misti". A livello generale si tratta di una realtà in crescita costante nel nostro Paese (dagli oltre 12 mila del 1995 ai quasi 27 mila del 2011) e che una specialista come Barbara Ghiringhelli ha proposto di vedere come uno strumento d'integrazione di quei fenomeni di mobilità umana che hanno caratterizzato gli ultimissimi decenni. Facciamo scorrere sul nostro schermo le parole di un suo recente saggio, che tratteggiano un ideale altissimo di matrimonio misto, quasi una missione: «In tale contesto, la famiglia assume una nuova centralità come protagonista di percorsi d'integrazione e stabilizzazione, come strumento e ambito d'accoglienza, come laboratorio di una possibile società interculturale, come dialogo tra le religioni». Quali condizioni possono trasformare quello che sembra un miraggio in una possibilità concreta?

Anzitutto mettendo le cose in chiaro. Ci è sembrato cioè necessario proporre, come prima cosa, una presentazione generale dell'istituto familiare e dei rapporti tra i coniugi nell'ordinamento italiano, per fornire quella base di informazioni dalle quali non può prescindere lo straniero che abbia deciso di entrare in Italia per costruire la propria vita, o ricostruirla dopo una detenzione. Il compito è stato svolto da Cinzia Benatti, avvocato e docente al CPIA (Centro per l'Istruzione degli Adulti) Metropolitano, che ha preso le mosse dal principio costituzionale di "eguaglianza morale e giuridica dei coniugi" (art. 29) per puntualizzare che «il marito e la moglie, a differenza che in passato, hanno gli stessi diritti, che dovrebbero esercitare congiuntamente e di comune accordo, e gli stessi reciproci doveri: alla fedeltà, all'assistenza, alla collaborazione, alla coabitazione». La docente spiega ai presenti che, sulla base di questi principi, vanno quindi concordati l'indirizzo della vita familiare e la residenza, «che non è più decisa in maniera arbitraria dal marito ma secondo le esigenze di entrambi i coniugi e tenendo conto di quelle fondamentali del nucleo familiare stesso».

L'eguaglianza morale e giuridica significa anche, per entrambi, diritto di scelta dell'attività lavorativa, di manifestare liberamente il proprio pensiero, di scegliere le proprie frequentazioni (nel rispetto del dovere di fedeltà e lealtà verso l'altro coniuge), di professare liberamente la propria fede religiosa, di godere di una sfera di riservatezza che non ammette ingerenze da parte del coniuge o di terzi. Nessun coniuge ha la funzione di guardiano dell'altro.

Al complesso dei diritti goduti da entrambi corrispondono i reciproci doveri, che hanno natura al tempo stesso morale e giuridica: il dovere di fedeltà, che è un impegno a non tradire la fiducia reciproca, compreso su un orizzonte più largo di quello della pura sfera sessuale; il dovere d'assistenza materiale, economica e morale, che fa nuovamente riferimento a un quadro largo di comportamenti "fattivi e affettivi"; il dovere di collaborazione, che implica anche la disponibilità a sacrificare i propri interessi per il vantaggio di quelli della famiglia; il dovere di coabitazione e di contribuzione ai bisogni della famiglia, in relazione alle proprie sostanze e alle proprie capacità di lavoro professionale e/o casalingo; il dovere di istruzione ed educazione dei figli, che include un ampio impegno alla crescita morale e intellettuale, estendendosi anche alla sfera

religiosa, punto problematico quando i coniugi non condividono la medesima fede. Il percorso didattico, preparato da Cinzia Benatti, prendeva in considerazione anche le problematiche relative al funzionamento della “famiglia di fatto”, così come il tema della gestione della crisi coniugale (rispetto alla quale nuovamente i due coniugi si trovano in condizione di parità) nelle sue fasi e nel complesso di diritti e doveri che essa attiva.

Come può risuonare una simile impostazione in un uditorio di persone in maggioranza di fede islamica? Tra i materiali preparati per i partecipanti all’incontro avevamo inserito anche la convenzione ONU per l’eliminazione delle discriminazioni contro le donne (CEDAW), adottata dall’Assemblea Generale alla fine del 1971 ed entrata in vigore nel 1981, ma la cui ratifica da parte di molti stati membri si sta rivelando un percorso assai tormentato. La scelta di aggiungere questo pezzo di legislazione internazionale (uno dei frutti della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948) non era dunque casuale, per il fatto che esso incontra resistenze particolari, come prevedibile, proprio nell’area di tradizione islamica, nella quale è facile eccepire la sua contrarietà a molti principi della *shari’a*. Tra gli articoli che sollevano i maggiori problemi c’è quello che sancisce per l’uomo e la donna «lo stesso diritto di contrarre matrimonio; lo stesso diritto di scegliere liberamente il coniuge e di contrarre matrimonio soltanto con il proprio libero e pieno consenso; gli stessi diritti e responsabilità durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento; gli stessi diritti e responsabilità come genitori, indipendentemente dal loro stato civile, nelle questioni che si riferiscono ai loro figli, in tutti i casi l’interesse dei figli costituisce la considerazione preminente; gli stessi diritti di decidere liberamente e responsabilmente il numero e la cadenza dei figli e di accedere alle informazioni, all’istruzione e ai mezzi che consentano loro di esercitare tali diritti; gli stessi diritti e responsabilità in materia di tutela, curatela, affidamento ed adozione di minori, o altri istituti analoghi quando questi esistono nella legislazione nazionale, in tutti i casi l’interesse dei minori costituisce la considerazione preminente; gli stessi diritti personali al marito ed alla moglie, compreso il diritto alla scelta del cognome, di una professione e di un impiego; gli stessi diritti a entrambi i coniugi in materia di proprietà, d’acquisizione, gestione, amministrazione, godimento e disponibilità di beni, tanto a titolo gratuito quanto oneroso». L’esposizione classica della legge religiosa, che

attribuisce ai due coniugi diritti e doveri precisi ma differenti e afferma con ciò di assicurare non solo il bene mondano e ultramondano al quale entrambi aspirano ma anche la piena armonia del nucleo familiare, mostra tratti all'apparenza inconciliabili con la visione delle cose presente nell'art. 16 qui richiamato. Non è un caso ad esempio che un'autorità del livello di Ramadan al-Buti, considerato tra le personalità più rappresentative dell'islam sunnita "medio", nell'ultimo tratto della sua vita abbia fatto della confutazione islamica del CEDAW uno dei temi chiave del suo impegno di teologo, giurisperito e predicatore. Non si può quindi sfuggire alla constatazione che nell'insegnamento tradizionale la donna, alla quale almeno teoricamente sono riconosciuti alcuni privilegi esclusivi (come la dote, il diritto di mantenimento, la gestione autonoma dei propri beni), risulta peraltro in chiara posizione di subordinazione all'uomo, moralmente e giuridicamente, dalla conclusione del vincolo coniugale sino al suo scioglimento. La legge religiosa, che come si sa non è mai pura esposizione di norme ma anche catechesi, forma un deposito d'idee che, nel caso specifico del matrimonio e delle relazioni di coppia, è profondamente radicato nella coscienza delle persone, tanto gli uomini quanto le donne. Se è questo in via di principio l'assetto dei reciproci ruoli, vi è spazio per correggerlo in senso più egualitario e *dall'interno* del mondo che lo ha prodotto? L'affermazione che in Italia valgono "altre regole" e che a queste ci si deve attenere può apparire semplice e tranciante, ma finisce per non prestare alcuna attenzione agli strumenti messi a disposizione dalla cultura con la quale si vuole dialogare, cosa necessaria se si vuole imprimere una spinta effettiva al cammino d'integrazione e attenuare i rischi di quelle forme di adesione passive e camuffate, dietro le quali spesso si cela una profonda estraneità al contesto nel quale ci si abitua a vivere, magari per molti anni, come perfetti alieni. Torniamo quindi a coinvolgere Abu Abd al-Rahman (Wajih Saad), di nuovo ospite del nostro corso, stavolta a fianco di Cinzia Benatti. Ciò che ci dice richiama, in certa misura, quanto già affermato da Caterina Bori circa la declinazione spazio-temporale del diritto musulmano: «La legge appartiene al mondo al quale si rivolge. L'uomo non vive da solo ma è parte di questo mondo». Nella lingua araba del Corano, spiega ancora l'imam, il complesso dei diritti-doveri regolante i rapporti sociali è denominato "ma'rûf": letteralmente vuol dire "noto", poiché rimanda a un codice di idee e principi condiviso da un determinato

consorzio umano, in un punto geografico e temporale preciso. Accanto a norme considerate stabili e immutabili, come quelle che riguardano il regime degli atti culturali, la legge religiosa ammette in tanti campi progressi e cambiamenti. Se non fosse così, sarebbero stati respinti e condannati come “novatori” maestri del calibro di al-Shâfi’i, uno dei capi-scuela del diritto, che cambiò idee su tante cose, nei suoi spostamenti dalla penisola araba, dove ebbe la prima formazione, all’Iraq e infine all’Egitto.

Il filone che considerazioni come queste ci fanno intravedere, per un percorso educativo che voglia tenere conto anche dell’approccio islamico, è dunque quello del dialogo sulla possibilità di un aggiornamento del “modo islamico” di vivere la famiglia e il rapporto uomo-donna al diverso contesto – giuridico, sociale, culturale – che i nuovi arrivati trovano approdando sulla sponda nord del Mediterraneo. Un esempio tra i tanti è il problema del valore che si può ancora attribuire al noto motto “man yunfiq yushrif” (chi paga comanda), coniato per i rapporti societari e da lì utilizzato comunemente in ambito matrimoniale, per ribadire in modo lapidario la preminenza del marito, giacché è lui, lui solo, colui sul quale pende il dovere di provvedere economicamente ai bisogni della famiglia, mentre la moglie, guardando in senso stretto alla ripartizione giuridica dei ruoli, non deve essere chiesto o imposto nulla al riguardo. La crisi economica o altre situazioni d’emergenza, come quella innescata da una carcerazione, ci fanno spesso assistere però ad un totale rovesciamento delle parti: è la moglie, con il proprio lavoro, a mantenere marito e figli. A questo punto chi comanda? In quale modo i cambiamenti di fatto devono portare a una rielaborazione dei principi, ripensando in senso più egualitario la ripartizione dei ruoli?

Un altro esempio, di diverso tipo, è rappresentato dalla poligamia, diritto conferito all’uomo e negato alla donna. La motivazione razionale addotta dalla tradizione per giustificare questa disparità poggia di norma sul dato fisiologico: dal momento che è la donna a concepire e a portare nel grembo, in caso di poliandria non si potrebbe sapere con esattezza chi sia il padre del concepito, con violazione di uno dei diritti fondamentali del neonato, quello della certezza della paternità. I progressi della scienza, i cui strumenti di analisi consentono l’accertamento

infallibile della paternità, fanno evidentemente cadere un tipo di argomentazione come questa a sostegno della disparità di genere.

Sul tema non poteva quindi mancare una domanda anche per Abu Abd al-Rahman: vi risponde facendo nuovamente riferimento a condizioni peculiari di tempo e di luogo, sottolineando cioè che, sulla base delle antiche fonti storiche, si mostra come la poliginia abbia svolto in certi momenti un compito di solidarietà sociale, assicurando la protezione a un gran numero di vedove e orfani di guerra. È per questo – aggiunge a riprova – che oggi la si vede nuovamente diffondersi in zone di guerra spopolate dagli uomini, uccisi o inghiottiti nei luoghi segreti di detenzione. Secondo: se la legittimazione coranica è indiscutibile (sura 4,3.129) è però lo stesso Testo sacro dei musulmani a porre il principio della perfetta equità nel trattamento delle spose come una condizione *sine qua non*, richiesta aggravata dalla considerazione che «anche se lo desidererete non potrete agire con equità con le vostre mogli». Quindi, in via prudenziale, il Corano orienta verso una sola moglie. Terzo: non manca, da parte sua, una critica all'ipocrisia di chi moltiplica le relazioni sessuali, senza assumere nessuna responsabilità verso le donne che incontra e i figli che possono nascere. La battaglia contro la poligamia di diritto non può trasformarsi nell'accettazione della poligamia di fatto. L'imam punta il dito, come prevedibile, contro i costumi sociali europei, ma confessa che problemi analoghi toccano lo stesso mondo arabo dal quale proviene.

Non c'è stato modo di parlarne, ma riteniamo valga la pena di aggiungere, in tutto questo ambito, anche il problema della ricomparsa del fenomeno delle donne catturate come preda di guerra e vendute sul mercato come concubine da persone che ritengono di potersi richiamare in modo del tutto legittimo alle disposizioni del diritto religioso regolanti questo commercio. Si è potuto invece accennare, quasi a tempo scaduto, al problema delle mutilazioni genitali femminili, fenomeno che in modo non meno brutale segnala lo stato di minorità della donna, laddove questa pratica è in uso: «Si tratta di usanze, più che di legge o religione». Abu Abd al-Rahman dà prova della sua affermazione notando che la pratica dell'infibulazione si è protratta in aree come l'Egitto e il Sudan dove già vigeva prima dell'avvento dell'islam mentre non è

penetrata, con l'islam, là dove era sconosciuta. L'islam generalmente difende la capacità di desiderio sessuale della donna e il suo diritto al piacere sessuale nel matrimonio, anche se non si può omettere di notare che ancora oggi in grandi manuali contemporanei di diritto musulmano si trovano citate fonti sacre canoniche (hadith) per giustificare la pratica dell'infibulazione, come strumento per ridurre il desiderio sessuale della donna e quindi il rischio di cadere nella fornicazione. Questo accenno all'incidenza delle tradizioni, dei costumi, delle consuetudini, di cui si è persa memoria delle origini, apre un altro scenario per il nostro dialogo.

La *shari'a* del matrimonio rappresenta, nel suo complesso, un livello importante su cui confrontarsi per un percorso d'educazione al rapporto uomo-donna secondo le linee giuridiche e morali del nostro ordinamento, semplicemente per il fatto che circola nelle vene delle persone generate all'interno della sua cultura. Ma la *shari'a* non è l'unico fronte del quale occuparsi. Vi è infatti un altro aspetto del problema uomo-donna, forse ancora più delicato per il suo radicamento nella sensibilità comune delle persone di fede islamica: si tratta del peso di quelle tradizioni extra-giuridiche, familiari, tribali, ancestrali (quindi anche pre-islamiche), che agiscono sbilanciando ulteriormente i rapporti di genere, magari sotto il pretesto di una legittimazione religiosa, che in realtà manca o è contraffatta. Sullo schermo montato in fondo alla nostra saletta vediamo comparire il viso di Shirin Daquri, incorniciato da un velo indossato con cura: musulmana sunnita di origini curde, siriana e damascena di nascita, filosofa di formazione, moglie e madre, attiva nel primo germogliare della "Primavera araba", ora profuga a Istanbul, dove continua a studiare e scrivere. Di lei è uscito in Italia *La donna araba tra presenza e assenza*, una critica lucida e documentata alle strutture maschiliste della società alla quale appartiene e alla quale dedica tutto il suo impegno intellettuale e sociale.

Non abbiamo scaricato il video dalla rete", non è un filmato di repertorio, perché nella registrazione video parla da Istanbul proprio ai nostri corsisti, nel bell'arabo musicale che si può ascoltare per le vie di Damasco. Si presenta come una musulmana che non ha girato le spalle alle proprie origini: prega, digiuna, legge il Corano e la Sunna ma non ha dubbi sul fatto che la donna araba si trovi afferrata «tra il martello delle tradizioni e l'incudine degli stereotipi»,



vittima di un sistema di dispotismo che ha finito per travolgere anche l'uomo. La donna araba, ci dice Shirin, è sottoposta a tradizioni consunte alle quali viene conferita sacralità, ma anche l'uomo ha bisogno di essere liberato da una struttura patriarcale e maschilista che lo plasma e lo condiziona. La donna è vittima di un'immagine stereotipata proiettata su di lei dalla prima infanzia e che la segue negli anni della formazione, poi nei ruoli che ricoprirà come moglie e madre, sempre sottoposta alla custodia di un guardiano. Tutto questo riduce non solo le potenzialità della relazione uomo-donna ma anche le energie di cui può disporre una società al fine di svilupparsi: «Il problema fondamentale della questione femminile nelle società arabe – dice Shirin – si cela nella rimozione delle donne da ogni attività d'indirizzo, da ogni possibilità di partecipazione effettiva alle decisioni che le riguardano direttamente».

Un intervento forte, il suo, che anima il dibattito e lo arricchisce di tante esperienze personali. È vero, da una parte, ciò che ascoltiamo: la famiglia araba/islamica è ricca di un grande retroterra umano, affettivo, di solidarietà tra tutti i membri, di rispetto tra le generazioni, di venerazione per il ruolo della madre, di onore reso agli anziani sino alla fine, «perché – dice uno dei corsisti

– sarebbe per noi un disonore portare i nonni all’ospizio». Questo grande deposito di valori non può essere disconosciuto e anzi, nota Cinzia Benatti, corrisponde a quel tipo di solidarietà che anche l’ordinamento italiano dell’istituto familiare descrive. Su questi punti c’è ampia materia di dialogo e forse c’è molto da imparare o ravvivare, in una società come la nostra che ha conosciuto, così come in tutta Europa, la forte crisi della vita familiare. Ma sono gli stessi interventi a mettere in luce le derive negative della marginalizzazione o rimozione della figura femminile, di cui ha parlato Shirin. Il problema, sovente, è che proprio la donna alimenta un’immagine alterata di se stessa e del suo ruolo, sposando e sostenendo quei costumi che dovrebbero essere sottoposti ad una critica profonda. Yassine Lafram, il nostro mediatore culturale, riporta in dialetto marocchino un motto che le donne in un passato ancora recente ripetevano, con una punta d’orgoglio difficile da comprendere sino in fondo: «Mio marito mi picchia... ma non permetterebbe a nessuno di picchiarmi!».

Il valore delle Costituzioni sta allora nella loro capacità di correggere tradizioni sbagliate e attivare tradizioni buone, fondate sulla forza di una legge scritta per tutti. Con Paolo Branca possiamo così ripercorrere gli artt. 3, 37, 48, 51 e 117 della Carta italiana per poi passare alle tre Costituzioni della “Primavera araba”, laddove sembrano “aprire” all’eguaglianza tra uomo e donna: gli artt. 21 e 46 della Carta tunisina; l’art. 11 di quella egiziana e la via seguita dalla Costituzione del Marocco, che pone la formula “i cittadini e le cittadine” in testa a moltissime delle sue disposizioni, come a segnalare che non c’è diritto dell’uomo che non spetti, indistintamente, anche alla donna. Da qui si potrebbe allargare ulteriormente lo sguardo e prendere in considerazione le codificazioni contemporanee, esaminando i punti d’ammodernamento del diritto di famiglia rilevabili nelle legislazioni nazionali di diversi paesi arabi/islamici. Si tratta di una pista di approfondimento proficua, perché interna al mondo degli interlocutori, che merita di essere tenuta a mente per riedizioni future del corso.

Tra le norme costituzionali, ciascuna delle quali meriterebbe un’analisi dettagliata, attira la nostra attenzione il comma di chiusura dell’art. 46 della Carta tunisina: «Lo stato prende le misure necessarie al fine di eliminare la violenza contro la donna». Il problema esce quindi

dalle confidenze domestiche, dalle chiacchiere di condominio e anche dalle sale di conferenza o dai talk-show che affollano i canali televisivi arabi, per ricevere l'investitura ufficiale al più alto livello di espressione degli ideali di un popolo: la sua Costituzione. È come se il legislatore dicesse: il problema esiste e va risolto. E se un testimone solo non basta, vi si aggiunge quello rappresentato dal terzo comma dell'art. 11 della Carta fondamentale dell'Egitto, che ripete in modo quasi testuale: «Lo Stato si impegna a proteggere le donne da ogni forma di violenza». La violenza sulla donna può essere vista, in modo sintetico, come la punta di quel regime di ingiusta disparità che va corretto in radice, tanto a livello di legge quanto, e ancor più fondamentalmente, a livello di educazione delle coscienze, fuori e dentro il carcere. Con la piena consapevolezza che in questo percorso il nostro Paese, per potere offrire un esempio credibile a uomini di altre sponde, ha passi enormi da compiere quanto a se stesso: «Il problema – sottolinea Paolo Branca – c'è ed è generale in tutte le culture: la cosa più difficile da cambiare è il rapporto uomo-donna».

Giustizia giusta

Il nostro percorso è stato pensato, sin dall'inizio, come uno stimolo a riflettere sui grandi principi che rendono degna la vita dell'intera società, nessuno escluso: la libertà di stare insieme, di esprimere ciò che si crede o non si crede, il lavoro, l'istruzione, la salute eccetera. L'angolatura particolare della "vita ristretta" non è mai mancata nella trattazione di nessuno di questi argomenti, ma la sfida è stata quella di provare a pensare al bene del mondo da uomini liberi, come tutte le persone sedute in questa saletta lo sono state fino al giorno della rottura con la legge di ciascuno di loro. Non poteva però mancare, verso la fine, qualche incontro che in modo più diretto prendesse in considerazione proprio la tematica della frattura con la legalità e le sue conseguenze nella storia delle persone: in quale modo è presa in considerazione

nella Costituzione italiana? Quali punti di confronto si possono stabilire tra essa e le tre Carte fondamentali nate recentemente sulla sponda sud del mare di mezzo? Cosa ci è utile sapere delle tradizioni religiose che rappresentano sempre un importante sfondo di idee per le persone di fede islamica?

Partiamo dall'ultimo punto e dal contributo offertoci nuovamente da Caterina Bori, che ha voluto anzitutto farci notare come i giuristi musulmani, da tempi piuttosto antichi, siano pervenuti a classificare tutti gli atti umani in cinque categorie: obbligatori, raccomandati, permissibili, disapprovati, proibiti. Siamo ancora sullo sfondo del tema della giustizia, ma per una persona che ha violato la legge e si mette a riflettere sulla propria storia personale, sulla concatenazione degli eventi che lo ha portato a perdere la libertà, la distinzione tracciata non è di poca importanza: «Questa classificazione – spiega infatti la docente – riconosce una base etica del vivere, vale a dire: non si può fare qualsiasi cosa ti torni utile». Avverte, in secondo luogo, che ci troviamo di fronte a una visione dell'agire umano procedente su due assi, orizzontale (la comunità degli uomini) e verticale (Dio e il destino ultraterreno dell'individuo), secondo una prospettiva che non ritroviamo (più) nei nostri ordinamenti ma che non può essere sottovalutata, o comunque ignorata, per la qualità morale che la anima profondamente. Nella stessa linea aggiunge che questa qualità morale la si ritrova ponendo attenzione alle *maqàsîd*, cioè i “cinque grandi obiettivi” posti a fondamento della legge religiosa: la protezione della religione/fede, della vita, della discendenza, dell'intelletto e della proprietà. A nessuno può sfuggire che questi macro-obiettivi «toccano anche i punti vitali di un ordinamento civile laico».

Andiamo avanti, entriamo più direttamente nel tema: poiché la rottura della legge opera orizzontalmente (la comunità) e verticalmente (Dio), l'insegnamento islamico vede il giudizio articolato in una doppia dimensione, terrestre e celeste, con un'accentuazione dell'aspetto etico che nuovamente, anche se in un modo del tutto peculiare rispetto agli ordinamenti laici, conferma la «non irrilevanza dei comportamenti individuali e sociali». Sul fronte del giudice umano (il *qâdi*) si riconosce che la sentenza è sempre provvisoria e imperfetta, poiché egli non può pretendere una conoscenza infallibile della verità dei fatti accaduti né penetrare dietro

il velo della coscienza e cogliere le vere intenzioni dell'imputato, cose che possiedono solo Dio... e il reo: ciò vuol dire che anche qui, di nuovo, la dottrina elaborata dai dottori della legge «rimanda ad una responsabilità personale di giustizia». Coerentemente al sistema delineato, da una parte l'esecuzione della pena irrogata sulla terra per il reato commesso reintegra il colpevole nella comunità degli uomini, ma dall'altra la colpa dell'atto, qualificato religiosamente come "peccato", coinvolge il "giudizio dell'Ultimo Giorno" e impone quindi una radicale revisione della sua vita.

L'importanza che il discorso religioso tradizionale attribuisce ai temi del reato, del giudizio e della pena, e in particolare l'accento sulla responsabilità personale, colta sotto angolature diverse ma concorrenti alla realizzazione di un alto ideale di giustizia, può dunque rappresentare uno stimolo positivo, per il detenuto di fede islamica, a riprendere in mano la propria vita, a rientrare nella via della legalità. Non mancano però criticità significative, che necessiterebbero di una considerazione specifica all'interno di un progetto educativo attento alla dimensione interculturale, così come per un più adeguato accompagnamento psicologico/spirituale dei detenuti musulmani. Un esempio è offerto dal principio che il giudizio umano è *bi l-zàhir*, vale a dire "secondo quanto appare", concetto dal quale discende un corollario singolare: il reato impunito va considerato *mastùr*, "celato dal velo" di Dio, che nella sua imperscrutabile volontà ha riservato a sé quell'atto, per punirne o perdonare nell'Ultimo Giorno l'autore rimasto sconosciuto alla comunità degli uomini. La catechesi classica dei dottori della legge insiste ovviamente nel dire che la benevolenza mostrata da Dio verso il "reo ignoto" deve spingere costui al pentimento, a una correzione radicale della propria vita, ma non si può escludere che s'insinui la percezione di una "copertura dall'Alto" di quanto commesso, una sorta di divina omertà che lascia aperta la porta alla reiterazione del delitto, rimandando *sine die* il necessario pentimento. *Sitruka ya Rabb* (il tuo velo o Signore!) è un'invocazione molto diffusa, a livello popolare, proprio a proposito delle infrazioni (di qualsiasi tipo) che si desidera rimangano celate agli occhi degli uomini. Un nodo ancora più delicato è dato dalla possibilità che s'insinui, specialmente nella persona rientrata in contatto con la propria religione durante la carcerazione, l'idea della sostanziale

manca di valore delle sanzioni alle quali egli è sottoposto nel suo rapporto con la giustizia italiana, dal momento che essa è “solo” giustizia di uomini incaricati di applicare leggi umane. L’effetto prodotto da simili convinzioni è potenzialmente duplice: da una parte un disprezzo accresciuto per la legge degli uomini, che giudica e condanna senza averne reale diritto, legge fragile anche perché può cambiare, essere modificata o abrogata, mentre la legge di Dio – si ritiene – non cambia; dall’altra un senso di profonda disperazione, nella percezione che ciò che si sta subendo sia totalmente inutile in ordine all’espiazione del peccato, «che non sarà cancellato dal registro di Dio neanche se mi teneste qui sino alla fine dei miei giorni», come un detenuto ci ha confidato con sgomenta sincerità. Non può quindi destare stupore il fatto che, nel corso della discussione che ha accompagnato l’esposizione di Caterina Bori, diverse voci abbiano difeso con convinzione la validità di pene come la fustigazione e il taglio della mano, che insieme a lapidazione e decapitazione sono ritenute dotate del potere di cancellare il peccato nell’assise celeste, mentre in terra diffondono il salutare terrore che spinge a tenersi lontano dall’infrazione. Pene difese con convinzione da coloro che le avrebbero dovute subire, se fossero stati giudicati da una corte sciaraitica per quanto da loro commesso!

Lo schermo in fondo alla saletta s’illumina delle parole della Costituzione italiana: ecco l’art. 13, che inizia dichiarando la libertà personale un bene «inviolabile» e si affretta poi a circondare di precauzioni i motivi che consentono di comprimerla, escludendo e anzi impegnandosi a punire «ogni violenza fisica e morale» contro le persone sottoposte a privazione di libertà. C’è l’art. 24 sul diritto di agire e difendersi in giudizio; l’art. 25 sul rapporto dell’imputato con un giudice “certo” e una legge “certa”, per metterlo al sicuro dall’arbitrarietà senza limiti tipica dei regimi dittatoriali; l’art. 27 sul carattere personale della responsabilità penale, sulla presunzione di non-colpevolezza sino alla sentenza definitiva e sulla natura delle pene, che «non possono consistere in trattamenti contrari al senso d’umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Ci si deve soffermare di più sul lungo art. 111 (secondo la formulazione definitiva adottata nel 1999 con legge costituzionale) che sancisce il diritto al giusto processo, regolato dalla legge e svolto nel contraddittorio tra le parti, davanti ad un giudice terzo e imparziale, entro un tempo

ragionevole. Nel processo penale, l'imputato deve avere una concreta possibilità di difesa, con la garanzia del diritto di prova, anche testimoniale, e il diritto di capire pienamente quanto accade nel processo, ricorrendo se necessario all'assistenza di un interprete linguistico se non comprende o parla l'italiano.

Ma qual è la realtà dei fatti a fronte delle "belle parole"? Ritorna la domanda che ha accompagnato lo svolgimento dell'intero programma, e l'ambiente si scalda: ogni partecipante avrebbe una storia da raccontare, ognuno vorrebbe proporre la propria esperienza, sino nei particolari, per mostrare "nei fatti" l'attenuazione o la contraddizione radicale (ma in qualche caso anche la conferma) dei grandi principi posti dalla Costituzione a salvaguardia di una giustizia giusta. Qualcuno racconta di maltrattamenti subiti al momento dell'arresto o nel corso della detenzione, del comportamento sbrigativo e superficiale di avvocati e giudici, di procedimenti che sembrano correre implacabili verso la condanna, della difficoltà di capire e farsi capire, «perché uno dovrebbe trovarsi coinvolto in un fattaccio veramente grosso, sotto gli occhi dei riflettori, per essere sicuro che il giudice controlli l'esattezza del lavoro dell'interprete, che può essere un arabo ma non capire nulla del tuo dialetto». Altre voci denunciano la carenza di risorse per le attività educative in carcere, per l'offerta a tutti di percorsi che preparino effettivamente al ritorno in libertà e allontanino così il rischio più abituale al quale ci si trova esposti: ritrovarsi all'improvviso in strada, senza nessuna meta e prospettiva, e anche senza un soldo in tasca, aggiunge uno, «come quel mio compagno di cella, che all'uscita è salito sull'autobus senza biglietto – non aveva i soldi neanche per quello – e la sera ce lo vediamo tornare in cella, arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale: il controllore».

Le storie personali sono utilissime e anche necessarie per alimentare la vivacità d'incontri che mirano a calare la Costituzione nella vita concreta, e viceversa portare le vite concrete nelle parole della Costituzione. Non si può però perdere di vista l'esigenza di aprire anche altri fronti di riflessione, per aiutare a cogliere tutte le luci che si accendono sul dialogo che stiamo imbastendo circa la "giustizia giusta". Dagli altoparlanti sistemati sul tavolo intorno al quale siamo seduti risuona la voce di Roberto Benigni, che nel suo monologo televisivo sulla



Costituzione (*La più bella del mondo*) aveva dedicato un passaggio alla condizione dei carcerati, lanciando un forte appello a loro favore ma spostando poi subito l'attenzione sul "no" con il quale i Padri costituenti hanno voluto chiudere l'art. 27, a sigillo del loro messaggio sull'umanità delle pene: «Non è ammessa la pena di morte». Nel frammento video che proiettiamo, l'attore di Dante afferma che «loro hanno tolto la pena di morte per levare tutto l'orrore e l'incubo di ciò che avevano vissuto ... Ci sono tanti paesi che si reputano più civili del nostro e hanno la pena di morte ... Quando si vedono dei delitti efferati viene da dire: "L'ammazzerei, ci vuole la pena di morte". È un istinto! La giustizia ci deve essere ... ma a quei paesi che si reputano più civili vorrei dire che da noi in Italia non c'è una stanza dove vengono portati degli uomini e delle donne per essere ammazzati. In Italia solo gli assassini ammazzano. La legge italiana, che è fatta dal nostro voto, non ammette il diritto di strangolare, fucilare o fulminare un essere umano. In Italia non esiste una persona che riceve un salario dallo Stato, pagato da tutti noi per troncare la vita di un altro uomo. Non esiste un pubblico ufficiale che si chiama boia, o carnefice». «Su questo siamo tutti d'accordo?». Desi Bruno si volta a destra e sinistra per cogliere, tra i

presenti, un'eco alle parole di Benigni. È la Garante regionale "delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale", quindi un'ospite particolare del nostro corso, "interna" al mondo del carcere per la conoscenza approfondita delle problematiche concrete della "vita ristretta" maturata nell'attività professionale di avvocatessa e poi nel servizio ai detenuti attraverso l'incarico istituzionale di Garante, ruolo che ha ricoperto prima a livello comunale (Bologna) e poi a quello regionale (Emilia Romagna). Abbiamo sul tavolo tanti problemi da discutere con lei ma la questione dell'abolizione della pena di morte non ci deve sfuggire, perché quel "no" della Costituzione è uno snodo dal quale risalire ad altre idee importanti: «Siamo tutti d'accordo? Io credo molto nel rispetto della vita delle persone. Tutti noi dobbiamo essere consapevoli che la vita umana ha valore anche se ha compiuto fatti gravissimi». Ci mostra che il discorso ha vari livelli: uno certo è quello della legislazione di quei paesi, che dagli Stati Uniti al Pakistan prevedono la pena di morte, mettendo in luce tra l'altro la natura trans-culturale di una pratica che attraversa la storia e le civiltà. Ma c'è poi il problema dell'impegno personale a favore della dignità d'ogni vita umana, «perché non si può essere sensibili alla difesa dei diritti solo quando si è toccati personalmente». Per fare solo un esempio che entri nel vivo delle problematiche di relazione tra detenuti, cita l'atteggiamento di rifiuto, sino all'aggressione, nei confronti di quei compagni di detenzione autori di delitti che la "morale del carcere" bolla come infami: «Ho assistito alla sollevazione di un intero braccio, che protestava per impedire l'accesso di questi detenuti alle "loro" docce dal vicino braccio dei "protetti", dov'era mancata l'acqua». «Dottoressa, lei dice che la Costituzione esclude la pena di morte e le pene inumane, ma tenere un uomo sotto chiave senza limiti di tempo non è forse inumano, non è forse una pena di morte camuffata?». La provocazione giunge da un angolo del tavolo e ci spinge a parlare di "ergastolo ostativo", del nodo della correzione legislativa di una disposizione (art. 4bis dell'Ordinamento Penitenziario) accusata di violare il senso d'umanità delle pene prescritto dalla Costituzione. La Garante racconta degli incontri avuti con persone sottoposte a questo regime, della loro voglia di vivere, della percezione che ti trasmettono di "essere cambiati dentro", mentre fuori rimangono marchiati da una storia criminale ormai lontana, magari lontanissima, e conclude

che «certamente l'ergastolo ostativo non è conforme all'articolo 27». Altrettanto legislativa, aggiunge, non può che essere la soluzione pensata per gli stranieri privi di documenti di soggiorno e che alla loro uscita dal carcere, magari dopo un periodo di detenzione durante la quale hanno mostrato un notevole impegno nel programma rieducativo, si ritrovano in una condizione di clandestinità che quasi fatalmente apre la via alla reiterazione del reato: «Visto che non si può cercare di risolvere il caso del detenuto "irregolare" saltando quello degli "irregolari" in generale, il problema bisogna affrontarlo da capo, con una nuova legge sull'immigrazione». Solo critiche? Desi Bruno rammenta a tutti che fino al 1988, all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il processo in Italia era di tipo inquisitorio, con un'asimmetria tra accusa e difesa che metteva l'imputato essenzialmente nella condizione di subire ciò che si svolgeva intorno a lui. Almeno in via di principio, accusa e difesa sono oggi in condizione di parità: l'imputato deve essere a conoscenza sin dall'inizio delle accuse che gli vengono mosse, deve potersi difendere sin dall'inizio e deve potere partecipare a un dibattimento che non sia mera e formale riproduzione di ciò che si è raccolto nelle fasi precedenti dell'istruttoria: «Insomma, che ci sia qualche strumento in più, non lo si può negare». I progressi esprimono, almeno sulla carta, una messa in valore dei più alti principi che hanno ispirato la nostra Costituzione, i quali sono anche i messaggi migliori che l'Italia può lanciare ai paesi e ai mondi culturali/religiosi dove si pensa che sia giusto recidere una vita, o infliggere l'onta delle pene corporali. Tutto ciò ovviamente non vuol dire idealizzare la realtà, cosa impossibile in un luogo come quello in cui ci troviamo a riflettere, e la Garante ci tiene a non fare cadere le critiche e le parole di denuncia emerse da tanti interventi: «Il corpo della persona arrestata è un valore assoluto e non va violato, così come il diritto di difesa è un bene fondamentale e va posto in testa a tutto nell'organizzazione di una giustizia giusta. Ma è chiaro che la piena operatività di tante norme di tutela dei diritti dell'imputato e del detenuto è di là da venire». La nostra civiltà giuridica imporrebbe il rispetto di un complesso di diritti delle persone private della libertà personale, ma la realtà è ancora assai distante da quanto affermato nella principale normativa di riferimento, convenzionale e costituzionale. Così ad esempio la tortura è bandita e punita,

in ogni forma e in ogni fase dell'amministrazione della giustizia penale, ma nel 2013 la Corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato l'Italia (c.d. sentenza Torregiani) per avere esposto detenuti a trattamenti inumani in ragione delle incongrue condizioni di detenzione dovute al sovraffollamento. Si può torturare una persona semplicemente riducendo al minimo il suo spazio vitale: il sovraffollamento può essere tortura indotta dalla semplice mancanza di risorse, o dalla loro cattiva gestione; ma può essere un metodo scientificamente applicato, come apprendiamo da tante testimonianze provenienti dalle altre sponde del nostro mare comune.

Su questo punto, come sul resto, è bene quindi porre nuovamente attenzione anche a quanto hanno da dire sul tema della giustizia giusta (vero banco di prova dello stato di civiltà di un Paese e di un popolo) la Costituzione della Tunisia (artt. 27-30, 102, 107-109, 111), del Marocco (artt. 22-23, 107, 109, 117-128), e dell'Egitto (artt. 52-54). Anche in queste Carte è possibile ascoltare, in arabo e poi nella traduzione italiana, parole di garanzia per il cittadino sottoposto a procedimento penale; anche lì si afferma che egli non è nudo di fronte alla legge. Anzi, l'abbondanza d'articoli dà l'impressione che si voglia mostrare come il diritto sia impegnato a tutelarlo ancora di più, a non lasciarlo mai in balia dell'arbitrio, che tra tante altre sventure genera quella terribile della tortura, rispetto alla quale la Costituzione egiziana (art. 52) si spinge ad affermare solennemente che «in ogni forma e tipo, è un delitto che non cade in prescrizione». Anche qui solo "belle parole", stavolta scritte in arabo? L'incrocio tra le testimonianze personali e le notizie degli organi d'informazione possono alimentare nuovamente l'obiezione che tra la formulazione teorica degli alti principi e ciò che avviene sul terreno – nelle stazioni di polizia, nei tribunali, nei luoghi di detenzione – ci sia una distanza incolmabile. Sono però proprio le consonanze riscontrabili attraverso la sinossi delle quattro Costituzioni utilizzate nel nostro programma di studio a dimostrare che questi alti principi non siano comunque puro "tagħrib" (imitazione dell'Occidente) ma aspirazione profonda di tutti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo (e non solo loro), che ha trovato un'eco genuina nelle richieste dei giovani, in stragrande maggioranza musulmani, scesi in piazza all'inizio di quella che è stata chiamata "Primavera araba".

Italia d'asilo

La Costituzione e la “Grande Emergenza”. Non poteva mancare, nel nostro corso, almeno l’inserimento di un tassello relativo al drammatico spostamento di popoli in fuga da guerre e miseria, che da alcuni anni investe la sponda settentrionale del nostro mare comune, con un’*escalation* che ad oggi pare inarrestabile. C’è con noi Massimo Cipolla, avvocato ed esperto internazionale di questioni dell’emigrazione. C’è Roberto Benigni, che si affaccia ancora una volta dal nostro schermo, con il suo monologo costituzionale, per rammentarci anzitutto che *la più bella del mondo* «riconosce la libertà di emigrazione ... e tutela il lavoro italiano all’estero» (art. 35). Quando si scrivevano quelle parole, chiosa l’attore, il problema era quello opposto, poiché erano gli italiani a partire in cerca di fortuna, e i Padri costituenti se ne davano pena: «Mica ce li tratterete con violenza e razzismo?!». E c’è di nuovo il suo collega siriano Durayd Lahham, nei panni di Abd al-Wadùd, l’uomo senza passaporto, respinto senza pietà da due confini di stato nella terra di nessuno. Nella trama di *al-Hudùd* quel poveretto giunge a diventare un caso internazionale, un punto d’attrazione per convegni, discorsi, proclami altisonanti e denunce mediatiche, senza però che ciò avvicini d’un palmo la soluzione del suo problema: tornare ufficialmente ad esistere. Un’opera cinematografica quasi profetica.

Abbiamo tra le mani un tema sul quale molti presenti hanno da narrare tante storie personali, o di parenti e amici. Vorrebbero raccontarsi nei particolari, ed è giusto ascoltarli, ma non si può perdere di vista un’esposizione del quadro generale: 400 mila richieste d’asilo nell’Unione Europea nei primi sei mesi del 2015, con proiezioni a 800 mila entro la fine dell’anno. Nel 2014 erano state in tutto 600 mila. Le statistiche dicono che la maggior parte delle persone che hanno attraversato il Mediterraneo fuggivano da guerre e persecuzioni. Almeno duemila di loro, secondo i rilevamenti a metà 2015, sono stati ingoiati dalle onde. La crisi in atto è quindi soprattutto una crisi di rifugiati, la cui scala ha una dimensione chiaramente globale: sono infatti quasi 60 milioni le persone costrette a fuggire dalle loro case in tutto il mondo, rispetto ai

51,2 milioni dell'anno precedente e i 37,5 milioni di dieci anni fa (dati UNHCR). L'Italia è solo un tassello, ma la sua posizione geografica ne fa una specie d'avamposto della fuga. Oltre alle decine di migliaia di coloro che vogliono utilizzare lo Stivale solo come corridoio di transito verso il Nord Europa, ci sono le decine di migliaia di richieste d'asilo: 64.600 nel 2014, con un aumento del 143% sull'anno precedente, il maggiore di tutti i Paesi UE (dati Eurostat).

Il dramma di milioni di persone in fuga e che hanno perso tutto, lavoro, casa, affetti, sembra evocare i giorni delle grandi guerre europee del secolo scorso, ed è per questo che risuona, in tutta la sua attualità, l'art. 10 della nostra Carta, come una voce fuoricampo di commento alle immagini delle colonne di profughi che vagano sulle strade del Vecchio Continente: «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici». È la vocazione universalistica della Carta: le "mie" libertà non possono essere negate a nessuno. Vi leggiamo in parallelo – come sempre in arabo e poi facendo la traduzione in italiano – l'art. 26 della Costituzione tunisina, l'art. 30 di quella marocchina e l'art. 91 di quella egiziana.

Massimo Cipolla illustra il cammino lento e faticoso, spesso anche contraddittorio, compiuto per dare effettiva attuazione ad un principio di civiltà che – tiene a farci notare – non è nato ieri ma affonda le sue radici nella storia millenaria dei popoli e delle loro istituzioni. Il diritto d'asilo, dalla dimensione giuridica a quella sociale, religiosa e culturale, inclusiva delle tradizioni comunitarie e familiari di accoglienza e protezione del pellegrino (dove il galateo arabo/islamico offre esempi di grande valore) può costituire dunque un altro valido polo di dialogo e di avvicinamento tra "mondi", in una classe di studenti o in un qualunque gruppo di persone impegnate a riflettere su diritti, doveri, solidarietà. È nella protezione dell'umanità debole che una società mostra il proprio grado d'umanità. Ben prima che all'osservatore esterno, è ai propri occhi che svela se stessa, quanto veramente vale, e se ancora vale.

Provare a (de)scrivere il bene comune

«Adesso però tocca a voi!». In un baleno il tavolo rettangolare si ricopre di fogli, foglietti, bianchi e colorati, con l'adesivo e senza, penne biro matite pennarelli a punta larga e stretta, neri gialli rossi blu verdi di tutti i gusti. Chi passa nel corridoio allunga incuriosito il collo per sbirciare dal vetro cosa stia succedendo là dentro. Un fremito di curiosità sembra percorrere persino gli scaffali che ci circondano, dai quali si affacciano (dalle pagine dei loro libri) tanti grandi personaggi. Ma un più palpabile fremito di stupore percorre i presenti alla vista di Abd al-Samad Bannaq, da tutti conosciuto come Samad. Uno dei loro, arrestato e condannato per traffico di stupefacenti. Ha scontato una detenzione lunga anni, nel corso della quale ha ottenuto il diploma di maturità e ha stretto legami d'amicizia con una persona che nel suo "volontariato culturale" in carcere ha gettato i primi semi del nostro progetto, Pier Cesare Bori. Samad oggi lavora come operaio in un'azienda metalmeccanica ma è anche iscritto al secondo anno di giurisprudenza.

Gli sguardi di tutti tradiscono una sola domanda: «Che cosa hai combinato di nuovo?». No, Samad non rientra per essere tornato al crimine, ma per parlare di Costituzione, che ha studiato a fondo come studente universitario, e per offrire la testimonianza di uno che "prova a uscire". Si sa quanto sia difficile, per tanti motivi, che un *ex*-detenuto possa tornare in carcere da uomo libero. Ci vuole quasi un miracolo. Si è realizzato per la collaborazione intervenuta tra la Direzione della Casa circondariale "Dozza", a Bologna, e il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, a Roma. Chi ha lavorato a questo progetto ha percepito nella loro fattiva disponibilità un segnale concreto di fiducia e d'attenzione da parte delle istituzioni, una parola d'incoraggiamento ad andare avanti.

Il percorso di un anno si chiude quindi con un laboratorio di scrittura: «Tocca a voi: provate a scrivere o almeno descrivere il "bene comune", a riprodurre qui e ora qualcosa dell'esperienza di chi è stato chiamato a mettere nero su bianco una Costituzione». Si scrive in italiano, in arabo, qualcuno in inglese, e il lavoro procede per gradi: prima la stesura assolutamente libera di ciò che

ciascuno ritiene fondamentale per una vita comune degna d'essere vissuta; poi l'individuazione in queste composizioni di più precise parole chiave, da trascrivere singolarmente e affiggere alla parete; quindi l'organizzazione delle parole chiave per argomento, arrivando infine ad evidenziare quattro temi maggiori: libertà, lavoro, istruzione, condizione del detenuto. L'invito fatto per l'incontro successivo, l'ultimo in programma, è quello di provare ad elaborare il proprio pensiero in modo più sistematico, più vicino alle formulazioni del linguaggio giuridico, al fine di presentarlo a tutti in "assemblea". Nei giorni seguenti i corsisti lavorano quindi per conto proprio in cella, ma anche insieme a scuola, nelle ore ancora disponibili del corso di scienze sociali. Alcuni continueranno a produrre, aiutati da Francesca Esposito, anche nelle due settimane mancanti alla fine dell'anno scolastico.

Il risultato di questo laboratorio di scrittura è offerto in appendice al presente volume, quale traccia di un piccolo esperimento, molto iniziale e frammentario, anche per il tempo a disposizione, meno di quattro ore in classe. Non si è trattato certo di due incontri "celebrativi", organizzati per mostrare che abbiamo raggiunto un pieno e pacifico accordo su qualsiasi argomento oggetto del corso. Le criticità permangono. Ne abbiamo avuto un saggio significativo facendo intenzionalmente riemergere il problema della libertà religiosa, evidentemente molto sentito dai partecipanti. La discussione si è immediatamente infiammata non appena si è fatta notare la doppia direzione che caratterizza in Italia questa libertà fondamentale: non solo la libertà di culto, la manifestazione in privato e in pubblico delle proprie idee – quindi la libertà di propaganda – ma anche la totale libertà di scelta, incluso il diritto di cambiare da ciò che si era a qualcosa d'altro, con assoluta e insindacabile "libertà di coscienza", che in arabo è "hurriyyat al-damir", formula utilizzata (in quale senso? con quale estensione?) dalla nuova Costituzione tunisina, in quell'art. 6 che parla appunto di religione. La varietà di posizioni espresse al riguardo dai partecipanti (da chi sosteneva, con precisi argomenti religiosi, che ciascuno sia padrone delle proprie scelte, a chi invocava la morte dell'apostata, con altrettante prove dalle medesime Fonti) va colta positivamente, ma rappresenta anche un segnale chiaro dell'impossibilità di sciogliere facilmente nodi come questo, che toccano nel vivo l'identità europea e italiana, giacché la

libertà religiosa ha storicamente rappresentato la matrice di tutte le altre libertà del mondo moderno. Il tema della piena libertà di coscienza in materia religiosa è solo un esempio, forse il più significativo, di una gamma d'altri nodi che non possono essere facilmente aggirati, se non a prezzo di una rappresentazione artificiosa e annacquata delle problematiche. Lo sforzo di una migliore presentazione dei capisaldi della nostra Costituzione alle persone giunte da altri paesi rimane, in ogni caso, un passaggio indispensabile per fare comprendere nel modo più chiaro in quale Paese essi siano entrati e quali siano le regole da rispettare nel tempo, breve o lungo, che vi trascorreranno.

A completamento della cronaca dell'esperienza fatta nella biblioteca della "Dozza" lungo l'arco d'un anno, merita infine segnalare la percezione, condivisa da insegnanti ed educatori, di un certo cambio di registro nella qualità della partecipazione. Il coinvolgimento diretto degli studenti, che nel laboratorio di scrittura conclusivo ha toccato il suo apice, ha messo in luce segni di superamento di due atteggiamenti che hanno rappresentato il grande ostacolo a un dialogo che fosse vero dialogo: da una parte il disincanto amaro e tendenzialmente distruttivo di chi è convinto "che le parole della Costituzione siano belle parole ma la *realtà* è totalmente diversa e nulla la cambia", dall'altra la riduzione di questa realtà all'orizzonte personalissimo di chi è disposto a partecipare solo se gli si fa dire "cosa mi è capitato" e "quello che ho sempre pensato" su qualsiasi cosa si parli. Rispetto a queste premesse potenzialmente paralizzanti è sembrato di vedere una certa evoluzione verso una partecipazione più responsabile, più consapevole dei discorsi che si facevano, più interattiva, più attenta alla complessità dei problemi sollevati e soprattutto più conscia della "missione" di un testo come quello della Legge fondamentale, che vuole parlare a tutti e deve tenere conto di tutti. Da un tipo d'evoluzione come questa, rispetto alla quale ha certo contribuito molto il riferimento costante alla lingua e alla cultura dei partecipanti, può venire l'incoraggiamento a ripetere l'esperimento, ovviamente modificandolo e perfezionandolo ove necessario. Molti membri della nostra piccola "assemblea", incontrati successivamente in modo individuale, ci hanno sorpreso con una domanda apparsa non formale ma sincera e diretta: «Il corso quando ricomincia?».

III. Testimonianze



Diario del mediatore

Yassine Lafram

Yassine Lafram è giunto con madre e fratelli in Italia dal Marocco all'età di 8 anni, da uno dei quartieri più poveri di Casablanca, ricongiungendosi al papà migrato a Torino per lavorare come operaio edile. Dopo la laurea conseguita a Bologna, ha iniziato la sua carriera di mediatore culturale presso molte istituzioni pubbliche, compreso il C.I.E. di via Mattei (ora chiuso e riconvertito), impegnandosi al contempo sul fronte del coordinamento dei centri islamici cittadini. Nel nostro corso ha svolto un ruolo importante di traduttore, dall'arabo in italiano e viceversa, non solo delle parole ma anche delle idee e delle culture che le parole evocano.

La sfida del corso è stata quella di parlare della Costituzione italiana servendosi in modo ampio dell'arabo, non solo come mezzo linguistico ma anche come universo culturale: un'utopia?

«E perché? Intanto gli studenti provengono da paesi sovrani, dotati di una loro Costituzione, quindi sapevano di cosa si parla. Certo, l'obiezione di fondo è stata che ciò che si legge nella Carta fondamentale non trova riscontro nella realtà, ma la critica era rivolta alla situazione sulle due sponde del mare, non certo solo all'Italia. La difficoltà della mediazione culturale è emersa dovendo spiegare principi che sono più lontani dalla nostra cultura, sui quali abbiamo però registrato anche forti disparità di vedute tra gli studenti stessi. Si è trattato di un inizio che attende sviluppi. Ma la strada è quella giusta».

Il titolo del progetto rimanda a quella "triangolazione virtuosa" tra diritti, doveri e solidarietà che garantisce alla vita comune non solo giustizia e sicurezza, ma anche bellezza e umanità. La si ritrova negli stessi termini sulla sponda sud del mare?

«Nelle nostre società, dove spesso l'asse diritti-doveri è più fragile, è soprattutto la solidarietà ad emergere come elemento di coesione e sostenibilità delle fatiche di vivere. Se le istituzioni sono lontane, se il *welfare* è un miraggio, è la rete del soccorso reciproco, tra vicini, amici, famiglie, a tenere in piedi le cose. Penso che il tema della solidarietà possa fare molta presa nella vita del carcere.»

Ma è un valore che può essere vissuto anche con persone che non appartengono alla tua fede, o è un privilegio riservato solo ai "fratelli"?

«Certo, la base religiosa dell'idea di solidarietà è molto forte, tra i fratelli di fede è istituito un legame particolare. Ma proprio il fatto che l'islam sia costruito in buona parte come orto-prassi, all'interno della quale la solidarietà gioca un ruolo principale in tutti i suoi aspetti, consente a mio avviso di lanciare ponti con l'idea "laica" della solidarietà, aperta cioè a tutti senza distinzione.»

La recidiva nel reato, altissima in Italia, interessa in modo massiccio anche gli ex-detenuti di fede islamica. Le vostre comunità sul territorio si accorgono del problema? In qualche modo sentono di dovere farsene carico?

«Il problema è reale. All'uscita dal carcere la persona rientra in contatto con il suo contesto etnico e religioso, magari compare nelle sale di preghiera. È un segno positivo, ma possono facilmente scattare meccanismi di diffidenza, d'isolamento di chi ha sbagliato.»

Perché un numero così alto di persone della vostra sponda del mare, musulmani di religione, sono coinvolti nel traffico di stupefacenti?

«Qui non centra le religione, ma in molti casi la situazione di un elevato disagio sociale nel quale tanti di questi ragazzi sono nati e cresciuti. Giunti in Italia, in un Paese straniero, cadono le ultime barriere morali di fronte all'urgenza di sopravvivere. Molte volte l'avvio allo spaccio avviene tra parenti, magari sfruttando i minorenni.»

Cosa si può fare per evitare che la riscoperta della religione in carcere si trasformi in una specie di "bomba a orologeria"?

«È un tema molto scottante. Partiamo dall'alto: non c'è un concordato tra lo Stato e la comunità islamica in Italia, di conseguenza non ci sono ministri di culto musulmani in carcere. Tutto è appeso alla discrezionalità delle singole case circondariali. Ciò significa che in carcere nascono, tra i detenuti stessi, degli imam "fai da te", con una cultura religiosa minima, ma che si mettono ad insegnare agli altri. Se non si riesce ad elaborare dei percorsi d'assistenza spirituale dei detenuti musulmani, condotti da persone esterne dotate di una vera preparazione, il rischio che s'innescino forme di radicalismo è molto alto. C'è tra i detenuti una ricerca di Dio che può farsi selettiva, accentuare e distorcere certi elementi e perdere il senso dell'equilibrio, senza nessuna possibilità di quell'intervento correttivo che nasce dall'incontro con un vero sapiente. Il pericolo dell'avventura terroristica elaborata proprio dietro le sbarre è chiaro. Quando poi accadono i fattacci chi ne fa le spese, bisogna dirlo, non è solo la società nel suo complesso, ma le stesse comunità islamiche che con tanta fatica si radicano nel territorio come gruppi di persone oneste, laboriose, aperte, e che si sentono messe automaticamente in stato d'accusa. Prima escluse e poi improvvisamente chiamate in causa.»



Note di regia

Marco Santarelli

Marco Santarelli è autore e regista di documentari in ambito storico e sociale, opere pensate e realizzate "per un cinema utile". Alla "Dozza" era già entrato nel 2010 per il suo primo lavoro sul mondo del carcere, "Milleunanotte". Vi è tornato per riprendere in modo integrale le lezioni del nostro corso e da qui costruire un documentario che intrecciasse strettamente le riflessioni fatte in classe su Costituzioni e culture con la vita di un detenuto straniero e di fede islamica, da poco ritornato in libertà, un uomo che "prova a uscire".

Cosa ti ha spinto per un anno intero, ogni mercoledì, a prendere il treno da Roma per stare con noi in quella saletta affollata?

«Milleunanotte era nato dal desiderio di rappresentare dal di dentro la vita di un'istituzione

come il carcere, esattamente come avevo fatto a Taranto con un'altra istituzione, la scuola media. Ero molto interessato al punto d'osservazione dei detenuti stranieri, in particolare gli arabi, ma Milleunanotte ha dovuto poi raccontare anche altre storie, occupandosi della porzione femminile del carcere. Quel progetto iniziale andava quindi completato e questa è stata l'occasione. Sono stato a scuola con voi per documentare il rapporto dei detenuti stranieri con la legge, in particolare con quel corpo di diritti e doveri posti a fondamento dalla Costituzione. Un rapporto di confronto ma anche di scontro, nel quale emergono punti di contatto ma anche differenze profonde di vedute. Da mostrare senza censure.»

Come è stata percepita la tua presenza in classe?

«Forse all'inizio c'è stato un po' d'imbarazzo ma credo che nel corso delle settimane la videocamera abbia avuto un ruolo di stimolo e io sono diventato come uno di loro, o almeno un elemento di ciò che accadeva in quella saletta.»

Però sempre al di qua dell'obiettivo, mai esposto personalmente...

«Ma non indifferente. Ho sentito crescere in me un coinvolgimento profondo, mentre filmavo situazioni di dialogo che sono così lontane dai luoghi comuni sull'islam e i detenuti di fede islamica.»

Ma è stato davvero dialogo o non piuttosto la giustapposizione di monologhi che non s'incrociavano mai?

«L'attenzione dei partecipanti non è mai stata allo stesso livello durante un corso così lungo, ci sono stati alti e bassi, ma quello che mi ha colpito è stata la curiosità di ascoltare, la voglia e la disponibilità di confrontarsi. L'utilizzo della lingua araba, accanto all'italiano, sia da parte degli studenti che da parte di alcuni docenti, così come la presenza costante dell'arabo nella documentazione fornita, nei frammenti proiettati da film e programmi televisivi, mi sembra sia stato poi uno strumento molto efficace e stimolante.»

A tuo avviso, quali argomenti li hanno coinvolti di più?

«Penso quelli che avevano il maggiore impatto emotivo su di loro, sulla loro esperienza: ad esempio la libertà religiosa, la famiglia.»

Che il tuo ruolo non sia stato quello del puro osservatore lo dimostra il coinvolgimento di Abd al-Samad Bannaq, un'idea tutta tua. Perché?

«Mi sembrava importante portare dentro il racconto di un gruppo di detenuti che si sono confrontati ogni settimana, per mesi, sui grandi principi della vita comune, uno di loro, non solo appartenente alla stessa cultura e religione ma anche alla medesima esperienza di carcere e che ora sta cercando di ricostruire la propria vita. Samad l'ho conosciuto nel 2011, quando giravo *Milleunanotte*, e ha significato per me la chiave per rappresentare fino in fondo tutta la ricchezza e la complessità dei discorsi che si facevano in classe. Nella filigrana del suo ritorno alla libertà, pieno d'ostacoli e di sfide d'ogni tipo, si possono leggere tutti i grandi temi della Costituzione.»

Rispetto a quanto stavamo facendo, ti è sembrato che qualcosa li accomunasse, lui fuori e loro dentro?

«Sì, e la chiamerei "resistenza". Quei prigionieri s'incontravano per riflettere su diritti, doveri, sul confronto tra diverse Carte fondamentali, sul rapporto tra religione e Stato, tra libertà e responsabilità. Temi alti e impegnativi, persino il tentativo di scrivere una Costituzione. In tutto questo ho percepito una forma di resistenza pacifica, positiva, a ciò che d'abbruttente c'è nella vita carceraria. Nello stesso senso ho guardato allo sforzo di Samad per ricostruire se stesso nella legalità, guadagnando alcune centinaia di euro in un mese di fatica onesta, quando una volta ne poteva incassare migliaia in pochissimi giorni di lavoro sporco. Nel film lo seguo con la videocamera al mattino presto, mentre va al suo lavoro, poi lo riprendo al rientro a casa, la sera, dove ancora cerca di strappare tempo al sonno per prepararsi ad un esame. Anche in tutto ciò vedo una forma di resistenza alle bruttezze della vita fuori, così poco idealizzabile.»



Provare a uscire

Abd al-Samad Bannaq

A Casablanca, dov'è nato, Abd al-Samad usciva tutti i giorni per andare a scuola, ma i passi del bambino che lui era deviavano sempre più spesso verso il porto, dove se ne stava a contemplare le navi in partenza e immaginarsi – chissà perché? – di partire anche lui, verso l'altra sponda di quel mare. Il padre, militare di professione e uomo di profonda cultura, si convinse alla fine che era meglio aiutarlo a realizzare quel sogno, prima che ci provasse da solo. Raggiunge gli zii a Napoli e il sogno svapora presto in un'adolescenza difficile, intrappolata nelle maglie del narco-traffico. Il carcere a Bologna e infine il ritorno in libertà, per "provare a uscire".

Che impressione hai provato, rientrando in carcere da uomo libero, in quella saletta che conosci bene, perché ci hai lavorato come detenuto addetto alla schedatura dei libri?

«Era come se il tempo fosse sospeso, sapevo tutto di quei luoghi, ci sono passato come in un sogno. Poi la sera, tornando a casa, il senso di felicità, una conferma che sì, ero proprio libero. Vivo in un monolocale che non è più grande di una cella, ma le chiavi ce le ho io, sono io che decido di aprire e chiudere. Il carcere nella sua essenza è solo questo: non hai tu il possesso della chiave. Per questo, tornando a casa, quando ho aperto la porta con la mia chiave mi sono sentito felice. Ma mi è salito dentro anche un senso di rabbia, perché so che sono stato fortunato, ho avuto delle possibilità che altri non avranno. Guardando le persone sedute con me nella saletta della biblioteca ho pensato che molti di loro non avranno quelle possibilità, e questo mi ha fatto star male.»

Raccontando di te durante l'incontro hai detto "noi abbiamo perso la verginità": cosa intendevi?

«Che la prima esperienza di carcere modifica qualcosa di profondo dentro di te. Nulla è come prima. Quando stai in carcere perdi il senso delle cose, non sai più esattamente chi sta da una parte e chi dall'altra di quelle inferriate.»

È questa perdita di orientamento che spinge alla recidiva oltre il 70% dei detenuti?

«Penso che la causa prima della recidiva sia la povertà, la mancanza di lavoro e la dipendenza dagli stupefacenti. C'è gente che esce e va in giro disperata, elemosinando qualche bustina da spacciare, per riuscire a "farsi" e mangiare qualcosa. Dopo la povertà metto il fatto che uno in carcere allarga in modo smisurato i suoi contatti con la criminalità, le conoscenze sul modo migliore di delinquere. Entri dilettante ed esci professionista.»

Che cos'è allora ciò che ti può spingere, una volta uscito, a non rientrare più?

«Una forte presa di coscienza della necessità di dovere ricostruire te stesso daccapo, da zero, di capire che sei una persona annientata, perché quando ti hanno arrestato il tuo corpo è stato

messo in gabbia mentre la mente continuava a vagare fuori, ma quando ti scarcerano il tuo corpo gira per le strade ma la mente è rimasta in prigione.»

Perché hai insistito così tanto sul tema dell'istruzione durante il laboratorio di scrittura della Costituzione? Non basta fornire a un ex-detenuto un lavoro, qualunque sia?

«Io penso invece che l'istruzione sia la base di tutto, anche se molte volte più sai e più soffri. Senza conoscenze una persona è manipolabile, tu puoi fargli fare qualsiasi cosa. Non è un caso che le dittature abbiano bisogno d'ignoranti.»

Il corso ha cercato di fare ponte tra la Costituzione italiana e le culture del mondo al quale appartieni. Un'illusione?

«Credo di no. I giovani scesi in piazza nella "Primavera araba" hanno rappresentato in questo senso una cosa ben reale. Certo, il loro movimento è stato manipolato dall'interno, e dall'esterno il colonialismo non è mai finito. Ma quella generazione, alla quale io stesso appartengo, chiedeva libertà e gridava verità che si trovano scritte anche nella Costituzione italiana.»

Esiste davvero l'equazione, di cui tanto si parla, tra detenzione ed estremismo islamico? Il carcere è un luogo di germinazione e sviluppo di tendenze radicali, che possono portare al terrorismo?

«Il problema è reale. La rabbia che ti afferra, il senso di vendetta, e poi la solitudine, la perdita d'ogni contatto con il tuo contesto vitale, la famiglia soprattutto. Quando ti ritrovi così solo non rimane più nulla di materiale cui aggrapparsi, perché la materia è ormai fatta solo di sbarre, ferro e cemento. Ci si aggrappa a qualcosa di spirituale: la fede, ed è lì che possono fare presa certi messaggi. Il primo: "questa non è giustizia!". Poi: "questi sono tutti *kuffâr* (infedeli), ce l'hanno con noi, ci dobbiamo salvare". Tutto ti fa sentire finito in questa vita, sei già morto, l'unico senso che rimane è vivere per l'altra vita.»

Si può trattare anche di persone che hanno vissuto a lungo lontane dalla fede?

«Certo, anzi quello che mi ha sempre colpito è la rapidità di certe conversioni, che possono prodursi in modo fulmineo. Avviene già fuori dal carcere, ma in modo più particolare dentro. È un tratto nostro che non mi sembra di avere constatato, in questa misura, tra seguaci di altre religioni: un uomo che per anni ha commesso ogni genere d'infrazioni si trasforma rapidissimamente in un pio, rovescia tutte le abitudini precedenti e magari si mette a predicare ad altri.»

L'antidoto può essere quello di attenuare il più possibile la propensione al "religioso" durante la carcerazione?

«Impossibile, anzi controproducente, perché la religione è qualcosa che sale dal cuore dell'uomo: più la soffochi e più quella si manifesta. L'antidoto è stare vicino alle persone singole, accompagnarle con un lavoro educativo che richiede risorse. La prima vittima di un credente che si trasforma in terrorista è proprio lui: se la comunità lo salva dal rischio nel quale sta cadendo protegge quindi anche se stessa.»

Che cosa fare allora per accompagnare un ritorno alla religione che aiuti il cammino di rieducazione?

«La prima cosa è evitare che uno si trovi nella condizione di rovesciare le posizioni, passando da colpevole a vittima. Mi spiego: bisogna salvaguardare con grande cura la dignità della persona, dal momento dell'arresto fino al processo e poi alla sua carcerazione definitiva, poiché è il modo più sicuro per evitare che uno si trasformi, ai propri occhi ovviamente, da colpevole in vittima. Questo avviene quando egli percepisce una sproporzione enorme tra quello che ha fatto e quello che subisce.»

Che cosa c'entra questo con la religione?

«Se uno giunge a sentirsi *mazlùm*, cioè vittima, il suo ritorno a Dio è per chiedergli d'avere

giustizia, d'essere vendicato, mentre se uno si sente *zàlim*, ingiusto, torna a Dio per pentirsi di quello che ha fatto.»

Questo libro è dedicato a Pier Cesare Bori, pioniere del dialogo inter-culturale in carcere. So che è stata una persona importante per te e che vi scrivevate durante la sua ultima malattia. Che ricordo ne conservi?

«Lo vedo passare davanti alla mia cella, su al 3d, dove teneva i suoi incontri. “Che cosa fai lì? – mi dice – perché non vieni anche tu al nostro gruppo?”. Feci domanda per partecipare e cominciai a sedermi nella saletta ascoltandolo leggere di tutto: dalla letteratura alla filosofia, ai testi religiosi, uno sterminato orizzonte di idee. Era interessante, anche se molte cose mi sfuggivano. Poi un giorno accadde un “incidente”, che fu anche per me un punto di svolta.»

Quale incidente?

«Passando mi vide fumare una sigaretta e si accorse che l'avevo arrotolata tagliando la copertina di un libro, di quelle sottili. Ebbe uno scatto di rabbia che non posso dimenticare: mi coprì letteralmente d'insulti. Lì per lì mi è parsa una reazione esagerata ma poi, riflettendoci, ho capito che l'aveva fatto per difendere il valore del libro, il suo significato profondo: la conoscenza, l'istruzione. È stato un punto di svolta...»

IV. Riflessioni

La questione degli stranieri ristretti tra libertà, pene, servizi

Desi Bruno

Garante delle persone detenute – Regione Emilia Romagna

Situazione stranieri negli istituti penitenziari

Nel nostro Paese, ormai da diversi anni, è presente un insieme di persone detenute per le quali la pena rieducativa, a prescindere da quello che si possa pensare sulla validità dell'opzione ideologica che la sottende, appare un concetto non conforme alla realtà. Si tratta, è evidente, della popolazione straniera, quasi tutta irregolare, priva di radicamento legale con il territorio: destinata, una volta espiata la pena, a essere espulsa comunque, a prescindere dal percorso

maturato nel corso della detenzione.

È noto che il flusso relativo alla presenza degli stranieri è da lungo tempo inarrestabile, per il continuo flusso migratorio, le difficoltà di ingresso e inserimento nel Paese di arrivo, i meccanismi legislativi che impediscono (salve rare eccezioni) la regolarizzazione di chi è entrato senza permesso di soggiorno. A ciò si aggiunge che i periodi di detenzione per molti stranieri sono più lunghi: per mancanza di un'adeguata difesa; perché spesso i magistrati basano il giudizio di pericolosità sociale sulla condizione di irregolarità, sull'assenza di documenti, casa, lavoro; a volte per difetto di comprensione di quello che sta succedendo, per l'assenza di un numero sufficiente di mediatori culturali e socio-sanitari.

Negli anni '80 la presenza degli stranieri in carcere era quasi marginale, poi sono cresciuti in modo costante fino a raggiungere nel 2007 il 37,5% delle presenze (18.252 su 48.693 detenuti) e il 48,5 % degli ingressi. Al 14 settembre 2015 il dato nazionale delle presenze in carcere è pari a 52.380 presenze, di cui 17.335 stranieri (pari al 33,1%), mentre il dato relativo ai detenuti stranieri in Emilia-Romagna (per lo più non appartenenti all'Unione europea) è di 1.312 presenze e si attesta sul 45,8%, come ormai in tutto il Nord Italia, a fronte di una modesta presenza di cittadini stranieri in regione, che è del 10,5%. Di seguito la serie storica (anni 2007-2014) dei detenuti presenti stranieri a livello nazionale, con il dato aggiornato al 31 dicembre 2014.

Detenuti presenti stranieri per area geografica Serie storica degli anni: 2007-2014									
Continente	Area geografica	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Europa	UE	3.619	3.819	4.311	4.784	4.896	4.928	4.706	3.779
	Ex Jugoslavia	992	1.029	1.092	1.076	994	1.001	934	709
	Albania	2.235	2.610	2.819	2.880	2.770	2.920	2.845	2.437
	Altri Paesi Europa	515	558	646	656	615	611	601	489
	Totale Europa	7.361	8.016	8.868	9.396	9.275	9.460	9.086	7.414

Detenuti presenti stranieri per area geografica Serie storica degli anni: 2007-2014									
Africa	Tunisia	1.863	2.499	3.164	3.126	3.189	2.986	2.627	1.950
	Marocco	3.804	4.714	5.181	5.279	4.895	4.480	4.060	2.955
	Algeria	1.048	1.109	1.008	900	729	616	541	385
	Nigeria	679	976	1.133	1.246	1.172	1.023	865	728
	Altri Paesi Africa	1.489	1.851	2.113	2.239	2.201	2.173	2.036	1.803
	Totale Africa	8.883	11.149	12.599	12.790	12.186	11.278	10.129	7.821
Asia	Medio Oriente	313	329	336	330	279	272	251	220
	Altri Paesi Asia	623	776	881	941	995	1.009	992	874
	Totale Asia	936	1.105	1.217	1.271	1.274	1.281	1.243	1.094
America	Nord	24	28	29	28	32	33	25	17
	Centro	228	279	307	332	360	356	363	307
	Sud	786	967	1.029	1.117	1.025	1.061	989	798
	Totale America	1.038	1.274	1.365	1.477	1.417	1.450	1.377	1.122
Altro	Totale	34	18	18	20	22	23	19	11
Totale detenuti stranieri		18.252	21.562	24.067	24.954	24.174	23.492	21.854	17.462

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

Ora, se vale la finalità tendenzialmente rieducativa della pena ai sensi dell'art. 27, co. 3, Cost. (e deve valere, è ovvio, per tutti), bisogna constatare che per un numero crescente e assai considerevole di persone quella finalità non può essere perseguita o, nella migliore delle ipotesi, può essere perseguita solo in modo differente. Si impone quindi una riflessione sulla effettiva composizione della popolazione detenuta e sulla attualità degli strumenti – anche normativi – che regolano la vita in carcere di una popolazione sradicata dal contesto sociale e impossibilitata a un reinserimento sociale.

Basti pensare che in un carcere come quello di Bologna il dato delle presenze straniere si attesta

oltre il 50%, a fronte di una percentuale attorno al 33% su scala nazionale. Nel resto della regione il dato non è uniforme, comunque si segnala per un livello di gran lunga superiore alla media nazionale. Alla data del 19 febbraio 2015, questi i numeri degli stranieri nei singoli istituti regionali:

- ◇ BOLOGNA: 364 su 707, il 51,5%;
- ◇ CASTELFRANCO EMILIA: 18 su 110, il 16,4%;
- ◇ FERRARA: 134 su 301, il 44,5%;
- ◇ FORLÌ: 48 su 110, il 43,6%;
- ◇ MODENA: 228 su 374, il 61,0%;
- ◇ PARMA: 145 su 556, il 26,1%;
- ◇ PIACENZA: 225 su 339, il 66,4%;
- ◇ RAVENNA: 27 su 59, il 45,8%;
- ◇ REGGIO EMILIA: Casa circondariale 84 su 144, il 58,3%; Ospedale psichiatrico giudiziario 34 su 144, il 23,6%;
- ◇ RIMINI: 51 su 105, il 48,6%.

Le misure alternative al carcere – quali la semilibertà, l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e il lavoro all'esterno – presuppongono relazioni sociali, un'occupazione (e quindi un regolare permesso di soggiorno), un domicilio, con qualche eccezione nella normativa che aiutava fiscalmente le imprese che assumono detenuti in corso di esecuzione della pena – anche stranieri – per i quali, durante il tempo del contratto, si deroga alla regolarità della permanenza sul territorio. In ogni caso, anche percorsi rieducativi a esito positivo non salvano dall'esito scontato dell'espulsione.

Siamo di fronte a un nuovo scenario, impensabile ai tempi della nascita dell'ordinamento penitenziario nel 1975 e ancora lontano nel 1986 ai tempi della legge Gozzini. Questa realtà

impone la necessità di ripensare il senso e le forme di attuazione del principio costituzionale che vuole una pena rieducativa, capace di reinserire nel circuito sociale, forse oggi da riferire anche alle società di provenienza verso cui gli stranieri vengono poi rimandati. Ci si deve porre la domanda se sia possibile ipotizzare la rieducazione di chi verrà espulso e quali forme differenziate di trattamento si possono utilizzare, atteso che l'elemento centrale, per chi è in carcere, dovrebbe essere quel lavoro che non c'è e che diventa una meta sospirata anche per un periodo brevissimo da parte di molti poveri della terra. E quando si dice che bisogna ridurre il sovraffollamento sembra ignorarsi che si è formato da tempo un "doppio binario" nell'esecuzione della pena e che la possibilità di contenere il numero dei detenuti non può riguardare, se non in una minima percentuale, gli stranieri, a meno che già residenti e socialmente inseriti.

Questo è il dato oggettivo, da cui bisogna partire per un ragionamento sulla possibilità di ridurre la immane presenza di stranieri nelle carceri italiane, assicurando i diritti fondamentali della persona.

Fino a quando una modifica radicale della legge attuale sull'immigrazione non determinerà anche uno scenario diverso delle condotte penalmente rilevanti (ma va registrato che la direttiva comunitaria 115/2008 ha già portato alla depenalizzazione di alcune condotte legate alla mera irregolarità sul territorio), la strada da seguire può essere quella di strutturare progetti di rimpatrio assistito, utilizzando la previsione normativa contenuta nell'art. 16, co. 5, t.u. immigrazione (d.lgs. 286/1998) e magari reintroducendo la previsione di espulsione facoltativa a richiesta dell'interessato. Si ricordi che l'art. 16, co. 5, t.u. immigrazione prevede che gli stranieri non appartenenti all'Unione europea condannati in via definitiva per un numero rilevante di reati (con l'eccezione di quelli più gravi) debbano essere espulsi quando mancano due anni al fine pena. Questa misura presuppone che la persona sia identificata e che il Paese di provenienza la accolga. Molti detenuti stranieri fanno resistenza per non tornare indietro accompagnati da sconfitta totale del progetto migratorio che li aveva portati in Italia. Bisogna poi lavorare con i Paesi d'origine perché riconoscano i loro cittadini e per creare le basi di un rientro assistito, pensare a percorsi di preparazione e di formazione, dotare le persone che rientrano di

competenze da spendere nel Paese di provenienza (competenze lavorative soprattutto, ma anche un contributo economico che ne faciliti la permanenza). I cittadini dei Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa possono utilizzare la Convenzione di Strasburgo del 1984 e di recente, con il d.lgs. 161/2010, viene agevolato il trasferimento all'estero di cittadini stranieri però appartenenti all'Unione europea per scontare all'estero la pena inflitta in altro Paese.

Anche i più refrattari a questo tema possono apprezzare il significativo risparmio di risorse, atteso il costo delle persone detenute per le casse dello Stato. Nello stesso tempo, sarebbe così possibile perseguire l'obiettivo di diminuire i rientri clandestini nello spazio Schengen e soprattutto in Italia (con la successiva e inevitabile carcerizzazione), contribuendo ad alleggerire la popolazione detenuta e a sottrarre persone al circuito criminale. Certo si può obiettare che non si tratta della migliore soluzione possibile: ma almeno, in tal modo, si potrebbe rendere la attuale misura dell'espulsione non un mero strumento deflattivo, peraltro scarsamente utilizzato, ma anche una possibilità di reinserimento e contenimento della recidiva, incentivandone l'utilizzo. Questa è una risposta concreta, che dovrebbe coinvolgere consolati, enti locali, amministrazioni penitenziarie, magistratura di sorveglianza, associazioni che si occupano di immigrazione e volontariato.

Nessuna espulsione invece continuerà a essere possibile per chi, rientrando nel proprio Paese, rischia di subire persecuzioni per motivi di razza, sesso, religione, opinioni politiche, ecc., così come non è possibile che il detenuto straniero possa rientrare nel proprio Paese e lì scontare la propria pena, se non in presenza di apposite convenzioni che assicurino – almeno sulla carta – il rispetto, nell'esecuzione penitenziaria, di norme fondamentali di dignità e salvaguardia dell'individuo.

Qualcosa, comunque, sta già cambiando. Per il momento, nulla di vistoso, ma di rilevabile emerge dalle statistiche: i detenuti stranieri stanno proporzionalmente diminuendo sul totale

dei presenti. Possiamo già parlare di inversione di tendenza? E a cosa potrebbe essere dovuta? Tante le ipotesi possibili: dagli effetti della politica dei respingimenti, attuata soprattutto tra il 2008 e il 2011, a quelli della crisi economica che ha reso l'Italia meno attrattiva e ridotto del 40% l'affluenza complessiva degli stranieri.

Né va dimenticato il fondamentale ruolo giocato, su questo versante, dalla riformulazione dell'art. 14, co. 5-*ter* e *quater*, t.u. immigrazione che, recependo la c.d. direttiva rimpatri, ha provveduto a eliminare dall'ordinamento la previsione della pena detentiva sia per la mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento ordinato dal questore che per la mancata ottemperanza all'ordine di espulsione per violazione dell'ordine di allontanamento adottato dal questore.

Resta però il dato di fatto di una presenza numerosa e spesso priva di effettive risorse. Soprattutto gli immigrati, che sono nella quasi totalità irregolari senza legami familiari sul territorio, possono ritrovarsi a non poter disporre di un cambio di biancheria, di un dentifricio o di un sapone. Succede anche che non si abbiano i soldi per fare una telefonata e che si possano perdere le tracce dei propri familiari, troppo lontani o in condizioni economiche a loro volta così precarie da non consentire visite ai propri congiunti. Da diverso tempo, a seguito di un costante ridimensionamento dei fondi destinati al pianeta carcere (persino la carta igienica e i prodotti per la pulizia degli ambienti sono razionati), l'Amministrazione penitenziaria si trova a non poter garantire il minimo indispensabile: anche ciò che per legge sarebbe obbligata ad assicurare alla propria utenza. Al fine di sopperire a questo genere di lacuna risulta prezioso e insostituibile l'apporto della società civile (associazioni di volontariato, fondazioni, enti locali e istituzioni in genere), nella consapevolezza che una società che si ritiene economicamente e culturalmente avanzata si misura anche dalla capacità di farsi carico e occuparsi dei più deboli. Il carcere sovraffollato e disumano di questi tempi è ormai abitato dai diseredati di quest'epoca, per lo più stranieri, costretti a vivere in pochi metri quadrati la condizione di privazione di una libertà spesso compromessa già all'esterno da emarginazione e debolezza.

Anche negli istituti penali minorili è importante la presenza di minori stranieri, soprattutto nel Nord Italia. Al 31 dicembre 2014, per esempio, nell'Istituto penale minorile di Bologna erano presenti 15 stranieri su 21 reclusi, il 71,4%.

Situazione stranieri nei centri di identificazione ed espulsione

Anche i centri di identificazione ed espulsione (CIE, prima denominati centri di permanenza temporanea: CPT), dove sono ristrette le persone straniere destinate all'allontanamento dallo Stato italiano, presentano caratteristiche simili agli istituti penitenziari, se non ancora più marcate. Le persone subiscono una restrizione della libertà personale, che può raggiungere i 18 mesi *ex lege* 129/2011, non per effetto della commissione di reati (come stabilisce l'art. 13 Cost., che sancisce l'inviolabilità della libertà personale e i casi in cui la persona può esserne privata), ma per la mera irregolare presenza sul territorio, qualunque sia la causa pregressa che ha determinato tale irregolarità.

Si tratta di una condizione di privazione difficilmente accettata dalle persone che la subiscono: sia che provengano dal carcere (e che quindi abbiano già scontato la pena inflitta per i reati eventualmente commessi), sia che si trovino all'interno dei CIE perché non in possesso di un regolare permesso soggiorno o perché lo stesso è scaduto e non è stato più rinnovato (anche solo per la perdita di un lavoro). A ciò si accompagna quasi sempre il fallimento del progetto migratorio che aveva accompagnato l'abbandono del Paese d'origine, con tutto ciò che consegue a un rientro non desiderato. Di recente l'ampliamento dei termini di permanenza nei CIE sino a 18 mesi, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni che – come è noto – si realizzano soprattutto se e in quanto esistano e siano operanti gli accordi di riammissione con i Paesi interessati, hanno trasformato le strutture esistenti in luoghi di detenzione a tutti gli effetti e ha provocato un netto peggioramento del clima all'interno dei CIE, con incremento degli atti di autolesionismo e aumento della conflittualità.

Quale è la composizione della popolazione trattenuta nei centri di identificazione ed espulsione? Persiste un'elevata presenza di persone provenienti da uno stato di detenzione in carcere. Trattasi, nella quasi totalità, di uomini, che hanno alle spalle condanne in materia di stupefacenti o di reati contro il patrimonio. Costante è la presenza di donne *colf* e badanti sul territorio, provenienti principalmente dall'Est Europa e dall'America Latina, spesso in Italia da molto tempo, al pari di stranieri presenti sul territorio dello Stato da moltissimi anni e che hanno perso il permesso di soggiorno per mancato rinnovo o revoca. Anche con riferimento a questa categoria di persone, la loro presenza nei CIE suscita notevoli perplessità, in quanto trattasi non di rado di persone che hanno un radicamento in Italia (a volte una famiglia), incensurate e in relazione alle quali una minore rigidità della legislazione attualmente in vigore permetterebbe una pronta regolarizzazione. Spesso sono presenti stranieri tossicodipendenti o affetti da patologie di dubbia compatibilità con la detenzione, mentre la gran parte delle donne straniere trattenute provengono dal mondo della prostituzione e dello sfruttamento sessuale.

Difficile descrivere la condizione e i comportamenti di coloro che hanno perso o stanno per perdere tutto: le persone trattenute, specie quelle che sono solamente irregolari e non hanno alle spalle neppure una storia di devianza, subiscono il peso di una competizione sociale di cui sono vittime, che le ha escluse dal mondo del lavoro e da ogni forma di inclusione e riconoscimento sociale e dalla possibilità stessa di essere socialmente competitivi. In questi luoghi fondamentale, ma ancor più delicato, è il ruolo dei mediatori culturali, che hanno un rapporto di dipendenza con l'ente gestore, che è soggetto privato che si è aggiudicato un appalto, e che agiscono quindi non in autonomia, ma in rapporto di subordinazione con il controllore. L'esperienza di questi anni dimostra come il livello di rispetto dei diritti fondamentali delle persone trattenute sia stato in molti centri estremamente basso.

Servizi linguistico-culturali per stranieri ristretti

Come si è detto, le persone straniere private della libertà personale vivono una situazione

di oggettivo svantaggio. Difficile spesso è comprendere sia il significato di quel che accade loro da un punto di vista processuale, sia con riferimento all'ambiente e ai luoghi dove sono ristrette. Dall'inizio, cioè dal momento dell'arresto che può avvenire anche prima dell'ingresso in carcere o al momento dell'accompagnamento in un CIE, le persone hanno bisogno non solo dell'interprete, imposto dalle Convenzioni internazionali (si veda per tutte l'art. 6 CEDU che prevede il diritto all'interpretazione e alla traduzione), dall'art. 111 Cost. in tema di giusto processo, dalla normativa processuale vigente, ma anche della possibilità di avere conoscenza delle regole di vita del luogo in cui si trovano, dei diritti che possono esercitare, del contatto con un mediatore culturale con cui poter stabilire una relazione di fiducia, in un contesto che spesso è incomprensibile per diversità di lingua e di cultura.

Nelle carceri dell'Emilia-Romagna, ma oggi ormai in tutti gli istituti detentivi, anche a seguito dell'emanazione di specifiche disposizioni contenute in circolari da parte dell'Amministrazione penitenziaria, si presta particolare attenzione al c.d. Servizio per i nuovi giunti, cioè a per coloro che entrano in carcere dalla libertà, a volte per la prima volta, perché questo è il momento di maggior rischio suicidario e, nel caso di persone straniere, è fondamentale avere a disposizione dei mediatori culturali per affrontare al meglio il caso. Va anche detto che altrettanto importante è avere a disposizione dei mediatori socio-sanitari, che aiutino i medici presenti a convincere le persone, soprattutto se straniere, a sottoporsi a *screening* per la verifica delle condizioni di salute, con particolare riferimento alla presenza di malattie infettive (tubercolosi, scabbia, ecc.), che potrebbero diffondersi con facilità, stante anche la limitatezza degli spazi e la eterogeneità delle presenze.

La differenza culturale e, spesso, l'emarginazione, oltre che la differenza linguistica, in questi anni hanno imposto agli enti locali di garantire la presenza di mediatori culturali, e quindi di prestazioni linguistiche qualificate, soprattutto di lingua araba, che vanno oltre il servizio di interpretariato, peraltro assente negli istituti, ma mai sufficienti a far fronte all'enormità

dei problemi che una popolazione detenuta così imponente e così variegata impone (solo nel carcere di Bologna sono spesso presenti stranieri provenienti da oltre 50 Paesi diversi). La mediazione sanitaria, fondamentale anche a fronte di una popolazione straniera che a volte non ha avuto neppure precedenti contatti con strutture o figure mediche, viene oggi assunta dal Servizio sanitario nazionale, che ormai da diversi anni (dPCm 1 aprile 2008) ha la gestione della medicina in carcere.

Tornando al tema della conoscenza e comprensione delle ragioni della detenzione, il nostro codice di rito prevede all'art. 94 disp. att. c.p.p. che, all'ingresso in istituto penitenziario, il direttore o un delegato accerti che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento cautelare anche con l'ausilio di un interprete, norma poco applicata ma superata nel tempo quantomeno dall'obbligo di tradurre in lingua nota il provvedimento stesso *ex art. 143 c.p.p.* Non esiste nel sistema penitenziario un servizio interno agli istituti di interpretariato che aiuti i detenuti nella vita da ristretti, anche se nell'ordinamento penitenziario è previsto all'art. 69, co. 2, dPR 30 giugno 2000, n. 230, intitolato *Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita penitenziaria*, che all'ingresso sia consegnato a ciascun detenuto o internato un estratto delle principali norme che riguardano i diritti e doveri dei detenuti, dove è possibile consultare i testi integrali tradotti nelle lingue più diffuse tra gli stranieri. Di recente il Ministero della giustizia ha indicato alle direzioni delle carceri di distribuire una guida sui diritti e doveri dei detenuti predisposta dal medesimo Ministero. Lo stesso Ufficio del Garante dei detenuti della Regione Emilia-Romagna ha predisposto un *vademecum* in più lingue (arabo, albanese, rumeno, francese, inglese, oltre all'italiano), per fornire strumenti di conoscenza e aiutare i detenuti a comprendere le norme relative al processo, alle misure alternative al carcere e alla vita penitenziaria.

Vale la pena sottolineare anche che l'art. 35 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (dPR 230/2000) riconosce l'esistenza di detenuti e internati stranieri e prescrive che si tenga conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali e che siano favoriti

i contatti con le autorità consolari del Paese di provenienza e che sia favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale. L'art. 42 indica poi di tener conto delle esigenze della popolazione straniera nell'organizzazione di corsi di formazione professionale.

In realtà l'esigenza più sentita è quella di corsi di alfabetizzazione per l'insegnamento della lingua italiana. Il problema esiste ed è avvertito, tanto che la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa 2012(12), dedicata ai detenuti stranieri, riconosce le difficoltà che gli stessi incontrano a causa di fattori quali diversità linguistiche, culturali, la mancanza di legami familiari e di contatti con il mondo esterno, e tra i principi base pone quello del rispetto dei diritti umani dei detenuti stranieri, della considerazione della peculiarità della loro situazione e, tra gli altri, al n. 8 specifica che ai "detenuti stranieri che lo richiedono sarà dato un adeguato accesso ai servizi di interpretariato e di traduzione e la possibilità di imparare una lingua che consentirà loro di comunicare più efficacemente".

Ancora si stabilisce che non solo al detenuto straniero deve essere assicurata l'informazione su detenzione e *status*, il patrocinio per l'assistenza legale e l'assistenza per poter accedere al beneficio, ma anche l'accesso all'interpretariato per comunicare con il difensore e la presenza di un interprete nei procedimenti disciplinari. Questa ultima indicazione appare di particolare importanza, per la delicatezza delle vicende disciplinari carcerarie e per il riflesso che possono avere sulla vita del detenuto. È importante in questa fase che l'interprete presente sia persona diversa dal mediatore culturale presente nel luogo di detenzione, per la necessaria terzietà in capo all'interprete e per evitare commistioni di ruoli in chi svolge una funzione altra dall'interpretariato, anche se spesso chiamato a svolgere servizi di tipo linguistico.

Sempre significativa è l'attenzione posta dal punto 31.4 alla comunicazione, laddove per facilitare l'assistenza sanitaria si richiede la presenza di interprete accettato dal detenuto straniero e capace di rispettare la riservatezza sanitaria. L'accettazione dell'interprete da parte del detenuto

straniero e la riservatezza dello stesso sono questioni di grande attualità all'interno degli istituti penitenziari, risolvibili solo assicurandone la massima professionalità e indipendenza. Utili pertanto i criteri indicati per selezionare le persone che lavorano con detenuti stranieri, che devono essere individuati in base a criteri coinvolgenti sensibilità culturale, capacità di interazione e abilità linguistiche.

Ancora di particolare interesse, in ragione anche del vincolo giuridico che pone agli Stati membri che si sono dovuti adeguare entro il 27 ottobre 2013, è la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali che, richiamando il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni in materia penale, l'art. 6 CEDU e l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, affronta in modo compiuto il diritto all'interpretazione in tutte le sue implicazioni, al fine di garantire un giusto processo, compresa, tra l'altro, la necessaria assistenza dal primo atto del processo, sino alla previsione della traduzione in lingua di tutti gli atti considerati fondamentali per garantire il diritto di difesa e l'obbligo per gli Stati membri di apprestare rimedi in caso di contestazione sulla qualità dell'interpretazione se non ritenuta sufficiente a tutelare l'equità del procedimento. Si tratta di indicazioni che, una volta divenute cogenti, potrebbero davvero segnare una svolta in punto di qualità del servizio linguistico con riferimento ai diritti delle persone detenute straniere. Nel nostro Paese, il legislatore nazionale ha provveduto all'attuazione, seppure in modo parziale rispetto alla più ampia latitudine del provvedimento europeo, con il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32.



Lo spazio del costituzionalismo nell'islam

Gianluca P. Parolin

The American University in Cairo

Parlare di costituzione è un bell'esercizio di dialogo, perché la costituzione è un'esigenza – prim'ancora che un'esperienza – condivisa. A tutte le latitudini e in ogni tempo ci si confronta infatti con il problema del potere politico, del come organizzarlo, del come estenderlo o limitarlo. Individuare allora la comune esigenza e parlare delle varie esperienze ci aiuta a comprendere l'universalità dei temi del costituzionalismo e l'unicità delle singole costituzioni. Comparando le esperienze, poi, capiamo anche meglio qual è l'esigenza di base che motiva il grosso interesse per i temi del costituzionalismo. Le disposizioni sul potere legislativo ci illuminano allora sul come si è deciso di decidere su questioni che interessano la collettività. Quelle sui diritti ci chiariscono invece perché si è ritenuto di dover proteggere questi diritti dall'impeto delle decisioni delle maggioranze ma anche dei possibili limiti che possono essere posti a questi

diritti. E così per ogni disposizione. Spesso si incontrano però disposizioni che non hanno alcun riscontro nella vita delle istituzioni o nella nostra esperienza di cittadini: dobbiamo allora considerare le circostanze e le ragioni di tali scollamenti. Individuare le cause di una distanza tra la costituzione e la prassi aggiunge allora un ulteriore livello di complessità che consente però al contempo di pensare a come ridurre o eliminare questi scollamenti.

Anche le tradizioni religiose hanno spesso un'opinione sul problema del potere politico, del come organizzarlo, del come estenderlo o limitarlo. I testi normativi dell'islam non impongono però una soluzione unica. Nel Corano, ad esempio, non si trovano indicazioni a favore di una certa forma di governo. Allo stesso modo, nella memoria collettiva della prassi di Maometto non si riscontrano indicazioni sul punto. Le varie tradizioni religiose che si richiamano all'islam, però, sono in disaccordo sul fatto che Maometto abbia o meno lasciato indicazioni circa la sua successione. Proprio su questo disaccordo si fondano le distinzioni in varie tradizioni e l'articolazione di teorie politiche corrispondenti a questa premessa. Le distanze iniziali, tuttavia, risultano assai meno marcate nel mondo contemporaneo: lo stesso spazio di autonomia politica sostenuto dall'islam sunnita viene in un qualche modo riconosciuto anche dall'islam sciita come effetto dell'occultamento dell'ultimo imam.

Considerando poi le grandi opere di teoria politica della tradizione musulmana, queste ci danno il senso di una riflessione aperta ai grandi temi del costituzionalismo e con poche preclusioni dogmatiche. Se consideriamo il classico *Le Regole del Governo* di al-Mawardi (m. 1058), troviamo solo un primo capitolo dedicato all'autorità politica suprema (imam o califfo), mentre i restanti diciannove capitoli si occupano di come organizzare e limitare l'esercizio del potere politico da parte dell'imam o di qualsiasi altro pubblico ufficiale. Nello stesso primo capitolo, al-Mawardi presenta l'imamato (autorità politica suprema) come una necessità che alcuni rinvergono nella ragione, altri nella rivelazione. Il contratto di imamato (che dà il titolo al primo capitolo) è poi costruito, nella prospettiva dell'autore, sulla falsariga di un vero e proprio contratto con parti, forma e conseguenti obbligazioni. La sezione sulle parti ci mostra come per al-Mawardi

l'autorità derivi sempre in un qualche modo dal popolo (anche se questo non è direttamente coinvolto nel procedimento), in quanto i maggiorenti concludono il contratto con il candidato in rappresentanza del popolo stesso (*kaffat al-umma*). La sezione sulle obbligazioni illustra invece le limitazioni poste all'esercizio del potere politico, e il venir meno del dovere di obbedienza in caso di travalicamento di queste limitazioni.

Più che di una serie di precetti fissi, l'opera di al-Mawardi – opera di riferimento sul costituzionalismo nella tradizione musulmana – ci dà quindi il senso di un ampio spazio di riflessione sui temi del potere politico, del come organizzarlo, del come estenderlo o limitarlo. L'imamato è per al-Mawardi semplicemente la forma che l'autorità politica aveva assunto nella sua esperienza individuale. Ecco allora che si apre di fronte a coloro che si interessano dei temi del costituzionalismo un ampio spazio di riflessione nei testi e nelle tradizioni dell'islam senza una necessaria adesione dogmatica ad una particolare forma di governo.

Se i testi normativi dell'islam non impongono una soluzione unica, offrono però numerosi spunti per articolare una visione del potere politico e del suo esercizio. I giuristi imperiali hanno spesso ricordato l'ingiunzione di «obbedire a Dio, al Suo Messaggero e a quelli di voi che detengono l'autorità» (Corano iv, 59). Subito prima di questo versetto, però, ve n'è uno dei tanti che ordinano di operare con giustizia, e che molti esegeti – grazie alla doppia valenza del verbo '*hakama*' sia per il giudicare sia per il governare – interpretano come ingiunzione generale a governare con giustizia: «Iddio vi comanda di restituire i depositi fiduciari agli aventi diritto e, quando giudicate/governate fra gli uomini, di giudicare/governare secondo giustizia» (Corano iv, 58). Come giudicare o governare con giustizia? Se il Corano stabilisce la giustizia come modalità del governo, lascia tuttavia ampia libertà sul come arrivarvi. In questo spazio di libertà sono maturate molte esperienze di governo attraverso i secoli. Da ultimo, con l'emersione degli stati moderni, il costituzionalismo europeo ha fornito un nuovo modello da considerare per raggiungere questo comune obiettivo del buon governo.

Le costituzioni moderne sono sembrate anche particolarmente adatte a tradurre in una forma

contemporanea un altro concetto molto caro al Corano, quello della consultazione (*shura*): «[Ciò che v'è dato non è che provvigione breve di vita terrena, ma quel che è presso Dio è migliore e più eterno per coloro che] delle loro faccende decidono consultandosi fra loro» (Corano XLII, 38). All'estremo opposto, invece, si ha il modello arrogante e tirannico del faraone, alla cui storia il Corano dedica molto spazio come esempio negativo (Corano x, 83, LXXIX, 17-18, xx, 43-44).

Molti oggi guardano anche alla comunità plurale che Maometto avrebbe istituito a Medina subito dopo la sua migrazione (o *egira*) da Mecca. Quell'esperienza di comunità plurale viene considerata particolarmente significativa perché la prima forma di stato dell'islam nascente. Una fonte tarda (la *Sira* di Ibn Ishaq) ne riporta anche un testo fondante: la Carta o Costituzione di Medina. Nonostante i forti dubbi circa l'autenticità del documento, il contenuto sembra rispecchiare le informazioni fornite dalle altre fonti storiografiche circa una comunità etnicamente e religiosamente plurale. Questo è certamente un dato molto significativo: la prima comunità formatasi dopo un evento tanto significativo da marcare l'inizio del calendario musulmano (l'*egira* del 622) fu una comunità plurale in cui le varie componenti partecipavano in modo paritario.

I testi e le tradizioni dell'islam offrono un significativo spazio per il dibattito sui temi del costituzionalismo, senza forzare il discorso all'interno di particolari forme di stato o di governo. Parlare quindi di costituzione e confrontarsi sulle diverse esperienze di costituzioni appare dunque un fecondo campo di comune interesse e impegno. Occorre però comprendere e rispettare questo spazio di libertà, evitando qualsiasi tentazione di spiegare un certo assetto costituzionale con un riferimento a una tradizione religiosa.



Sull'assistenza spirituale/culturale dei detenuti musulmani

Ignazio De Francesco

Bisogna temere il ritorno alla religione dei detenuti musulmani? La domanda sorge spontanea dalla frequente menzione, nei mezzi di comunicazione, del carcere come terreno ideale, addirittura naturale, di cultura del terrorismo di marca religiosa. Il carcere, si dice, produce terroristi. Che non si tratti di un'affermazione teorica lo mostrerebbero proprio i casi concreti, con tanto di nome e cognome, dove il passaggio dietro le sbarre ha svolto un ruolo importante, se non decisivo, nella biografia personale di molti "attentatori nel nome di Dio". La verità delle cose, contemporaneamente semplificata e amplificata dalla necessità di bucare l'*audience*, rischia d'altra parte di oscurare due evidenze addirittura banali per chiunque abbia reale esperienza di carcere e di contatto con i musulmani: convertirsi non significa necessariamente assumere

posizioni di radicalismo religioso, così come l'assumere posture religiosamente fondamentaliste non significa in modo automatico la disponibilità a entrare in una qualche cellula terrorista o almeno fiancheggiarla dall'esterno. Si tratta di tre passaggi ben distinti che non possono essere sovrapposti a meno di una rappresentazione deformata della realtà. Il fatto di partire dalla punta del problema, il cortocircuito tra carcere e terrorismo che riguarda una percentuale minima della popolazione detenuta di fede islamica, è tuttavia utile al fine di prendere maggiormente sul serio il nodo dell'assistenza spirituale dei musulmani. Un nodo, com'è noto, ad oggi privo di una risposta organicamente istituzionale nel nostro Paese, malgrado il peso delle cifre: pur in mancanza di statistiche ufficiali si può infatti stimare che i musulmani rappresentino un quota compresa tra un terzo e oltre la metà di tutti i detenuti stranieri, che a loro volta superano il 30% della popolazione carceraria.

La constatazione che il terrorismo può attingere adepti tra persone condannate per reati comuni non è una novità: a parte poche eccezioni rappresentate da gruppi particolarmente "puritani", che non vogliono avere nulla a che fare con delinquenti ordinari, il miraggio di redenzione fatto balenare in un qualsiasi programma eversivo ha sempre cercato di far breccia tra chi si trovava dietro le sbarre e sperimentava in modo acuto il dolore morale di un'esistenza giunta al capolinea. Il terrorismo d'ispirazione religiosa aggiunge però qualcosa di specifico, perché può fregiarsi di un accreditamento ben più alto di quello delle ideologie prodotte in definitiva da semplici uomini: Dio stesso, nelle sue varie denominazioni. La presa sui cuori e sulle menti del terrore "voluto da Dio" può dunque essere molto più forte e totalizzante, specialmente quando può fare leva su quel retroterra di fede che i destinatari della propaganda hanno assorbito sin dalla loro infanzia, ricevendolo in eredità dal contesto nel quale sono nati e cresciuti.

La letteratura prodotta a questo riguardo denuncia chiaramente l'insufficienza di un approccio basato sul puro innalzamento dei livelli di sicurezza, poiché tanto concentrare gli elementi pericolosi (terroristi conclamati o potenziali), per isolarli dal resto della popolazione carceraria, quanto disperderli il più possibile, erigendo intorno a ciascuno di loro un muro invisibile di controlli, non è mai la soluzione definitiva, ma una mera modalità di contenimento del problema.

La vera soluzione sta solo in ciò che viene definita tecnicamente “de-radicalizzazione”, vale a dire un percorso che porti gli interessati a ri-orientare le proprie convinzioni religiose, rendendole compatibili con una vita pacifica in mezzo ad Altri. I pericoli generati dalle idee si liquefanno quando le idee cambiano. È semplice, ma perché possa avvenire è necessario impegnarsi in un accompagnamento specifico delle persone a rischio, interagendo con loro sul medesimo orizzonte spirituale, religioso, culturale che ha prodotto le minacce. Questo è il punto difficile, ma non si danno alternative di altrettanta efficacia al fatto che la fede dei detenuti musulmani diventi *partner* e soggetto attivo del progetto rieducativo. Un miracolo? I risultati delle esperienze seriamente tentate in questa direzione incoraggiano invece a pensare che si tratti della pista più giusta e concreta, quella inoltre più fedele all’alta missione attribuita dalla nostra Costituzione alla pena: riconquistare alla comunità dei liberi i condannati alla privazione della libertà.

Quanto qui accennato vale allora, a maggior ragione, pensando al programma rieducativo della stragrande maggioranza dei detenuti musulmani, non coinvolti in alcuna avventura eversiva ma che versano nella stringente necessità di essere aiutati a ricostruirsi in una vita onesta, unico modo per non tornare in carcere un’altra volta e per il medesimo reato che li ha messi dentro. Ricca com’è di grandi valori etici e spirituali, la loro religione può svolgere a questo scopo un ruolo di gran rilievo, come si può notare dall’osservazione del buon reinserimento di *ex*-detenuti: persone che sino all’arresto potevano lucrare disonestamente decine di migliaia di euro al mese e che all’uscita accettano di ripartire dagli ottocento di un contratto d’apprendista; gente che prima si annegava nell’alcool, nel gioco d’azzardo, nella prostituzione, e che all’uscita ha la forza interiore di recidere i legami con vizi talmente inveterati da apparire inestirpabili. In questa “risurrezione” personale la motivazione religiosa, con i suoi alti imperativi morali, con la forza di resistenza che infonde contro le attrattive della trasgressione, può giocare in modo davvero decisivo. Un’assistenza spirituale specificamente islamica di quei detenuti che manifestano in carcere il desiderio di riscoprire la propria fede può dunque incidere positivamente, in ordine all’arduo cammino di ritorno a una vita onesta.

D'altro canto non ci si può nascondere le criticità sottese a questo genere di supporto: la riscoperta della propria fede in carcere può evolvere negativamente in un maggiore irrigidimento della personalità, assommando così gli effetti negativi di un certo tipo di ritorno al religioso a quelli già indotti dal regime innaturale della "vita ristretta". La persona scarcerata può presentarsi dunque come un credente "tutto d'un pezzo" ma, appunto, rigido, perché incapace di interagire con le tante alterità che lo circondano da ogni parte, a cominciare da quelle del suo nucleo familiare. Il rischio concreto è che una riscoperta rigida della propria fede spinga verso una solitudine esistenziale carica d'incognite.

In carcere possono essere facilmente rilevati due indizi di "irrigidimento da fede": il primo è lo schiacciamento del religioso sulla pura dimensione culturale (la preghiera, il digiuno) recuperata in un modo esatto ma meccanico, che inclina il credente a un'obbedienza priva di riflessione e tendenzialmente angusta, concentrata in modo un po' ossessivo sui particolari dell'orto-prassi. Il secondo è l'adesione a un codice di verità semplificato all'estremo, che esclude nuovamente un vero approfondimento personale, una riflessione critica, e non lascia spazio ad alcuna mediazione. Sono questi gli ingredienti psicologici del fondamentalismo, ai quali poi vanno aggiunti quelli sociologici e politici, legati tra l'altro al senso d'insicurezza e minaccia che investe intere collettività di fronte ai cambiamenti innescati dal corso della storia (si pensi al colonialismo, dagli inizi sino ai suoi ultimi esiti nella cosiddetta globalizzazione di questi decenni) e che s'intersecano in modo potente con la storia personale e la vita interiore dei singoli.

Non è quindi sufficiente garantire ai detenuti la libertà religiosa, ma bisogna operare affinché l'esercizio di questo diritto costituzionale si volga effettivamente a loro vantaggio e non a detrimento, sia nei rapporti con il resto della popolazione carceraria che in vista del momento cruciale del ritorno in libertà. Volendo esprimersi con il linguaggio della fotografia: poiché l'irrigidimento religioso tende a fare "zoom" su pochissime cose, sfocando tutto il resto, bisogna aiutare le persone a fare "grandangolo", recuperando le dimensioni di un quadro in cui la religione è parte di un tutto, e non il tutto che cancella ciò che – si ritiene a torto – non gli

appartiene. Si fa grandangolo in due modi: il primo è il passaggio dall'islam come religione all'islam come civiltà; il secondo è il passaggio dall'islam come tentativo di trapianto in Italia di una comunità elevatamente omogenea del Nord-Africa e del Medio Oriente, all'islam come tassello di una società plurale di tipo europeo. Sia ben chiaro: non si tratta di sovrapporre, sostituire, deformare (sarebbe un modo di fare "zoom" uguale e contrario al primo) ma solo di allargare la visuale, lasciando a ogni cosa il suo posto. Per dirlo ancora con la fotografia: passare dall'immagine in bianco/nero a quella a colori.

Nel suo punto di partenza, la civiltà islamica si è forgiata in quel crogiuolo di culture che ha costituito sino ad oggi la bellezza e il fascino del Medio Oriente ed è fiorita nel corso dei secoli in una gran varietà di forme, che non sono unicamente quelle del rito e della predicazione: poeti, romanzieri, filosofi, storici, geografi, esploratori, musicisti, artisti figurativi, astronomi, medici, interpreti di sogni eccetera. Credenti ma anche tutto quest'altro. Si tratta quindi di rimettere in contatto le persone con i grandi tesori della loro civiltà, che è stata un crocevia di dialogo tra i più significativi della storia umana. Nel suo approdo in Europa, poi, l'islam si innesta in una terra della quale possono essere enumerate le stesse cose, e altre ancora complementari o diverse, che fanno da contesto non prescindibile di questo inserimento. L'assistenza spirituale dei detenuti di fede islamica è quindi, inscindibilmente, anche assistenza culturale. In questo Pier Cesare Bori è stato davvero un pioniere.

Non si pensi qui a un'impresa talmente complessa e ambiziosa da scoraggiare qualsiasi tentativo. Al contrario, è possibile organizzare iniziative anche molto semplici: la lettura di testi, la proiezione di film e documentari, l'organizzazione di piccoli gruppi di dibattito, entro e fuori i programmi scolastici. Ma chi lo può fare? Come è noto, attualmente i processi di "ritorno alla religione" dei detenuti musulmani sono totalmente auto-gestiti dai detenuti stessi. Tra loro emerge sempre qualche *leader*, che inizia spesso con l'incarico di muezzin, passando in modo del tutto naturale alla guida della preghiera e infine alla predicazione del venerdì. Tiene buoni rapporti con il personale di custodia e si conquista così una certa fiducia. La soluzione è pratica e a costo zero ma non c'è bisogno dilungarsi per dire quanto sia problematica. Proprio questo

tipo di guide spirituali avrebbe bisogno di un accurato accompagnamento spirituale, anche per verificare cosa realmente sappia dell'islam e cosa dunque sia in grado di trasmetterne. Proprio gli imam-detenuti possono essere all'origine di garbugli più complessi, della cui formazione è difficile rendersi conto in tempo. Il coinvolgimento di imam esterni, attentamente selezionati e preparati, è la via preferibile, come oggi sta ben emergendo a livello europeo. Ma dire "imam esterno" non basta, se ciò significa di nuovo concentrarsi solo sul rito e sulla predicazione, semplicemente in modo più professionale e controllato, mentre abbiamo la necessità di un servizio d'alta mediazione culturale, che faccia uso di tutti gli strumenti offerti dalla civiltà del mondo di partenza degli interlocutori e sappia al tempo stesso calarli nel contesto vivo del mondo d'arrivo, con le sue ricchezze e specificità. C'è quindi bisogno della collaborazione di musulmani colti della loro cultura ma anche, inseparabilmente e realmente, europei e italiani, nel senso più pregnante dei termini. Persone, inoltre, coscienti di muoversi nel carcere non come pianeti isolati ma nella piena collaborazione con gli altri soggetti della formazione (educatori, psicologi, docenti scolastici, volontari) per un progetto che nasce nell'ultimo dei posti dove si desidera vivere ma che può diventare esperienza-pilota per l'intera società e il compito impellente che essa oggi fronteggia: integrare nel suo seno uomini e donne d'altri popoli, culture e religioni.



Muri e finestre **Un anno di insegnamento in carcere**

Francesca Esposito

*Non ho mai insegnato ai miei allievi: ho solo cercato
di fornire loro le condizioni per poter imparare*

A. Einstein

Aprite una scuola! Chiuderete un carcere

G. Bovio

Non “mi è capitato”. Non è stata un’ultima spiaggia. L’ho deciso io. E questo nonostante ci fossi già stata... o forse, soprattutto per quello. Erano passati dieci anni dall’ultima volta: primo anno

d'insegnamento, 2005. Insegnante di lettere supplente in una prima media delle scuole Besta di Bologna. Mi fu proposto un corso di italiano come L2 in Casa circondariale: 4 ore settimanali, poche, su due giorni. E io accettai. Conservo di quei mesi un ricordo forte, fatto di sensazioni fisiche: odori, soprattutto. Ma anche rumori. E un bigliettino, disegnato dal un mio allievo e firmato dagli altri della classe di allora. Un uomo diviso a metà: da un lato un signore ben vestito, dallo sguardo bonario; dall'altro, un "bruto" fumettistico, alla Gambadilegno. Di fianco, l'acrostico del mio nome in forma di poesia. E, alla fine, un ringraziamento: "per aver saputo vedere ed accudire il nostro lato migliore". Così, quando il Ministero della pubblica istruzione – dopo dieci anni di insegnamento precario – ha deciso che era finalmente giunto il momento della mia entrata "in ruolo", all'uomo che mi guardava per annotare la mia scelta, ho detto che sceglievo il carcere. Non per caso, non per forza. Per memoria. Per la memoria di un bigliettino.

Luoghi e non luoghi, corridoi e cancelli

Il carcere comincia fuori. Nel parcheggio. Si capisce da lì che ci si sta avvicinando ad un luogo chiuso, come se si percorresse un corridoio che, via via che si procede, si fa sempre più stretto. La prima porta, però, è quasi per gioco. Potrebbe essere l'entrata di un ospedale, di una banca, di un ufficio ben sorvegliato. C'è un bar, gente che prende il caffè, gli agenti che chiacchierano nella pausa, movimento di mezzi e persone, i parenti che arrivano in visita con grandi bustoni quadrettati. Ci passano i bambini. Poco più avanti, oltre un cancello più piccolo, un angolo di sole, una panchina e un cespuglio di elicriso, che per tutto l'anno mi ha accolto col suo profumo, piccolo regalo d'ogni mattino. È proprio lì che però il corridoio si stringe. Al terzo cancello. Lì inizia davvero qualcosa di diverso dal "fuori". Da lì in poi si sente il chiuso, l'assenza di libertà. Così, da lì in poi, il primo giorno della mia seconda volta, ho risentito intatti tutti gli odori e i rumori che ricordavo. Lo sbattere dei cancelli, i passi e le voci rimbombanti, l'odore di cibo misto a quello del disinfettante per pavimenti. Ho ripercorso i due lunghi corridoi che portano al terzo cancello, quello da cui poi si accede all'Area pedagogica. Ma è proprio lì che è successo (come la prima volta) qualcosa di strano. Entrando nel corridoio dell'Area pedagogica, ecco che

il carcere è scomparso un poco. E mi sono ritrovata in una scuola. Una scuola un po' grigia e impersonale, certo. Con le sbarre alle finestre, certo. Ma una scuola. Insegnante circondata da allievi.

Una classe è un universo: ovvero, la vita amico è l'arte dell'incontro

Insegnare ai ragazzi è un'attività gravida di futuro. Insegnare agli adulti è un'altra cosa: ognuno porta in classe un carico grande di passato e, se va bene, qualche fagotto di speranza. La vita che verrà è su un binario più tracciato: difficile azionare gli scambi. Più difficile ancora provare a immaginare che questo sia ancora possibile. Questo è un po' meno vero, paradossalmente, nella scuola del carcere. La scuola in carcere è un'isola, un diversivo da una quotidianità reclusa e sempre uguale, un luogo in cui si sente meno la detenzione. E, per certi versi, è un luogo *di futuro*. A scuola si discute, si rilegge la propria vita e s'immagina una vita diversa, si fanno progetti, si esprimono opinioni. Si aprono finestre sul mondo. Per qualche ora al giorno, i muri si assottigliano. Ognuno porta dentro la classe un'identità forte, fatta d'esperienze – spesso non felici – e di storie, di luoghi lontani. E come in ogni attività di insegnamento che voglia essere sensata, è fondamentale far sì che queste storie, queste identità, incomincino a parlarsi e che, parlandosi, trovino un equilibrio che le porti a sentirsi e a essere “gruppo”. Al di là di ogni considerazione, questo è l'unico “*setting*” educativo che deve essere curato affinché qualunque altra attività didattica possa svolgersi con un minimo di senso e attecchire. Con un lavoro d'*équipe* durato tutto l'anno, ma intenso nei primi mesi di scuola, il gruppo è nato. Il clima è diventato caldo, accogliente e fiducioso. Un clima in cui è stato possibile creare quelle “condizioni per poter imparare” di cui parla Einstein.

Al mio arrivo, sono rimasta colpita dall'enorme diversità di motivazioni degli allievi che mi sono trovata davanti: chi voleva imparare meglio l'italiano, chi voleva riprendere a scriverlo, chi voleva conoscere la storia del Paese che aveva solo visto di passaggio in un aeroporto, chi voleva a tutti i costi leggere e commentare Schopenhauer, chi voleva solo far passare il tempo, chi non sapeva bene cosa volere. Con gli adulti, ancor più che con i ragazzi in formazione, un

insegnante tocca con mano l'ineludibilità di una didattica personalizzata (o individualizzata? La disputa, come si sa, è aspra e ancora aperta. In questo caso non ne tengo particolarmente conto. Intendo, con personalizzata, una didattica che sappia mettere al centro il singolo discente – la sua storia, il suo bagaglio linguistico e culturale, le sue “intelligenze” – favorendo con ogni mezzo e strategia il suo apprendere, ma sempre in relazione con le altre storie, bagagli culturali e “intelligenze” componenti la micro-comunità “classe”). Lo *standard* non può esistere: si calibra, si vira all'improvviso, si progetta essendo pronti a mutare, si risponde a bisogni tutti diversi pur mantenendo un'unità di intenti e di visione. Si orza o si poggia, a seconda del vento, della barca e del mare, pur mantenendo una rotta condivisa con tutti i passeggeri della barca-classe. Ma per far questo bisogna capirsi, bisogna saper comunicare.

Con gli adulti, in carcere come fuori, dove così grande è la diversità – oltre che di aspettative e di vissuti – linguistica e culturale, diventa allora ancor più chiara la necessità di affinare un *codice* comune mettendolo al servizio dello scambio e della comprensione/comunicazione reciproca. Di questo si accorgono in primo luogo gli studenti, non c'è bisogno di farglielo notare. Alla prima discussione in classe, al primo scambio di opinioni, quando le parole per dire ciò che si pensa non arrivano, quando si fatica a costruire un discorso, la consapevolezza che la lingua – quella lingua *comune* che ti permette di comunicare il più possibile nel posto in cui ti trovi, con persone che parlano lingue diverse dalla tua – sia un possibile mezzo di emancipazione e di espressione di sé, viene immediatamente percepito. Che la lingua possa anche essere uno strumento di potere e, per contro, un potenziale mezzo di difesa e di liberazione, appare chiaro allo stesso modo. Scriveva Don Milani: “L'operaio conosce 100 parole, il padrone 1000: per questo è lui il padrone”. Non si può esercitare cittadinanza senza l'ausilio della lingua. Non si recupera un posto nel mondo senza la lingua. Non si comunica, non si sceglie, non si creano legami con un luogo. Per questo bisogna cominciare da lì. Dall'italiano. Una possibile ricostruzione di sé e del proprio essere nel mondo (il famoso “reinserimento nella società”), deve cominciare dal riappropriarsi – sia nel caso dei migranti ma anche degli italiani semi-analfabeti che sono stati espulsi da un sistema d'istruzione che, per dirla sempre con Don Milani “cura i sani e respinge i malati” – il più saldamente possibile di questo codice comune.

Su cosa è bene che ci si capisca: etica e scienze sociali

Il lavoro costante sul codice, dunque. Ma i contenuti?

L'insegnamento delle Scienze sociali (questa la mia materia, nel mio anno in Casa circondariale) con adulti di provenienze diverse, religioni e culture diverse è per forza di cose un insegnamento *caldo*. È necessario un preventivo lavoro epistemologico e metodologico che permetta di intendersi, almeno rudimentalmente, sui concetti di base. Storia, cultura, civiltà: i significati si scoprono *multipli*. E il terreno è spesso scivoloso. Allora bisogna procedere lentamente e cautamente. Come fare? Come evitare che contrapposizioni rigide si impossessino del dialogo e lo interrompano? Come allontanare dall'aula lo spettro di quello "scontro di civiltà" tanto sbandierato come spauracchio dai *media*? La soluzione sta probabilmente nella ricerca di un'Etica umana condivisa, cui arrivare attraverso una costante ricognizione di ciò che unisce e, soprattutto, attraverso il disvelamento/superamento degli stereotipi. Questo è quello che abbiamo cercato di fare, in piccolo, in un'aula della Casa circondariale "Dozza" nell'anno scolastico 2014/2015. Ci siamo riusciti? Ovviamente no. Ma abbiamo gettato dei semi. Semi di discussioni bellissime tra una donna non credente e uomini musulmani, cristiani, buddisti. Adulti e giovani, italiani e stranieri. La nostra traccia, i diritti umani. Abbiamo imparato soprattutto ad ascoltarci. A cercare di non vederci reciprocamente sotto la luce del pregiudizio che, per quanto fioca, è sempre un poco accesa. Ci siamo accorti che spesso le cose che dicevamo non erano così diverse: un allievo ha concluso, una volta, che io "parlavo come un Imam" (un'affermazione, immagino, piuttosto azzardata e compromettente dal punto di vista dell'ortodossia). Varie volte io ho fatto notare come alcune loro affermazioni fossero figlie della filosofia greca antica. Spesso non mi hanno creduto. Ho portato loro le fonti. Si sono commossi alla lettura delle lettere dei condannati a morte della Resistenza europea, ai racconti dei deportati ad Auschwitz, alle immagini dei soldati impazziti sul fronte, durante la Grande guerra. Hanno scoperto quanto simili fossero le reciproche dittature. Quanto difficili ovunque i "passaggi" da regimi oppressivi a regimi democratici. Quanto fosse vera la poesia "murale" di Brecht che recita: *«La guerra che verrà / non è la prima. Prima / ci sono state altre guerre. / Alla fine dell'ultima / c'erano vincitori e vinti. / Fra i vinti*

la povera gente / faceva la fame. Fra i vincitori / faceva la fame / la povera gente egualmente». O quella che dice: *«Al momento di marciare / molti non sanno / che alla loro testa marcia il nemico. / La voce che li comanda / è la voce del loro nemico. / E chi parla del nemico / è lui stesso il nemico».* Si sono stupiti scoprendo quante analogie ci fossero, in tutti i nostri luoghi di origine, nelle ritualità legata ai momenti cardine della vita: nascita, matrimonio, morte.

Altre volte, certo, lo scontro è stato duro. Eppure, mai “definitivo”. Abbiamo sperimentato ed esercitato soprattutto il rispetto delle diversità. E in questo, posso dire che non abbiamo affatto fallito.

Diritti, doveri, solidarietà. In una parola: cittadinanza

Questo percorso è stato costantemente stimolato dal nostro appuntamento in biblioteca, per il progetto “Diritti, Doveri, Solidarietà”. La nostra attività settimanale ruotava in parte attorno agli argomenti trattati negli incontri del mercoledì, come un eco di ciò che si era detto e appreso nei pomeriggi passati tutti intorno a un tavolo, nel luogo meno simile al carcere che ci sia in un carcere: la biblioteca, attornati da libri, le sbarre nascoste dai cartoni che oscuravano le finestre per permettere a Marco Santarelli di filmare. Una sorta di sospensione della detenzione, un’assemblea di cittadini. Un *simposio*, come amava dire uno dei nostri allievi, certo debitore a Pier Cesare Bori del suo amore per la filosofia.

I muri della scuola, il mercoledì, si assottigliavano ancora un po’ di più. Con l’arrivo degli ospiti, nuove finestre si aprivano. E lasciavano passare aria anche nei giorni successivi. L’attività finale di scrittura è quella che ci ha impegnato maggiormente, intrecciando e stringendo il lavoro indispensabile sul codice, di cui prima si è parlato, con quello etico. Ne è nato un documento collettivo, provvisorio e incompleto, per certi versi, ma lavorato *insieme*. E, infine, sono nate delle poesie, di cui gli autori andavano orgogliosi (e di cui vado orgogliosa anche io). Voci individuali e voci collettive. L’essenza dell’essere cittadini: avere una propria voce e saperla accordare con la voce degli altri. L’esperimento è riuscito? Era un esperimento? Non lo sappiamo. Resta l’idea di avere seminato qualcosa. Un modello, forse. Sicuramente, memoria nei partecipanti. La scuola

– in carcere e fuori, con gli adulti e con i ragazzi – funziona quando comunica. Quando si lega (fa rete, come si ama molto dire) ad altre agenzie educative, quando non è autoreferenziale. Quando apre finestre. L’auspicio è che sia sempre più questa la strada. Ma soprattutto, che questo “apprendistato di cittadinanza” possa trovare “fuori” una possibilità di diventare *cittadinanza* a tutti gli effetti e non s’infranga, ancora e ancora, contro il muro di leggi rigide e di irrealizzabilità sociali.

V. Appendici



Il progetto preliminare

Premessa

I profondi cambiamenti demografici in atto in Italia interessano in modo diretto anche la composizione della popolazione carceraria. Nei primi anni '90 gli stranieri rappresentavano poco più del 15% dei detenuti; oggi, su una popolazione carceraria di circa 66 mila persone, raggiungono il 35% del totale. Un problema specifico è rappresentato, a questo riguardo, dalla larga rappresentanza di musulmani dietro le sbarre: tra i quasi 24 mila stranieri in regime di detenzione, la religione islamica è in percentuale la prevalente; un indicatore significativo è rappresentato dalla consistenza della componente maghrebina (Marocco, Tunisia, Algeria), che

da sola supera le 8000 mila unità, di cui la maggior parte si dichiara o è presuntivamente di fede islamica. Considerando anche i reclusi di provenienza asiatica e dall’Africa nera, si può dire che più di un detenuto straniero su tre è musulmano. Ci occupiamo qui, dunque, di una componente fondamentale della popolazione carceraria.

Metodo

L’idea di fondo, alla base di un progetto educativo specifico per detenuti musulmani, è quella di fare leva sul loro patrimonio linguistico, religioso, culturale.

Non si dà rieducazione di un uomo, che ha violato la legge, se non passando anche attraverso i valori più alti delle sue tradizioni, le quali hanno su di lui una presa e un’attrazione incomparabilmente maggiori rispetto ai messaggi provenienti da altre culture.

Solo nella reciproca conoscenza è possibile aprirsi al dialogo, condizione imprescindibile per arrivare alla definizione di un patrimonio comune di valori condivisi, obiettivo fondamentale del presente progetto.

Il corso “Diritti, doveri, solidarietà”

Ventiquattro lezioni per tutti i detenuti arabi/musulmani iscritti ai corsi scolastici dell’anno scolastico 2014-2015. Il ciclo farà seguito a quello dal titolo “In viaggio con Ibn Battuta”, svolto durante l’anno scolastico 2013-2014 (centrato sull’incontro tra culture e rappresentato dall’esperienza personale del grande viaggiatore marocchino) e svilupperà l’iniziativa di lettura in arabo della Costituzione italiana (20 incontri) che si tenne presso il braccio Pegaso (1b) nell’anno 2012-2013, con la partecipazione di una decina di detenuti.

Il corso procederà da una lettura (arabo/italiano) e illustrazione di alcune parti della Costituzione italiana e stimolerà la riflessione dei partecipanti attraverso l’utilizzo di fonti arabo/islamiche antiche e moderne, ivi incluse le Carte costituzionali di alcuni Paesi del Nord-Africa e del Medio Oriente.

Scopo generale del corso: anzitutto mostrare l'intima connessione tra i diritti e doveri nella costruzione di una comunità civile; poi indicare nel principio costituzionale della "solidarietà" un valore etico ben attestato anche nelle fonti islamiche e capace di superare la logica strettamente contabile del *do ut des*.

La "solidarietà" esprime nel modo più alto il senso di responsabilità che misura il grado di maturità e integrazione di ogni membro del corpo sociale.

Se il metodo è quello di fare appello all'universo culturale dei partecipanti al corso, si eviterà però di elaborare un percorso ad ogni costo "concordista", che può lasciare nei partecipanti l'impressione di una certa finzione in atto, ottenuta attraverso l'accurata censura/aggiramento di tutti i possibili punti di differenza. Bisogna cioè non temere di fare emergere alcune specificità dell'edificio costituzionale italiano, per fare meglio comprendere in quale Paese l'emigrante è giunto e quali principi si deve mostrare disposto ad accettare, se vuole viverci in modo consapevole. Si vedano ad esempio i campi della pari dignità uomo-donna e della libertà religiosa.

Proposta di soggetti partner

Casa circondariale "Dozza", Bologna.

Garante delle persone private della libertà personale, Regione Emilia-Romagna.

Responsabili e docenti dei corsi scolastici istituiti presso la Casa circondariale "Dozza" di Bologna.

Istituzione per l'inclusione sociale e comunitaria "don Paolo Serra Zanetti".

Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia.

In particolare, il progetto prende avvio da un'idea di Ignazio De Francesco della Piccola Famiglia dell'Annunziata, islamologo e volontario AVoC per i rapporti con i detenuti arabi/musulmani.

Il regista Marco Santarelli (già autore di Milleunanotte, girato presso la Casa circondariale "Dozza") ha manifestato interesse e disponibilità alla realizzazione di un documentario sull'iniziativa, nelle forme e con le modalità che l'Amministrazione riterrà opportune.


Soggetti che possono essere coinvolti per presenze straordinarie durante il corso: costituzionalisti, giuristi ecc. (docenti/ricercatori); personalità valide del mondo islamico italiano, ad esempio Yassine Lafram, marocchino, già mediatore culturale al CIE di Bologna, impegnato con il Comune nel coordinamento delle comunità islamiche bolognesi.

Dagli incontri in classe alla pubblicazione di un sussidio

L'esperienza fatta con gli studenti-detenuiti potrà essere documentata e trasformata in un sussidio bilingue (italiano/arabo) che consenta non solo di mantenere la memoria di quanto fatto, ma anche di offrirla ad altri istituti di pena e i loro operatori come opportunità formativa da realizzare *in loco*.

Programma delle lezioni

Il progetto prevede la realizzazione di 24 incontri. Ogni incontro si avvale, oltre che della presenza di relatori qualificati, di supporti video e audio per agevolare la comprensione delle tematiche affrontate (e che potrebbero essere presentati da studenti universitari/giovani volontari).



Il calendario delle lezioni

	DATA	RELATORE	ARGOMENTO
PRIMA SEZIONE			
1.	5/11/2014	Ignazio De Francesco, Piccola Famiglia dell'Annunziata, e Yassine Lafram, mediatore culturale	➤ La presenza di persone musulmane in Italia. I detenuti musulmani: video e presentazione di dati statistici.
2.	12/11/2014	Paolo Branca, Università Cattolica, Milano	➤ Cosa succede nel mondo arabo-islamico: ricostruzione. La Primavera araba.

	DATA	RELATORE	ARGOMENTO
3.	19/11/2014	Ignazio De Francesco, Piccola Famiglia dell'Annunziata, e Francesca Esposito, docente interno	➤ La nozione di “diritti universali”. La Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1948 e la sua ricezione nel mondo arabo-islamico. La “Costituzione” come ordinamento protettivo delle libertà fondamentali.
4.	26/11/2014	Francesca Esposito, docente interno	➤ La Costituzione italiana: in quale contesto storico-politico nasce, come è organizzata (consegna del testo).
5.	3/12/2014	Caterina Bori, Università di Bologna	➤ La <i>Sharia</i> : nozione, fonti e natura. Il tema della contaminazione tra morale, religione e diritto e tra peccato e reato.
6.	10/12/2014	Giuseppe Cecere, Università di Bologna, e Yassine Lafram, mediatore culturale	➤ Le Costituzioni arabo-islamiche: i tratti comuni fondamentali, la loro collocazione spazio-temporale. <i>Focus</i> sulla Costituzione del Marocco, della Tunisia, dell’Egitto e del Pakistan (consegna dei testi).
SECONDA SEZIONE			
7.	17/12/2014	Enrico Gualandi, avvocato	➤ Il principio di uguaglianza (formale e sostanziale) e il divieto di discriminazione. Il principio di solidarietà come strumento per favorire il pieno sviluppo della persona umana. Nozioni e implicazioni politico-sociali.
8.	7/1/2015	Berardino Cocchianella, Presidente Istituzione per l’inclusione sociale e comunitaria “don Paolo Serra Zanetti”	➤ La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di associazione, nella Costituzione italiana e in quelle arabo-islamiche.
9.	14/1/2015	Paolo Branca, Università Cattolica, Milano, e Yassine Lafram, mediatore culturale	➤ La libertà religiosa: problematiche attuali.

	DATA	RELATORE	ARGOMENTO
TERZA SEZIONE			
10.	21/1/2015	Gianluca P. Parolin, Pontificio istituto di studi arabi e d'islamistica	➤ Questa lezione viene dedicata ad un intervento sulle Costituzioni arabe.
11.	28/1/2015	A Wajih Saad Abu Abd Al-Rahman, imam di Reggio Emilia	➤ La salute come diritto dell'individuo e come interesse della collettività. Salute fisica e salute mentale. Gli strumenti di promozione del benessere psico-fisico. <i>Focus</i> sul diritto arabo-islamico, con particolare riferimento al tema dell'alcol e delle droghe.
QUARTA SEZIONE			
12.	11/2/2015	Paolo Branca, Università Cattolica, Milano	➤ Il ruolo della donna nel mondo arabo-islamico. <i>Focus</i> sul tema delle mutilazioni genitali femminili.
13.	18/2/2015	Cinzia Benatti, docente interno	➤ Il matrimonio e le "unioni non coniugali": panoramica delle più recenti tendenze del diritto di famiglia.
QUINTA SEZIONE			
14.	25/2/2015	Adnane Mokrani, Pontificio Istituto di studi arabi e d'islamistica e Pontificia Università Gregoriana	➤ Questa lezione viene dedicata a: "La primavera della dignità umana: i fondamenti spirituali del cammino delle società arabe verso la democrazia".
15.	4/3/2015	Wajih Saad Abu Abd Al-Rahman, imam di Reggio Emilia, e Cinzia Benatti, docente interno	➤ I rapporti familiari: diritti e doveri dei componenti del nucleo familiare. La gestione della crisi coniugale. Panoramica della situazione italiana e di quella dei Paesi arabo-islamici.

	DATA	RELATORE	ARGOMENTO
SESTA SEZIONE			
16.	11/3/2015	Domenico Cella, Presidente Istituto De Gasperi, e Ignazio De Francesco, Piccola Famiglia dell'Annunziata	➤ Il lavoro come valore fondante della Costituzione italiana e come strumento di emancipazione sociale. <i>Focus</i> : la posizione della donna lavoratrice, con particolare riferimento alla situazione dei Paesi arabo-islamici.
17.	18/3/2015	Alessandro Alberani, Segretario generale Cisl Area metropolitana bolognese, e Cinzia Benatti, docente interno	➤ La libertà di iniziativa economica. La rappresentanza sindacale. Ricostruzione delle categorie, anche in chiave storiografica.
18.	25/3/2015 (rinvio al 1/4/2015)	Wajih Saad Abu Abd Al-Rahman, imam di Reggio Emilia	➤ La tutela e il sostegno della fragilità sociale in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale come strumenti di sostegno della dignità umana. <i>Focus</i> sul principio della "sopportazione delle sofferenze" nel mondo arabo-islamico e sul sistema di <i>welfare</i> islamico (<i>Zadaq; Zadaka, waquf, ecc.</i>).
SETTIMA SEZIONE			
19.	8/4/2015	Desi Bruno, Garante delle persone private della libertà personale, Regione Emilia-Romagna	➤ Il principio della libertà personale inviolabile e le sue eccezioni nella Costituzione italiana. La nozione di "giusto processo" e i suoi contenuti.
20.	15/4/2015	Caterina Bori, Università di Bologna	➤ Il reato e la pena nel diritto islamico. I rapporti tra <i>Sharia</i> e codici penali islamici. Cenni di ordinamento giudiziario nel mondo arabo-islamico.

	DATA	RELATORE	ARGOMENTO
21.	22/4/2015	Giulia Cella, Università di Bologna	➤ La “rieducazione del condannato” come fine della pena. Le misure alternative alla detenzione come strumento trattamentale.
22.	29/4/2015	Massimo Cipolla, Foreo di Ferrara, esperto in diritto dell’immigrazione	➤ Il diritto di asilo. Il problema della detenzione amministrativa degli stranieri irregolari. La questione della “doppia appartenenza” della persona immigrata e il tema dell’accoglienza: criticità e opportunità.
OTTAVA SEZIONE			
23.	6/5/2015	Yassine Lafram, mediatore culturale	➤ Costituzione di piccoli gruppi di lavoro (guidati) all’interno dei quali “recuperare” i contenuti principali del corso, rintracciabili sia nella Costituzione italiana che nelle fonti arabo-islamiche.
24.	13/5/2015	Yassine Lafram, mediatore culturale	➤ Stesura di una Carta/Dichiarazione di principi (che verrà poi allegata agli atti dell’iniziativa) nella quale emerga l’intima connessione tra i diritti e i doveri nella costruzione di una comunità civile basata sul principio della solidarietà.



Frammenti dal Laboratorio di scrittura

Tutti i testi prodotti durante il “laboratorio di scrittura”, che ha occupato i due ultimi incontri e si è protratto in alcune lezioni del corso di scienze sociali, sono stati raccolti, tradotti in italiano, ove necessario, e archiviati come documentazione del lavoro svolto. Ne riportiamo qui alcuni esemplari, come traccia viva di un percorso di riflessione comune e personale. I testi composti in italiano compaiono nella stesura dell'autore, senza interventi correttivi.

Il rispetto per tutti le creature in terra e nel cielo. Dare la possibeleta anche alle cose che per noi non sono nulla. E non dimentichiamo i nostri feogli e mamme e sorelli e fratelli in Africa e nelle Paese destrutti dalla guerra. Penziamo a questi poi facciamo la democrazia e le leggi. E perdonare sempre il male.

La libertà, l'equità, la lontananza da casa, l'unità, la famiglia, bambino, madre, padre.
L'uguaglianza. La solidarietà. Il lavoro. La libertà. La magnanimità. Il rispetto.

Vita. Nella vita impariamo ma non capiamo ma alla fine ci accorgiamo dell'errore che facciamo.
È inutile mentirci. La vita è felice che dura anni e finisce e inutile vivere come un delinquente.
Fai in modo anche tu di non caderci.

Per creare una società buona è necessario che i suoi individui siano in stretta relazione, si consultino tra loro e agiscano in base a ciò su cui si sono accordati.

Non si faccia discriminazione tra le persone, qualsiasi possa essere la causa: posizione sociale, ricchezza, fama, religione.

Affinché la società abbia successo e si sviluppi culturalmente e moralmente, e sia una società coesa, è necessario che si proceda in accordo all'opinione della maggioranza.

Affinché la società abbia successo è necessario che si faccia prossima alla classe dei più deboli e poveri, dialoghi con loro, prenda in particolare considerazione le loro richieste e i loro problemi.
L'onore (l'unità popolare). Lo sviluppo (l'istruzione e la cultura).

Cerchiamo l'equità della libertà e la pace e la cura della società. L'apprezzamento tra le persone e una vita insieme [lett.: una sola mano, ndt]. L'umanità e non l'inimicizia. Colomba della pace [accanto alla scritta è riportato il disegno della colomba, ndt]

Libertà.

La mia mente / nessuna mente / può essere raggiunta da restrizione.

Libertà è foglia / che si lascia cadere nel vuoto / aria che culla / vagito di bambino / che si stacca dal cordone ombelicale.

Ogni volta che mi sento / in uno stato di restrizione / nessuno mai vi può rinchiudere / i miei pensieri gabbiani / sulla scia delle onde del mare.

Studio. Lavoro. Libertà. Sanità. Giustizia. Reddito: minimo, massimo. Uguaglianza. Solidarietà. Dignità. Vorrei!: diritto d'organizzazione, diritto alla libertà di circolazione; diritto alla casa.

Scondo il mio punto de vista tutti l'essere umani deveno essere LIBRI de voyageire e de vederi tutti il mondo. Tutti i cittadini de questo pianete terra, che sia africano europeo asiatico stati unitesi o australiano. Con un passaporto del suo paesi e un po de soldini in tasca. Imparando un po de lingua BASE gia nel suo paesi pò viaggiare il mondo. Le disuguaglianza nel mondo sono tanti, come vediamo. Siamo vivendo in una jungle come dice un nostro proverbio in tunisino: "il pesce mangia il pesce, chi ha poca forza muore".



Lo scaffale del corso

Non una bibliografia sistematica, che richiederebbe molte pagine per la quantità degli argomenti trattati, ma un più modesto scaffale, dove sono depositati alcuni dei materiali impiegati negli incontri o che riteniamo d'utile consultazione. Trattandosi di un progetto diretto in modo particolare a studenti arabi/musulmani, compaiono qui soprattutto quelli che toccano a vario livello il loro universo culturale.

Stampati

Costituzione italiana

Costituzione dell'Egitto

Costituzione del Marocco

Costituzione della Tunisia

- Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU 1948)
- CEDAW – Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (ONU 1979)
- Dichiarazione dei diritti dell'uomo nell'islam (Organizzazione della Conferenza Islamica 1990)
- Carta araba dei diritti dell'uomo (Lega degli Stati Arabi 2004)
- Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione (a cura Ministero dell'Interno 2007)
- ALUFFI BECK PECCOZ R., *Il matrimonio nel diritto islamico*, in S. Ferrari (a cura), *Il matrimonio. Diritto ebraico, canonico e islamico: un commento alle fonti*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 181-211.
- AMALDI D., *Storia della letteratura araba classica*, Zanichelli, Bologna, 2004.
- ANGELUCCI A. et al. (a cura), *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia, 2014.
- DI MOTOLI P., *I musulmani in carcere: teorie, soggetti, pratiche*, in *Studi sulla questione criminale*, 2013 (8), pp. 75-98.
- BARBERA A., FUSARO C., *Corso di diritto pubblico*, Il Mulino, Bologna, 2012.
- BIN R. (a cura), *Fonti storiche di diritto costituzionale in rete*, in <http://www.robertobin.it/Fonti%20storiche.htm>.
- BRANCA P., *Introduzione all'islam*, San Paolo, Cinisello B., 1995.
- CAMERA D'AFFLITTO I., *Letteratura araba contemporanea*, Carocci, Roma, 2007.
- CARITAS MIGRANTES, *Rapporti*, 2014-2015.
- CELLA D., *Il diritto al lavoro alla Costituente e oggi*, in <http://www.istitutodegasperi-emilia-romagna.it/pdf-mail/193-22092014a.pdf>.
- DAKOURI SH., *La donna araba tra presenza e assenza*, Marietti, Milano, 2008.
- DE FRANCESCO I., *Diritti, ruoli, relazioni: i diritti della sposa nell'Islam*, in *Daimon – Annuario di diritto comparato delle religioni*, 2009 (9), pp. 145-174.
- DIREZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI DEI CULTI, DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L'IMMIGRAZIONE, MINISTERO DELL'INTERNO (a cura), *Religioni, dialogo, integrazione*, Roma, 2011.
- DONINI V.M., SCOLART D., *La shari'a e il mondo contemporaneo*, Carocci, Roma, 2015.
- DUNCAN P., *Implementing Tunisia's New Constitution*, in *IE Med. Yearbook*, 2014, pp. 136-138.

- DUPRET. B., *The Moroccan Constitution of 29 July 2011*, in *IE Med. Yearbook*, 2014, pp. 133-135.
- GHIRINGHELLI B., *Coppie miste, coppie cristiano-islamiche. Quando l'integrazione è a tre livelli: coppia, famiglia e comunità, società e istituzioni*, in A. Angelucci et al. (a cura), *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia, 2014, pp. 149-164.
- IDOS, *Dossier Statistico Immigrazione*, 2014-2015.
- INTERNATIONAL CENTRE FOR THE STUDY OF RADICALISATION AND POLITICAL VIOLENCE (ed.), *Prison and Terrorism: Radicalisation and De-Radicalisation in 15 Countries*, ICRS, London, 2010.
- MOKRANI A., *Spiegare l'islam all'epoca della caricatura*, 2015, inedito.
- ONIDA V., *La Costituzione*, Il Mulino, Bologna, 2007.
- PAPA M., ASCANIO L., *Shari'a. La legge sacra dell'islam*, Il Mulino, Bologna, 2014.
- PAROLIN G., *The 2014 Constitution of Egypt: An Overview*, in *IE Med. Yearbook*, 2014, pp. 139-142.
- PONZIANI U., *Il fondamentalismo come degenerazione nel rapporto con l'assoluto*, in U. Ponziani (a cura), *Psicologia e dimensione spirituale*, Il Mulino, Bologna, 2004, pp. 205-219.
- QUATTROMANI M., *La radicalizzazione del terrorismo islamico*, in *Quaderni ISSP*, 2012 (9), pp. 95-106.
- REDISSI H., *Islam e modernità. L'incontro dell'Islam con l'Occidente*, Ombre Corte, Verona, 2014.
- RHAZZALI M.KH., *I musulmani e i loro cappellani. Soggettività, organizzazione della preghiera e assistenza religiosa nelle carceri italiane*, in A. Angelucci et al. (a cura), *Islam e integrazione in Italia*, Marsilio, Venezia, 2014, pp. 111-136.
- SCOLART D., *L'islam, il reato, la pena. Dal fiqh alla codificazione del diritto penale*, Istituto per l'Oriente C.A. Nallino, Roma, 2013.

Video

- ABD AL-MUHSIN A., *La disabilità e il ruolo della società e dello Stato*, in https://www.youtube.com/watch?v=xm_J1HcEEto (intervista televisiva NileTv in arabo).
- L'altro volto della civiltà: l'Italia*, in <https://www.youtube.com/watch?v=YIXzHUNJThY> (documentario storico/geografico in arabo).
- ALI AL-ZAFÌRI (ed.), *Gli arabi e i diritti dell'uomo*, in https://www.youtube.com/watch?v=_Ds7hauZT8U

(programma di dibattito su al-Jazira TV in arabo).

ALI AL-ZAFÌRI (ed.), *La shari'a islamica e lo stato secolare*, in <https://www.youtube.com/watch?v=InUq1AeZ478> (programma di dibattito al-Jazira TV in arabo).

Approvazione della costituzione tunisina, in <https://www.youtube.com/watch?v=jGfhsVPFc00> (immagini e voci dall'aula del parlamento in arabo).

BENIGNI S., *La più bella del mondo*, RaiTv (monologo sulla Costituzione italiana).

BOZZETTO B., *Europa & Italia*, in <https://www.youtube.com/watch?v=tzQuuoKXVq0> (cortometraggio animato).

BOZZETTO B., *Neuro*, in <https://www.youtube.com/watch?v=QJMp6HXjVII> (cortometraggio animato).

LAHHAM D., *Il confine* (titolo originale in arabo *Al-hudud*) (film, Siria, 1984).

LUTFI M. (ed.), *Il nuovo presidente della Tunisia: poteri e sfide*, in <https://www.youtube.com/watch?v=0XHqcJfByw0> (servizio giornalistico trasmesso su RT Arabic in arabo).

MAS'AD T. (ed.), *Il razzismo e il mondo arabo*, in <https://www.youtube.com/watch?v=5VGK6hv9wo4> (dibattito Tv France 24 in arabo).

Nuova Costituzione marocchina, in <https://www.youtube.com/watch?v=bjU2U6KkpC0> (reportage giornalistico su Tv al-Jazira in arabo).

Voce di libertà, in <https://www.youtube.com/watch?v=-HcZAJRcOtY> (canzone della Primavera araba in arabo con sottotitoli in inglese).

UNITED FOR HUMAN RIGHTS (ed.), *La storia dei diritti umani*, in <https://www.youtube.com/watch?v=P9u5cOjwRCw> (documentario in italiano).

22 dicembre 1947: approvata la Costituzione italiana (documentario con immagini di repertorio).

CREDITS

Diritti Doveri e Solidarietà, nato da un'idea di Ignazio de Francesco, è un progetto del Garante delle persone private della libertà personale e del Centro per l'impiego per gli adulti metropolitano

con il patrocinio dell'Assemblea legislativa

Si ringraziano per la collaborazione:

Abd al-Samad Bannaq, Giulia Cella, Paola Cigarini, Claudia Clementi, Filomena Colio, Luca Molinari, Emilio Porcaro, Giuseppe Tibaldi, Massimo Ziccone,

i funzionari della professionalità giuridico-pedagogica e il personale della polizia penitenziaria del carcere della "Dozza"

i docenti al corso:

Alessandro Alberani, Cinzia Benatti, Caterina Bori, Paolo Branca, Desi Bruno, Domenico Cella, Giulia Cella, Giuseppe Cecere, Massimo Cipolla, Berardino Cocchianella, Francesca Esposito, Enrico Gualandi, Adnane Moknani, Gianluca P.Parolin, Wajih Saad Abu Abd al-Rahman;

il mediatore culturale Yassine Lafram.

Coordinamento editoriale

Ignazio de Francesco

Organizzazione e Coordinamento redazionale

Davide Bertaccini, Antonio Ianniello, Cinzia Monari

Impaginazione e grafica

Federica Grilli

Comunicazione

Giuseppe Pace e il Servizio Informazione e comunicazione istituzionale dell'Assemblea legislativa

